

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONI RIUNITE (I e III) | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) | » | 7 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) | » | 12 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 13 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 26 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 32 |
| DIFESA (IV) | » | 33 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 46 |
| FINANZE (VI) | » | 74 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 96 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 118 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 121 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 124 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 129 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TipI.

| | | |
|--|-------------|-----|
| AFFARI SOCIALI (XII) | <i>Pag.</i> | 149 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 151 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 160 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | » | 166 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . | » | 167 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE | » | 169 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI | » | 170 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | » | 171 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE | » | 172 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 174 |

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|---|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako. Doc XXII, n. 12 Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 3 |
| ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>) | 5 |
| ERRATA CORRIGE | 4 |

SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako. Doc XXII, n. 12 Giorgetti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che le Commissioni I e III proseguono oggi l'esame del Doc. XXII, n. 12 Giancarlo Giorgetti e altri, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul

rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako », il cui esame è stato avviato lo scorso 15 marzo e di cui sono relatori l'onorevole Menorello per la I Commissione e l'onorevole Allì per la III Commissione.

Ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 marzo, con la formula « *ove concluso dalle Commissioni* ».

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12 di oggi e avverte che sono stati presentati emendamenti, nonché l'emendamento 1.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Invita quindi i relatori ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Paolo ALLI (AP-NCD-CpE), *relatore per la III Commissione*, anche a nome del collega Menorello, relatore per la I Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.100 dei relatori ed esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il Viceministro Mario GIRO, quanto al parere del Governo sulle proposte emendative presentate, si rimette alle Commissioni.

Guglielmo PICCHI (LNA) ritiene che non sia stato saggio, da parte della maggioranza, presentare un emendamento interamente soppressivo del provvedimento, in quanto esso riguarda un fatto molto grave avvenuto nel nostro Paese. Sostiene che le motivazioni contrarie alla proposta in titolo, addotte dai relatori durante la seduta precedente, ossia che l'inchiesta parlamentare si andrebbe a sovrapporre a un'indagine della magistratura in corso, non sono fondate. Infatti, ritiene che occorre valutare le implicazioni politiche della vicenda e ciò non sarà possibile tramite l'indagine giudiziaria.

Inoltre, nonostante la stima per il collega Alli, ritiene inopportuno che sia stato designato relatore in quanto appartenente allo stesso partito politico del Ministro coinvolto dalle vicende oggetto del provvedimento. Si tratta di un palese caso di conflitto di interesse e di una caduta di stile sul piano parlamentare.

Sottolineando che occorre discutere nel merito i gravi fatti che hanno portato all'espulsione e al rimpatrio di Alma Shalabayeva e di sua figlia, evidenzia come sia palese l'imbarazzo della maggioranza e del Governo nel discutere di questa vicenda.

Federica DIENI (M5S) fa presente che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100, con la conseguente soppressione degli articoli 2, 3, 4 e 5 del provvedimento, sarebbe grave, in quanto renderebbe impossibile l'istituzione di tale importante Commissione d'inchiesta, con la quale si propone di far luce su una vicenda complessa e delicata.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che potrà in votazione l'e-

mendamento 1.100 dei relatori, interamente soppressivo dell'articolo 1 del provvedimento, e che prevede, nella parte consequenziale, la soppressione degli articoli 2, 3, 4 e 5. Avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100 dei relatori, soppressivo dell'intero articolato del documento in esame, si intenderà conferito il mandato ai relatori a riferire in senso contrario all'Assemblea.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.100, interamente soppressivo di tutti gli articoli del provvedimento, si intende conferito ai relatori, deputati Menorello e Alli, il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

Guglielmo PICCHI (LNA) annuncia a nome del suo gruppo, la presentazione di una relazione di minoranza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva, anche a nome del Presidente Cicchitto, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 784 del 15 marzo 2017, a pagina 38, prima colonna, alla penultima riga e seconda colonna, alla quinta riga *deve leggersi*: 21 marzo in luogo di: 14 marzo.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako (Doc XXII, n. 12 Giorgetti).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1. 100. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) verificare se, nella vicenda in oggetto, siano state rispettate le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata il 7 dicembre 2000, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché della normativa e delle prassi europee e internazionali in materia di diritto di asilo;

1. 1. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) verificare se siano state rispettate le disposizioni vigenti in materia di disciplina dell'immigrazione e, in particolare, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1998, n. 394, nonché gli indirizzi dettati dalle Camere in tali materie o in materie a esse attinenti;

1. 2. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) verificare se vi sia stato un efficace e corretto scambio di informazioni tra le autorità competenti e, in particolare, tra la Polizia di Stato, il prefetto di Roma, il questore di Roma, l'Interpol, il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della giustizia e il tribunale di Roma;

1. 3. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) verificare se nei rapporti con le autorità straniere siano stati rispettati i protocolli e le prassi vigenti nonché l'eventuale partecipazione di soggetti terzi nella procedura decisionale.

1. 4. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) verificare se le autorità competenti abbiano rispettato tutte le garanzie procedurali e giurisdizionali relative all'espulsione degli stranieri.

1. 5. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la parola: ventuno con la seguente: trentacinque.

2. 1. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I membri dell'ufficio di presidenza non percepiscono alcuna indennità aggiuntiva.

2. 2. Spadoni, Colletti, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 4, sostituire la parola: dodici con la seguente: dieci.

2. 3. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 5.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da indicare espressamente nel regolamento di cui al comma 1.

5. 1. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|---|
| Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C. 4009 Civati. Nomina di un Comitato ristretto</i>) | 7 |
| Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 8 |

SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati.

C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C. 4009 Civati. Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 novembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, anche a nome del presidente della XII Commissione, avverte che alle proposte di legge in esame è abbinata la proposta di legge C. 4009 Civati, vertente sulla medesima materia. Ricorda che nell'ultima seduta, svoltasi il 16 novembre scorso, si è convenuto, con la contrarietà del gruppo Movimento 5 Stelle, sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di una proposta di testo unificato da sottoporre alle Commissioni per l'adozione del testo base. Fa presente che non si è proceduto allora in tal senso in quanto si era in attesa, da un lato, che venisse esaminato dalla Commissione bilancio un emendamento dell'onorevole Daniele Farina al disegno di legge di bilancio, che sostanzialmente riproduceva l'articolo 5 della proposta di legge C. 3235 in materia di monopolio della *cannabis*, e, dall'altro, che venisse assegnata alle Commissioni la proposta di legge di iniziativa popolare C. 4145. Rammenta che il predetto emendamento è stato respinto, mentre la proposta

di legge di iniziativa popolare non è stata ancora assegnata. Osserva, tuttavia, che è stata rappresentata l'esigenza dal relatore per la II Commissione, onorevole Daniele Farina, e dal gruppo SI-SEL, che ha chiesto l'esame della proposta di legge C. 3235 in quota opposizione, che sia nel frattempo esaminato il provvedimento al fine di costituire formalmente il Comitato ristretto. Ciò premesso, propone alle Commissioni di nominare un comitato ristretto.

Le Commissioni approvano la proposta della presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire alle rispettive Commissioni, entro le ore 12 di venerdì 24 marzo prossimo, i nominativi dei parlamentari designati come componenti del Comitato ristretto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, onorevole Campana, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che le Commissioni riunite II e XII avviano oggi l'esame, in quarta lettura, della proposta di legge C. 3139-B, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* ».

Ricorda che il provvedimento è stato approvato, in prima lettura, dal Senato (il 20 maggio 2015), poi modificato dalla Camera (il 20 settembre 2016) e, quindi, nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato (il 31 gennaio 2017). Per

quanto concerne le modifiche da ultimo apportate dal Senato, esse, secondo quanto precisato dalla relatrice nel corso dell'esame in Assemblea presso l'altro ramo del Parlamento, sarebbero riconducibili all'impostazione volta a privilegiare un intervento normativo attraverso strumenti preventivi di carattere educativo rispetto ad un'impostazione maggiormente repressiva e sanzionatoria.

In termini assolutamente generali, rileva che il testo licenziato dalla Camera intendeva realizzare, attraverso la predisposizione di una serie di misure e di strumenti *ad hoc*, un equilibrio tra le esigenze educative e quelle repressive, oltre ad ampliare l'ambito dell'intervento del legislatore, considerando anche il bullismo accanto al *cyberbullismo* ed estendendo la tutela anche ai maggiorenni.

In particolare, sottolineo come la delimitazione al solo *cyberbullismo* dell'ambito di intervento della legge, e conseguentemente anche delle misure educative previste, rischi di indebolire l'efficacia della strategia di prevenzione che si intende perseguire, rinunciando di fatto ad affrontare in una visione unitaria le diverse manifestazioni di un fenomeno che ha le medesime radici nel disagio delle relazioni sociali fra adolescenti, anche se poi in rete si manifesta con caratteri specifici e conseguenze ancor più dannose.

Entrando nel merito del testo trasmesso dal Senato – che si compone di 7 articoli, uno in meno rispetto al testo licenziato dalla Camera – evidenzio che l'articolo 1, concernente le finalità della proposta di legge, si propone l'obiettivo di contrastare il solo *cyberbullismo*, e non anche il bullismo (comma 1), come prevedeva invece il testo approvato dalla Camera. Conseguentemente, lo stesso articolo definisce solo il *cyberbullismo*, intendendo con questa espressione « qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di con-

tenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, la loro messa in ridicolo» (comma 2).

Rimane immutata, invece, la definizione di «gestore del sito internet» (comma 3), che viene riferita al prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, che sulla rete internet cura la gestione di un sito in cui possono manifestarsi fenomeni di *cyberbullismo*. Rientrano, quindi, nella predetta definizione tutti i fornitori di contenuti su internet, mentre appaiono sostanzialmente esclusi da essa, e quindi dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli *access provider*, cioè i provider che forniscono connessione ad internet, nonché i *cache provider*, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti *web*, e i motori di ricerca.

Rileva, quindi, che l'articolo 3, al quale sono state apportate alcune modifiche dal Senato, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, cui partecipano rappresentanti delle istituzioni, autorità amministrative indipendenti e rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti. Evidenzio che il Senato ha eliminato la partecipazione al tavolo tecnico degli esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, che avrebbero dovuto essere nominati dalla Presidenza del Consiglio (comma 1).

Spetta al tavolo tecnico – della cui attività il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà annualmente relazionare il Parlamento, ai sensi del successivo comma 6 – la redazione di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*, nonché di un sistema di raccolta dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo

dei contenuti per la tutela dei minori, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle altre Forze di polizia (comma 2). Il piano andrà integrato con un codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, cui devono attenersi gli operatori della rete; lo stesso piano deve stabilire le iniziative informative e di prevenzione del *cyberbullismo*, con il coinvolgimento, in particolare, dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole (commi 3 e 4).

Lo stesso articolo 3 affida alla Presidenza del Consiglio il compito di attivare sui principali media campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni indicati (comma 5).

L'articolo 4 – al quale sono state apportate alcune modifiche, soprattutto quelle di coordinamento rese necessarie per il venir meno del riferimento alle condotte di bullismo – riguarda specificamente l'adozione di misure in ambito scolastico. Si prevede, in particolare, l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale (comma 1). Il medesimo articolo determina gli obiettivi di tali linee di orientamento (comma 2), indicando un nuovo triennio di riferimento (anni 2017-2019) ed eliminandone il carattere sperimentale.

In particolare, si prevede l'istituzione, in ogni scuola, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il *cyberbullismo*, definendone i compiti (comma 3).

La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per azioni integrate di contrasto al *cyberbullismo* e di educazione alla legalità (comma 4). Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione dell'educazione all'uso consapevole delle rete internet e ai diritti e doveri derivanti dal

suo utilizzo (comma 5). Progetti di sostegno dei minori vittime di atti di *cyberbullismo* nonché iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale – dei minori autori degli atti, sono adottati dai servizi territoriali, non solo sociali (comma 6).

L'articolo 5 prevede, in caso di episodi di *cyberbullismo* in ambito scolastico, l'obbligo del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Il Senato ha circoscritto l'obbligo di informazione alle famiglie ai casi che non costituiscono reato ed ha eliminato la disposizione in base alla quale – valutata la gravità degli episodi – il dirigente doveva coinvolgere anche il referente scolastico, i rappresentanti di classe ed i servizi sociali, per poi procedere all'adozione delle misure necessarie (comma 1). Viene previsto, inoltre, l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici, con i necessari riferimenti al solo *cyberbullismo*, e alle relative sanzioni disciplinari (comma 2).

Fa presente che l'articolo 6 – rimasto sostanzialmente inalterato, ad eccezione delle modifiche inerenti all'importo degli stanziamenti e alle relative decorrenze – prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al predetto tavolo tecnico sui risultati dell'attività di contrasto al *cyberbullismo*. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di internet e alla prevenzione del *cyberbullismo*, è previsto un finanziamento di 203.000 euro all'anno nel triennio 2017-2019 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su *internet*, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Pertanto, a seguito dell'esame al Senato, il finanziamento originariamente previsto nel testo iniziale, pari a 220.000 euro, risulta ridotto.

Quanto ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che l'articolo 2, la cui rubrica è ora riferita alla « Tutela della dignità del minore »,

anziché alla « Istanza a tutela delle persone offese », conferma un doppio canale per la tutela dagli atti di *cyberbullismo*. Anzitutto, il minorenni maggiore di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore vittima di atti di bullismo informatico, come definiti all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, può inoltrare istanza al gestore del sito *Internet* o del *social media* o, comunque, al titolare del trattamento, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela, quali l'oscuramento, la rimozione, il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *Internet*, previa conservazione dei dati originali. In proposito, rammento che il testo approvato dalla Camera consentiva, invece, a chiunque di attivarsi, anche a fronte di atti in danno di maggiorenni.

Fa presente che la presentazione dell'istanza può avere luogo anche qualora le condotte di *cyberbullismo*, da identificare tramite il relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice della privacy (trattamento illecito dei dati), ovvero da altre « norme incriminatrici ». Rimane immodificata la disposizione (comma 2) in base alla quale il titolare del trattamento o il gestore del sito *Internet* o del *social media* deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore.

Rileva che sono state, invece, soppresse dal Senato: la disposizione norma che consentiva a chiunque, anche minore d'età, ivi compreso, in autotutela, colui che abbia commesso atti di *cyberbullismo*, (ovvero i genitori o i responsabili degli stessi) di inoltrare la medesima istanza, per finalità riparative; la disposizione che imponeva ai gestori dei siti *Internet* di dotarsi, entro un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle predette istanze, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione sul sito.

Relativamente all'articolo 7, riguardante l'ammonimento del questore, ram-

menta che la relativa disciplina, parzialmente modificata dal Senato, è mutuata da quella in materia di *stalking* (articolo 612-*bis* c.p.) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. In particolare, viene previsto che, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria (articolo 594 c.p.), diffamazione (articolo 595 c.p.), minaccia (articolo 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la

responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Dell'ammonimento viene redatto processo verbale. Si precisa, inoltre, che gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento dei 18 anni di età.

Segnala, infine, che il Senato ha soppresso l'articolo 8 della proposta approvata dalla Camera, che prevedeva l'introduzione di una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (articolo 612-*bis* c.p.). Il medesimo articolo 8, nel novellare l'articolo 240 del codice penale, prevedeva altresì la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di TIM nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche

12

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 marzo 2017.

Audizione dei rappresentanti di TIM nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Emendamenti C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato 13

SEDE REFERENTE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini (Seguito dell'esame e rinvio) 14

ALLEGATO 1 (Proposte emendative dei Relatori) 22

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 24

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4281, n. 4309 e n. 4333) .. 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Emendamenti C. 4286-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) 21

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 25

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Emendamenti C. 1142-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) 21

AVVERTENZA 21

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 marzo 2017.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Emendamenti C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.55.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato le proposte emendative 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104 e 2.0100 (*vedi allegato 1*). Tali proposte emendative sono state inviate a tutti i componenti della Commissione. Ricorda che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle suddette proposte emendative è scaduto questa mattina alle ore 10 e avverte che non sono stati presentati subemendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, esprime, anche a nome del relatore Matteo Bragantini, i pareri sulle proposte emendative presentate. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori 2.100, 2.101, 2.102, 2.103 e 2.104 e ritira l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 2.1, 2.2 e 2.3.

Il Sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 2.100, 2.101, 2.102, 2.103 e 2.104.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Invernizzi 2.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 2.101 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Invernizzi 2.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 2.102 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Invernizzi 2.3: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.103 e 2.104 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4281, n. 4309 e n. 4333).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le seguenti proposte di legge: C. 4281 Valiante ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'eliminazione della disciplina speciale per i capilista », C. 4309 la Russa ed altri: « Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » e C. 4333 Pisicchio recante « Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Passando al contenuto dei provvedimenti testé abbinati, fa presente che la proposta di legge Valiante C. 4281 reca modifiche al Testo unico della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel testo risultante dopo l'approvazione della legge n. 52 del 2015), con la finalità di sopprimere le diverse disposizioni che prevedono una disciplina speciale per i capilista. Sono, a tal fine, modificate le previsioni che riguardano i capilista, che attengono ai seguenti aspetti: la scheda elettorale, che, in base al testo vigente, reca il contrassegno della lista e il nominativo del candidato capolista (nella parte sinistra) con la facoltà per l'elettore di scrivere su linee orizzontali (nella parte destra) il nominativo del candidato o dei candidati per i quali intende esprimere la preferenza (articolo 4 e articolo 31); la composizione della liste nella parte in cui si prevede che non possono esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso nel numero complessivo dei capilista nei collegi di cia-

scuna circoscrizione (articolo 18-*bis*) e le conseguenti verifiche (articolo 22); la possibilità per il capolista di essere candidato in 10 collegi (articolo 19); i casi di nullità dell'espressione del voto con riguardo al capolista (articolo 59-*bis*); la proclamazione degli eletti e l'assegnazione dei restanti seggi (articolo 84).

La proposta di legge La Russa C. 4309 interviene sulla disciplina dei sistemi elettorali della Camera e del Senato. Per l'elezione della Camera, la proposta reca modifiche alla legge n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*). Sono introdotte le coalizioni di lista e viene previsto che il capo della lista o della coalizione possa essere individuato attraverso elezioni primarie nazionali. Le elezioni primarie sono disciplinate da un regolamento depositato dagli organizzatori (rappresentanti di un gruppo costituito in una delle due Camere o 50 parlamentari o 40.000 firme, di cui almeno 1.000 per Regione) presso il Ministero dell'interno, che procede ad una verifica del medesimo e, in caso di violazioni di legge o di grave *vulnus* al principio della competizione democratica, richiede le necessarie modifiche. Per le elezioni primarie i sindaci sono tenuti a concedere l'uso di locali comunali e, ove necessario, di edifici scolastici. Per la presentazione delle liste, viene mantenuta la figura del capolista, che però è soggetto al voto di preferenza (non si tratta più dunque di un capolista « bloccato »). Solo il capolista può candidarsi, senza limitazioni, in più collegi plurinominali. In caso di elezione in più collegi, il capolista risulta eletto nel collegio in cui la lista di appartenenza abbia conseguito il seggio « con il miglior risultato ». Nel complesso delle candidature di ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (sono eliminati l'ordine alternato di genere nelle liste e la « quota di genere » del 40 per cento per i capolista). È mantenuta la doppia preferenza di genere (che include anche il capolista). Per il riparto dei seggi viene prevista una soglia di sbarramento unica al 3 per cento. Il premio di mag-

gioranza è attribuito alla coalizione o alla lista che abbia ottenuto almeno il 37 per cento dei voti validi, alla quale è garantita l'attribuzione di 330 seggi. Se nessuna coalizione o lista ha ottenuto il 37 per cento dei voti validi, alla lista o coalizione più votata che abbia ottenuto almeno il 32 per cento dei voti validi, è assegnato un 'premio di governabilità' di 26 seggi (a meno che non abbia già conseguito la maggioranza assoluta dei seggi). Per l'elezione del Senato, viene mantenuto il sistema attuale (cosiddetto *Consultellum*), con la previsione di della 'doppia preferenza di genere' e l'introduzione di un premio di maggioranza o di governabilità a livello regionale, attribuito peraltro solo ove la coalizione o la lista abbia raggiunto un determinato risultato a livello nazionale. La soglia di sbarramento viene fissata al 6 per cento per le coalizioni e per le liste non collegate ed al 3 per cento per le liste che si presentano in coalizione. Il premio di maggioranza è attribuito alla coalizione o alla lista che abbia ottenuto, a livello regionale, almeno il 37 per cento dei voti validi, alla quale è garantita l'attribuzione del 52 per cento dei seggi assegnati alla regione. Se nessuna coalizione o lista ha ottenuto il 37 per cento dei voti validi, alla lista o coalizione più votata che abbia ottenuto, a livello regionale, almeno il 32 per cento dei voti validi, è assegnato il numero dei seggi necessario per raggiungere la metà più uno dei seggi assegnati alla regione, in ogni caso in misura non superiore al 10 per cento dei seggi.

La proposta di legge Pisicchio C. 4333 reca modifiche al sistema elettorale vigente per la Camera (cosiddetto *Italicum*) ed estende tale sistema anche al Senato. Rispetto alla disciplina della legge n. 52 del 2015, è consentita la presentazione delle liste in coalizione ed è prevista l'attribuzione del premio di maggioranza solo alla coalizione di liste o lista non collegata che ottenga il 40 per cento dei voti validi in entrambe le Camere. Le soglie di sbarramento sono calcolate a livello nazionale sia alla Camera che al Senato: la soglia è fissata all'8 per cento per le coalizioni ed al 3 per cento per le singole liste, collegate o non collegate.

Viene modificata la disciplina sull'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste: nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica, anche in una sola Camera, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi. È prevista la soppressione del capolista 'bloccato' ed è introdotta la tripla preferenza, con obbligo, in caso di espressione di più di una preferenza, di destinarne una ad un candidato di sesso diverso. È mantenuta la possibilità di presentare pluricandidature, fino ad un massimo di 10 collegi plurinomiali. In caso di plurielezione, i candidati sono eletti nel collegio dove hanno conseguito il maggior numero di voti di preferenza, considerati in valore assoluto. La disciplina del Senato ricalca quella prevista per la Camera. Il premio di maggioranza (170 seggi) – assegnato solo alla coalizione o lista non collegata che abbia conseguito il 40 per cento dei voti in entrambe le Camere – è ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti nelle regioni medesime dalla coalizione o lista vincitrice. È infine prevista una delega al Governo, da esercitare entro 90 giorni, per la costituzione dei 50 collegi plurinomiali per l'elezione del Senato.

Passando ad esaminare le proposte di legge abbinata nella precedente seduta dell'8 marzo 2017, osserva che la proposta di legge C. 4330 Lupi reca modifiche alla legge n. 52 del 2015 al fine di prevedere – per entrambe le Camere – un sistema proporzionale con eventuale premio di maggioranza, la soppressione del turno di ballottaggio (dichiarato incostituzionale nella sentenza n. 35/2017 della Corte Costituzionale) e con la facoltà di formare coalizioni per concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza. Il premio è attribuito, in ciascuna Camera, alla lista o coalizione di liste che ottiene la maggiore cifra elettorale sul piano nazionale, a condizione che essa sia superiore al 40 per cento dei voti validi, nella rispettiva elezione. Al Senato, ai fini del rispetto della disposizione costituzionale dell'elezione

« a base regionale », l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata nell'ambito di ciascuna regione, così come la distribuzione del premio alla lista o alla coalizione di liste vincente è effettuata con un computo su base regionale e in proporzione ai voti che la lista o coalizione vincente ha ottenuto in ciascuna regione. La proposta in titolo prevede che abbiano accesso alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che ottengono almeno l'8 per cento dei voti validi e le liste, sia collegate che non collegate, che ottengono almeno il 3 per cento dei voti validi. Tali soglie sono calcolate su base nazionale alla Camera e su base regionale al Senato. Per quanto concerne la Camera, la proposta Lupi C. 4330 prevede la suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali (analogamente al cosiddetto *Italicum*) nonché la loro suddivisione, nell'insieme, in 100 collegi plurinominali; restano altresì immutate rispetto alla legge n. 52 del 2015 le norme per l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Per quanto concerne il Senato della Repubblica, si conferisce una delega per la suddivisione del territorio delle regioni (a parte il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta) in 50 collegi plurinominali. In allegato alla proposta, inoltre, è presente la tabella A che contiene la determinazione dei 50 collegi plurinominali in caso di elezioni prima dell'esercizio della delega. Per quanto riguarda le norme che disciplinano la presentazione delle liste dei candidati, oltre a confermare la possibilità per i capilista di presentarsi in più collegi plurinominali, fino ad un massimo di dieci alla Camera e cinque al Senato, si prevede che i candidati non capilista possano essere candidati in massimo tre collegi plurinominali della stessa circoscrizione. Si prevede poi che l'elettore possa esprimere fino ad un massimo di tre voti di preferenza, disponendo che, nel caso ne esprima più di una, debba scegliere candidati di sesso diverso, a pena di nullità della seconda e terza preferenza. In caso di candidati capilista risultati vincitori in più collegi, questi saranno proclamati eletti nel collegio dove per la lista di appartenenza è minore il rapporto tra la cifra elettorale di collegio e il numero totale dei voti validi del

collegio medesimo. In caso di candidati non capilista risultati vincitori in più collegi, questi saranno proclamati eletti nel collegio dove è maggiore il rapporto tra la cifra elettorale individuale del candidato e il numero totale dei voti validi del collegio.

La proposta di legge Costantino C. 4331 intende uniformare i due sistemi vigenti per l'elezione della Camera e del Senato, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, nel senso di un sistema proporzionale a turno unico, senza previsione di un premio di maggioranza e con una soglia di sbarramento fissata al 3 per cento (calcolato a livello nazionale alla Camera e a livello regionale al Senato), in cui concorrono liste singole senza possibilità di collegarsi in coalizione. Per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, viene soppresso il turno di ballottaggio e la previsione dell'attribuzione del premio di maggioranza, nonché le disposizioni speciali relative ai candidati capilista. Rimane ferma la ripartizione del territorio in 20 circoscrizioni e in 100 collegi plurinominali (così come la disciplina concernente le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta). I seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale e successivamente ripartiti nelle circoscrizioni e nei collegi con la stessa procedura introdotta dalla legge n. 52 del 2015 (con le sole modifiche necessarie alla soppressione del premio di maggioranza e del ballottaggio). I partiti presentano liste di candidati nei collegi plurinominali e ciascuno può candidarsi in un massimo di 3 collegi. L'elettore vota la lista e può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso (cosiddetta « doppia preferenza di genere »). Per ciascuna lista sono eletti i candidati in base all'ordine decrescente dei voti di preferenza ricevuti. In caso di elezione in più collegi, il candidato viene proclamato eletto nel collegio in cui il primo dei non eletti della medesima lista ha la percentuale minore di voti di preferenza rispetto ai voti di lista del collegio stesso. Per quanto riguarda l'elezione del Senato della Repubblica, viene

soppressa la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e la previsione del premio di maggioranza regionale. In ciascuna regione i seggi sono ripartiti con metodo proporzionale tra le liste che hanno superato la soglia del 3 per cento. La disciplina delle candidature, delle modalità di votazione, nonché della proclamazione degli eletti, sono le stesse previste per la Camera, con la differenza che per il Senato non è prevista una ulteriore ripartizione del territorio in collegi plurinominali.

Ricordato, infine, che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 marzo 2017, con la formula ove concluso dalla Commissione, evidenzia come la Commissione non appare in grado di rispettare tale programmazione. Rilevato dunque che sarà necessario valutare nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'eventualità di chiedere alla Presidente della Camera un ulteriore rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea, ritiene opportuno che i gruppi concordino su una prosecuzione dei lavori che metta la Commissione nelle condizioni di entrare nel merito della discussione e di giungere ad una conclusione entro termini ragionevoli. In proposito, ritiene opportuno che, al fine dell'elaborazione di un testo unificato il più possibile condiviso, i gruppi avviino un confronto serio nel merito delle specifiche questioni, rendendo esplicita la propria posizione.

Andrea GIORGIS (PD) condivide quanto indicato del Presidente e auspica che la Commissione, prima, e l'Assemblea, poi, lavorino per approvare una legge elettorale in linea con le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale e con le sollecitazioni del Presidente della Repubblica. Attualmente, infatti, convivono due sistemi diversi per Camera e Senato, in contraddizione con il sistema parlamentare vigente in cui dovrebbero coesistere sistemi analoghi. Osserva che la situazione non è imputabile alla Corte costituzionale che poteva agire sulla legge elettorale solo

in modo ablativo e con il vincolo di lasciare una disciplina autoapplicativa. È consapevole della difficoltà di trovare, nella situazione politica attuale, un accordo sulla legge elettorale, ma è il carattere costituzionale di questa che richiede di cercare un'ampia convergenza, anche per evitare errori commessi pure in questa legislatura. Nel riservarsi di intervenire successivamente sul merito, desidera focalizzare il proprio intervento sul metodo, che potrebbe essere quello di definire macrotemi sui quali verificare la possibilità dell'ampia convergenza a cui faceva riferimento. Ad esempio, la prima questione da affrontare potrebbe essere quella di verificare la possibilità di un accordo su un istituto sul quale ricostruire il rapporto tra eletti ed elettori che, a suo avviso, potrebbe essere il collegio uninominale, declinabile in varie forme, dal turno unico al ballottaggio, alla ripartizione tra maggioritario e proporzionale. Verificata una possibile convergenza su quest'aspetto, il secondo tema potrebbe riguardare meccanismi premiali che favoriscano, al fine del rispetto del principio di governabilità, la formazione di maggioranze stabili. In conclusione ritiene che vada costruito, con il concorso di tutti i rappresentanti dei gruppi e con l'assunzione di responsabilità da parte di tutti, un percorso che permetta una discussione ordinata, al fine di trovare una soluzione all'interno di proposte di legge che hanno molti punti in comune.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, condivide l'esigenza di organizzare la discussione in modo da concentrare l'attenzione su specifiche questioni nodali, invitando i gruppi ad entrare nel merito delle proposte, affinché possa essere avviato un lavoro di sintesi che si traduca in un testo efficace.

Domenico MENORELLO (CI), condivide la proposta di organizzare il dibattito concentrandosi su specifici punti, ritiene opportuno, proprio in tale ottica, che i gruppi svolgano preliminarmente un lavoro di rielaborazione sintetica ed organica del contenuto delle proposte di legge

finora abbinate nonché di quanto emerso dalle audizioni. Rileva che dall'attività conoscitiva svolta, infatti, sono pervenute risposte ricorrenti e inequivoche rispetto a determinate questioni; sottolinea, ad esempio, che gli auditi hanno concordato circa l'esigenza di rendere omogenei i criteri di elezione di Camera e Senato per quanto riguarda il rispetto della parità di genere, la definizione delle soglie di sbarramento e del premio di maggioranza. Ricordato poi che tutti gli auditi hanno concordato sulla necessità di muoversi con cautela e prudenza in tali ambiti, nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale, auspica che i gruppi possano confrontarsi con serietà su tali importanti questioni.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ricorda che già dal mese di dicembre da molti era stata indicata una situazione paradossale, in cui il principale partito di maggioranza da una parte, per voce del suo segretario, invocava la necessità di approvare in tempi brevi una legge elettorale per poter andare a votare in tempi altrettanto brevi, mentre dall'altra chiedeva che si attendesse la sentenza della Corte costituzionale. Nel frattempo, cosa che non è stata fatta, si poteva perlomeno avviare un percorso parlamentare mentre sono passati inutilmente parecchi mesi ed è arrivata la sentenza della Corte costituzionale che, per la seconda volta, ha bocciato una legge elettorale. Da qui l'invito al Parlamento, anche da parte degli esperti ascoltati in audizione, ad una maggiore cautela per approvare una normativa che non abbia alcun margine di dubbio sulla sua legittimità costituzionale. Ora il principale candidato alla segreteria del partito Democratico afferma che i parlamentari devono mettersi al lavoro e fare la legge elettorale. Desidera raccogliere quest'invito e proprio a tal fine, in attesa di trovare difficili accordi, ricorda al Presidente e relatore che è suo dovere presentare una proposta di testo che metta in sicurezza il sistema democratico, in linea con il dettato della Corte e che intervenga anche su quei punti sui quali la Corte non è stata chiamata a decidere, ma che sono a forte dubbio di

costituzionalità. Ad esempio, nella sentenza n. 1 del 2014, la Corte, richiamando una decisione del tribunale costituzionale tedesco, ha chiaramente detto che la percentuale del 5 per cento rappresenta il limite massimo di una soglia di sbarramento legittima; ricorda che con la legge attuale al Senato è in vigore invece una soglia di sbarramento dell'8 per cento. Va stabilito un criterio chiaro per la scelta del candidato, introducendo la doppia preferenza anche al Senato. Vanno poi armonizzati i due sistemi, partendo dal fatto che alla Camera esiste un eventuale premio di maggioranza e al Senato no. Stimola, infine, il relatore a una sfida politica, con l'eliminazione della previsione dei capilista bloccati.

La Camera, a suo avviso, ha il dovere, quindi, di intervenire subito, con un testo minimale e non si può permettere un confronto in tempi lunghi.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), condividendo le considerazioni svolte dai deputati Giorgis e D'Attorre, ritiene che il Parlamento abbia la responsabilità istituzionale e morale di elaborare una legge elettorale, al fine di mettere in sicurezza il sistema democratico del Paese. Ritenendo necessario armonizzare i sistemi di elezione dei due rami del Parlamento, attualmente difformi, auspica che sia posto in essere un metodo di lavoro efficace, organizzato intorno a specifici aspetti di merito, sui quali invita i gruppi ad esprimere la propria posizione. Ritiene, infine, opportuno affrontare, in stretta connessione al tema della legge elettorale, anche altre questioni fondamentali di riforma della Costituzione, tra le quali richiama quelle relative all'introduzione della sfiducia costruttiva, che, a suo avviso, appare necessaria ai fini della governabilità in un sistema elettorale a carattere prevalentemente proporzionale.

Danilo TONINELLI (M5S) ribadisce che, come già da lui affermato in una precedente seduta, l'invito del gruppo del Movimento 5 Stelle al presidente e relatore è quello di presentare un testo in linea con

il perimetro delineato dalla sentenza delle Corte costituzionale. Oggi non si può che prendere atto che sono passati quasi due mesi da quella sentenza senza che si sia fatto nulla. Tutte le parole che si stanno spendendo sono, a suo avviso, inutili, perché il problema è interno al Partito Democratico che aspetta di definire il proprio assetto per disegnarsi una legge su misura. Il confronto evocato dal deputato Giorgis sarebbe infatti del tutto giusto se non ci fosse stato il precedente dell'*iter* dell'*Italicum*, con discussioni lunghe e inutili, perché poi è arrivato dall'esterno il « vero testo ». Ora la situazione è identica e non si può ripartire da zero; si deve invece evitare un terzo disastro e cioè l'approvazione di una legge elettorale che venga nuovamente bocciata dalla Corte costituzionale. Invita quindi a fare una scelta coraggiosa e a rispettare la decisione della conferenza dei Presidenti di gruppo, per arrivare al dibattito in Assemblea, dove ognuno si prenderà le proprie responsabilità di fronte ai cittadini. Ribadisce che qualsiasi dibattito, in assenza di una precisa proposta da parte del Partito Democratico, è tempo perso e preannuncia che, quindi, fino a quando la situazione non sarà chiarita, il suo gruppo non interverrà più.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che i gruppi debbano concretamente confrontarsi sul tema della legge elettorale, nel rispetto di quanto auspicato al riguardo dal Presidente della Repubblica, evitando di affrontare le questioni in modo demagogico e strumentale. Fatto notare che sarebbe un grave errore sottrarsi a questa responsabilità istituzionale, si augura venga seguito un proficuo metodo di lavoro che metta tutti i gruppi nella condizione di esprimere la propria posizione sul tema, al fine di giungere all'elaborazione di un testo il più possibile condiviso. Fa notare, peraltro, che il recente referendum costituzionale ha confermato l'importanza della volontà dei cittadini, che appare centrale e superiore a qualsiasi tentativo parlamentare imposto con la forza dei numeri, che sia sganciato

da un reale consenso del Paese. Osserva che le problematiche che, a suo avviso, caratterizzano in questa fase il Partito democratico, rendendone incerta l'identità, non debbono costituire un ostacolo per l'avvio di un serio dibattito sul tema della legge elettorale su fondamentali questioni di merito, tra le quali cita, ad esempio, l'attribuzione del premio alle liste o alle coalizioni, la scelta del tipo di collegio, l'indicazione dei capolista. Si augura, infine, che possa registrarsi un consenso tra i gruppi quantomeno circa l'assoluta necessità di consegnare al Paese una legge elettorale, che miri ad introdurre criteri omogenei per l'elezione dei due rami del Parlamento. Sollecita, in conclusione, una manifestazione espressa di volontà da ciascun gruppo per confermare la volontà di raggiungere l'obiettivo di scrivere una legge elettorale il più possibile condivisa.

Emanuele FIANO (PD) comprende le difficoltà del Movimento 5 Stelle di capire che un partito possa svolgere in modo democratico il proprio congresso, dato che il movimento che rappresenta non fa congressi. Ricorda però che prima della fase congressuale ha indicato, come proposta propria del suo gruppo, la proposta di legge C. 4166 Nicoletti che ripristina il cosiddetto *Mattarellum*, un modello elettorale che prevede i collegi uninominali, come indicato anche dal deputato Giorgis. Ricorda anche che tale indicazione, esente da critiche di legittimità costituzionale, era frutto del voto dell'assemblea del Partito Democratico. Non è quindi vero che il suo gruppo non abbia fatto una sua proposta, alla quale ha risposto solo la Lega Nord e, in parte, il Movimento 5 Stelle che ha proposto un suo modello. Va bene, quindi, il dibattito, ma attende dagli altri gruppi e anche dai componenti singoli della Commissione una risposta alla proposta del Partito Democratico.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.55.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Emendamenti C. 4286-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, comunica che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, l'articolo aggiuntivo 18.0500 del Governo e i relativi subemendamenti Mariani 0.18.0500.1 e De Rosa 0.18.0500.2.

L'articolo aggiuntivo Ricciatti 6.02 presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.

I restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1, nonché l'articolo aggiuntivo 18.0500 del Governo e i relativi subemendamenti Mariani 0.18.0500.1 e De Rosa 0.18.0500.2, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere contrario sull'arti-

colo aggiuntivo 6.02 e parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative in esame (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Emendamenti C. 1142-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Emendamenti C. 1063-A.

ALLEGATO 1

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini.

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa tra il Ministro dell'interno *con le seguenti:* dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche.

2. 100. I Relatori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1, da realizzarsi per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, al fine di accompagnare il processo di trasferimento, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successivi, anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e assistono i cittadini, gli enti e le imprese al fine di arrecare loro il minore disagio possibile a seguito del processo di distacco e di aggregazione. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle

prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

2. 101. I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.

2. 102. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

2. 103. I Relatori.

Al comma 6, sopprimere le parole: né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

2. 104. I Relatori.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Iniziative istituzionali).

1. Il Governo, ove occorra, con atti successivi provvede, d'intesa con le Regioni Emilia-Romagna e Marche, a ridefinire le

rispettive percentuali di riparto delle risorse previste dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea a favore delle Regioni interessate, a seguito del passaggio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna.

2. 0100. I Relatori.

ALLEGATO 2

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa tra il Ministro dell'interno *con le seguenti:* dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche.

2. 100. I Relatori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1, da realizzarsi per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, al fine di accompagnare il processo di trasferimento, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successivi, anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e assistono i cittadini, gli enti e le imprese al fine di arrecare loro il minore disagio possibile a seguito del processo di distacco e di aggregazione. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle

prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

2. 101. I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.

2. 102. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

2. 103. I Relatori.

Al comma 6, sopprimere le parole: né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

2. 104. I Relatori.

ALLEGATO 3

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Emendamenti C. 4286-A.

PARERE APPROVATO

Comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO
sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 6.02.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, sull'articolo aggiuntivo 18.0500 del Governo e sui relativi subemendamenti Mariani 0.18.0500.1 e De Rosa 0.18.0500.2.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale. Esame emendamenti C. 1063-A 26

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini (*Esame e rinvio*) 26

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 28

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo ed abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 28

AVVERTENZA 31

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 marzo 2017.

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale. Esame emendamenti C. 1063-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.35 alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, fa notare come la proposta di legge a sua firma C. 3777 e quella presentata dal collega Ermini C. 3785, in materia di legittima difesa, presentino una impostazione diametralmente opposta ed inconciliabile, l'una essendo riferita all'articolo 52, l'altra all'articolo 59 del codice penale. Manifesta, quindi, perplessità in ordine alla possibilità che la Commissione possa

pervenire, in maniera condivisa, all'adozione di un testo base. Ciò premesso, ritiene, comunque, necessario concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, sul quale il Governo dovrebbe esprimere una chiara ed univoca posizione politica. Rileva, quindi, l'opportunità di procedere, quanto prima possibile, all'adozione del testo base e alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Walter VERINI (PD), anche a nome del suo gruppo parlamentare, ritiene di non esprimere obiezioni sul percorso testé ipotizzato dal collega Molteni, pur rilevando come la modifica della disciplina in tema di legittima difesa non rappresenti una questione, come peraltro ha lasciato intendere anche il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, di straordinaria emergenza dal punto di vista della necessità di modificare la legislazione vigente. Si tratta piuttosto di un tema che il dibattito nel Paese ha reso urgente e che, come tale, viene sottoposto all'attenzione del Parlamento.

Antonio MAROTTA (AP), nel ricordare come il suo gruppo parlamentare abbia presentato sulla materia in discussione la proposta di legge C. 3384, auspica che si possa pervenire, con il contributo di tutte le forze politiche, all'approvazione di un testo condiviso. A tale riguardo, fa notare come sia opportuno avviare una riflessione sul criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, nei termini in cui è delineato dall'attuale disciplina in tema di legittima difesa. Reputa, infatti, che detto criterio debba essere interpretato ed applicato in modo più flessibile, al fine di garantire una maggiore tutela ai cittadini.

Daniele FARINA (SI-SEL), nel sottolineare che la modifica all'istituto della legittima difesa non è né necessaria, né tantomeno urgente, richiama l'attenzione sul rischio che eventuali interventi legislativi, in senso espansivo, possano determinare un incremento delle licenze di trasporto di armi per uso sportivo, di fatto

assecondando, con il pretesto di garantire una più efficace tutela ai cittadini, inconfessabili interessi di specifiche *lobby*.

Andrea MAESTRI (Misto) concorda con il collega Daniele Farina, manifestando netta contrarietà sul merito del provvedimento.

Carlo SARRO (FI-PdL), nel dissentire dalle opinioni testé espresse dai colleghi Daniele Farina e Maestri, ritiene che quello in discussione rappresenti un tema che desta rilevante allarme e preoccupazione nei cittadini. A tale proposito, ritiene necessario che il Parlamento, sia pure in modo equilibrato, fornisca rapide ed adeguate risposte.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia la necessità di garantire che anche i provvedimenti presentati dai gruppi di opposizione siano esaminati dalla Commissione. Per tali ragioni, concorda in ordine alla necessità di prevedere tempi rapidi di esame delle proposte di legge in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta del relatore Molteni e dell'orientamento espresso nel corso del dibattito dai gruppi parlamentari, evidenzia come sia necessario pervenire all'adozione di un testo base, in riferimento al quale andrà fissato il termine per la presentazione di proposte emendative.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, fa notare come la Commissione potrebbe procedere, all'adozione del testo base già nella seduta programmata per la giornata di domani.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda, a tale proposito, che sono stati nominati due relatori, i deputati Ermini e Molteni, per cui è necessario che costoro presentino una proposta di testo base da sottoporre alla Commissione. Rammenta che le proposte di legge in titolo sono state poste all'ordine del giorno della Commis-

sione sia nella seduta di domani, sia in quella del prossimo giovedì.

Nicola MOLteni (LNA), *relatore*, preannuncia che da parte sua sarà proposta come testo base la proposta di legge C. 3777 a sua firma.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ricordato che sono stati nominati due relatori in merito ai provvedimenti in esame, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 4220 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver preso atto che nessuno intende intervenire, avverte che nel corso di questa settimana si concluderà l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.15.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

C. 3671-ter Governo ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza », nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

In proposito, rammenta che il provvedimento in discussione deriva dallo stralcio dell'originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la « Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza », presentato alla Camera dei deputati l'11 marzo 2016.

Evidenzia che la Commissione Giustizia, assegnataria del disegno di legge A.C. 3671 in sede referente, ha rappresentato la richiesta di procedere allo stralcio dell'articolo 15 del predetto disegno di legge, inerente la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, al fine di farlo procedere in abbinamento alla proposta di legge A.C. 865 Abrignani, vertente sulla stessa materia.

Rammenta che la proposta di legge A.C. 865 era stata, infatti, inizialmente assegnata alla X Commissione in sede referente il 12 marzo 2014 e l'esame in quella sede è iniziato il 1° ottobre 2015. Il provvedimento, coinvolgendo anche le competenze della Commissione II Giustizia, è stato poi assegnato alle Commissioni riunite II e X in sede referente il 9 ottobre 2015. Le Commissioni riunite hanno successivamente sospeso l'esame dell'A.C. 865 in attesa della presentazione del preannunciato disegno di legge del Governo sulla riforma delle procedure concorsuali, che avrebbe contenuto anche una parte relativa alla disciplina dell'amministrazione straordinaria. Il disegno di legge del Governo (A.C. 3671) è stato presentato alla Camera l'11 marzo 2016 e assegnato alla II Commissione in sede referente il 31 marzo 2016. Nel corso dell'esame dell'A.C. 3671, nella seduta del 12 maggio 2016, la

Il Commissione ha approvato la proposta della Presidente di richiedere all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 15. Nella seduta del 18 maggio 2016, l'Aula ha, pertanto, deliberato lo stralcio.

Fa presente che il disegno di legge risultante dal suddetto stralcio, A.C. 3671-ter con il titolo: «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza», è assegnato alla X Commissione, in sede referente. Conseguentemente all'assegnazione alla X Commissione dell'A.C. 3671-ter, la proposta di legge A.C. 865 Abrignani, vertente sulla stessa materia, è stata nuovamente assegnata in sede referente in via esclusiva alla X Commissione, il 15 luglio 2016.

Ciò premesso, in riferimento ai contenuti del provvedimento in discussione, segnala che lo stesso, enunciando i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, persegue l'obiettivo di ricondurre tale istituto, la cui disciplina è attualmente frammentata in una pluralità di interventi legislativi, ad un quadro di regole generali comuni. Lo sforzo maggiore della riforma è dunque quello di coerenza sistematica, per unificare una disciplina, che fin dalla legge n. 95 del 1979, si è stratificata su leggi diverse, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale.

Segnala, in particolare, che tra i principi e criteri direttivi, stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento, cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della predetta delega, è prevista, in primo luogo, l'introduzione di un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo

economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale (lettera *a*). In secondo luogo (lettera *b*)), è prevista l'individuazione dei requisiti di accesso alla procedura, con riguardo all'esistenza congiunta di una serie di presupposti quali: uno stato di insolvenza; un rilevante profilo dimensionale, da commisurare alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi; un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese; concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

Rammenta che viene, inoltre, stabilito che: l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa (lettera *c*)); sia disciplinata l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura (lettera *d*)); il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda, accertata la sussistenza dei sopra indicati presupposti di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria, dichiarerà lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura stessa, nominando un giudice delegato (lettera *e*)).

Evidenzia che particolari principi e criteri direttivi sono previsti in tema di nomina del commissario straordinario (lettera *f*). In proposito, si prevede che: il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale com-

plexità, tre commissari straordinari, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti nell'istituendo albo dei commissari straordinari, da regolamentare con la predeterminazione dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse; tra i requisiti per la nomina a commissario straordinario, debbano essere individuati l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa e l'aver maturato una specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi; lo stesso soggetto non possa essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati; per i commissari straordinari debba essere stabilito il divieto, sanzionabile con la revoca dall'incarico, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi.

Osserva che si prevede altresì che il commissario straordinario possa essere successivamente revocato, per giusta causa, dallo stesso Ministro, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza (lettera *g*) e che siano stabiliti criteri e modalità di remunerazione dello stesso che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata (lettera *i*). Tali criteri dovranno essere parametrati, secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa, all'attivo realizzato e al passivo accertato, nel rispetto dei tetti stabiliti per le altre procedure concorsuali, nonché al fatturato realizzato durante l'esercizio dell'impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per i compensi degli amministratori delle società pubbliche non quotate.

Rammenta che ulteriori principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento, sono volti a prevedere: che l'utilizzo degli ammortiz-

zatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali (lettera *h*); che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e in considerazione del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali ovvero, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria; in alternativa, che il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale (lettera *l*); che per le società quotate in mercati regolamentati, per le imprese di maggiore dimensione, nonché per le quelle operanti nei servizi pubblici essenziali, il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario. In tal caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, conferma entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima (lettera *m*); che le imprese oggetto di confisca ai sensi a decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, siano ammesse all'amministrazione straordinaria anche in mancanza dei requisiti di cui lettere *a*) e *b*) già richiamate (lettera *n*). In stretta relazione

con le indicate esigenze di tutela dei creditori, rimane la previsione di un comitato di sorveglianza, nominato dal Ministro, di cui fanno parte anche i creditori nominati invece dal Tribunale. Il predetto comitato è chiamato a vigilare sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive di recupero economico dell'impresa (lettera o)).

Fa presente che in tale prospettiva, si prevede che, unitamente al commissario straordinario, anche il comitato di sorveglianza, oltre che «una percentuale non irrisoria» di creditori, possa chiedere al tribunale la conversione della procedura in liquidazione giudiziale (lettera r)).

Rammenta che si dispone, infine, che: debbano essere disciplinate le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare: 1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti; 2) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; 3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore (lettera p)); il programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, sia in termini di contenuti

che di durata, debba essere attuato in modo flessibile, in base alle caratteristiche dell'impresa e dei mercati in cui opera, a tal fine richiamandosi la disciplina speciale di cui agli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge n. 347 del 2003 (lettera q)); debba essere disciplinato l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria, anche sulla base di proposte concorrenti (lettera s); per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi di impresa, trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale (lettera t)).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 32 |
|------------------|----|

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144 approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).*

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 33 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Esame e rinvio</i>) | 33 |
| Proposta di nomina del generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 100 (<i>Esame e rinvio</i>) | 43 |

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 396.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, nell'introdurre l'esame, avvisa che,

data l'ampiezza del provvedimento, la complessità tecnica della materia e il grado di dettaglio degli istituti incisi, si limiterà in questa fase a una relazione abbastanza analitica ma comunque meramente riassuntiva dei contenuti dello schema di decreto legislativo, senza entrare nel merito delle valutazioni politiche, che potranno essere svolte successivamente.

Il decreto legislativo il cui schema è da oggi all'esame della Commissione è stato adottato dal Governo in attuazione della delega legislativa conferitagli dal decreto-legge n. 185 del 2015, che a tal fine ha introdotto una norma specifica nella legge Di Paola (legge n. 244 del 2012). Con la delega in questione il Governo è stato chiamato a realizzare l'equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia. Queste ultime sono a loro volta oggetto di un'altra delega, anch'essa finalizzata al loro riordino: cioè quella prevista dalla legge n. 124 del 2015 (cosiddetta delega « Madia »). Sebbene le due deleghe abbiano termini di esercizio diversi, il Governo ha scelto di esercitarle insieme, in ragione del fatto che, come detto, si tratta da una parte di rivedere l'ordinamento delle Forze di polizia e dall'altra di realizzare l'equiordinazione tra queste ultime

e le Forze armate. Come noto, la Commissione ha già iniziato, martedì scorso, congiuntamente con la I Commissione, l'esame dello schema di decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia (atto del Governo n. 395).

Lo schema di cui inizia oggi l'esame oggi reca principalmente modifiche e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Prima di entrare nel dettaglio, ricorda – traendo spunto dalla relazione del Governo allegata al provvedimento – i punti qualificanti della riforma. Per quanto riguarda gli ufficiali, vanno ricordati l'istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale; la modifica della permanenza nei gradi; un nuovo trattamento economico, in particolare dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori, e il connesso superamento dell'attuale trattamento economico della cosiddetta « omogeneizzazione ». Per i sottufficiali e i graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente; introduce un nuovo sistema di avanzamento « a scelta, per terzi » per il grado di primo maresciallo; prevede la riduzione delle permanenze nei gradi di caporal maggiore capo (un anno in meno), di sergente (2 anni in meno) e di sergente maggiore (3 anni in meno). Anche per sottufficiali e graduati è prevista una revisione di funzioni e compiti con connessa revisione dei parametri stipendiali. Viene specificato che lo sviluppo della carriera del ruolo marescialli è « direttivo », mentre quello dei ruoli sergenti e graduati è « esecutivo ». Sono previste disposizioni di raccordo e coordinamento – anche per la gestione del regime transitorio – in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento. Vengono inoltre ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore.

Venendo all'articolato, il provvedimento è strutturato su 12 articoli.

L'articolo 1 contiene disposizioni comuni a più categorie del personale mili-

tare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, viene delineata per gli ufficiali una carriera a sviluppo dirigenziale unitario. Vengono elencate in generale le funzioni cui sono preposti gli ufficiali, i quali sono distinti in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori. In sostanza, viene delineata nel suo percorso l'intera carriera di ufficiale, dal grado di sottotenente a quello di generale o gradi corrispondenti delle varie Forze armate. Lo stesso è fatto per la categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli di marescialli e sergenti. Per i marescialli viene prescritto il conseguimento della laurea. Viene precisato che gli uni hanno carriera a sviluppo direttivo e gli altri a sviluppo esecutivo. Per ciascuna categoria viene specificata la successione dei gradi. Per i gradi apicali di entrambi i ruoli viene prevista l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta. Lo stesso, infine, è fatto per la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto). Si specifica che lo sviluppo di carriera di questi ultimi è esecutivo. Si aggiungono i militari di truppa, che comprendono i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanziari, frequentatori delle Accademie o scuole militari, eccetera). I nuovi gradi e qualifiche dell'ordinamento militare sono aggiornati in corrispondenza con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile.

È specificato che in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, il personale militare in servizio, che in quanto tale è già riconosciuto idoneo al servizio militare incondizionato, non sarà sottoposto alla misurazione dei parametri fisici, come previsto per i nuovi reclutamenti. Sono previste misure per consentire alle Forze armate di incrementare i re-

clutamenti annuali nei ruoli iniziali se questo occorre a causa di esigenze funzionali specifiche. In sostanza si fa in modo che le Forze armate dispongano di un adeguato bacino di graduati e di militari di truppa dal quale attingere per fare fronte a straordinarie necessità, come il soccorso alle popolazioni civili in caso di calamità e catastrofi naturali. Per sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare vengono previste, oltre alle categorie e specialità, anche le « qualificazioni ».

In materia di detrazione di anzianità, è previsto che gli effetti della detrazione di anzianità operata a qualsiasi titolo sul grado vengano estesi anche a valere sulla decorrenza della qualifica posseduta. Viene, altresì, previsto che i periodi di congedo straordinario, cosiddetti congedi parentali (di cui all'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001) siano computati nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera. In questo modo si vogliono armonizzare i principi ispiratori del sistema di avanzamento del personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando disparità di trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego, soprattutto a danno del personale femminile.

È prevista la sospensione della procedura di transito nei ruoli del personale civile per il personale militare non idoneo che sia sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego per qualsiasi causa. È previsto l'annullamento della procedura di transito nel caso in cui i procedimenti si concludano con esito sfavorevole per l'interessato ovvero con un provvedimento disciplinare di stato definitivo oppure nel caso in cui la sospensione dall'impiego non venga revocata. In questo modo si colma un vuoto normativo che consentiva al personale militare, in costanza di procedimento disciplinare di stato, di transitare effettivamente all'impiego civile. È prevista l'adozione di tabelle di corrispon-

denza per il transito nell'impiego civile del personale non dirigente, in linea con i principi di equiordinazione. Viene prevista, per tutto il personale militare collocato in ausiliaria, la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, così superando la differenziazione legata all'età anagrafica. Si vuole in questo modo assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e che per questo oggi permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 anni invece di 5).

Il nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevede la possibilità per questi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell'Arma dei carabinieri.

È prevista la promozione al grado superiore, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per determinate cause. La promozione non è prevista per coloro che già rivestono il grado apicale della categoria d'appartenenza ed è subordinata all'assenza di profili di demerito nell'ultimo quinquennio di servizio.

L'articolo 2 reca disposizioni di riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali. In particolare, in coerenza con il nuovo assetto della categoria degli ufficiali, l'esercizio del potere di spesa viene esteso a tutti gli ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando o direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa. A parte questo, viene innalzato a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali: questo allo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età con

quello previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i ruoli speciali.

Vengono poi aggiornate le figure professionali del capitano di lungo corso e del capitano di macchina, sostituendole con quelle di primo ufficiale di coperta e primo ufficiale di macchina. La materia dei titoli professionali marittimi, infatti, era disciplinata dal codice della navigazione e dal relativo regolamento attuativo, ma negli anni è stata rivista. Attualmente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 prevede rispettivamente la figura professionale di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT1 e primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW.

Viene poi elevato a 35 anni il limite di età e prescritto il possesso almeno della laurea (triennale) per l'arruolamento come ufficiali del ruolo speciale. Potranno accedere alla categoria anche i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che abbiano determinati requisiti. Il concorso nei ruoli speciali viene aperto in forma stabile anche ai graduati (ruolo volontari in servizio permanente).

Viene consentito di alimentare il ruolo speciale anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della laurea triennale in deroga ai limiti di età del codice e comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. Viene innalzato al trentacinquesimo anno di età il limite per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli speciali, ossia banditi in caso di vacanza di particolari posizioni organiche. Lo scopo è di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche (medicina e chirurgia, fisica, chimica, eccetera) le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso della sola laurea.

Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Forze armate sono esentati dal requisito della laurea prescritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per il reclutamento di capitani e gradi corri-

spondenti in servizio permanente nel ruolo speciale. Il regime derogatorio, che comunque prevede il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è giustificato dal fatto che si tratta di militari altamente specializzati in possesso di brevetto di pilota o di navigatore militare che hanno prestato servizio per almeno undici anni.

Viene regolata l'ipotesi di mancato superamento degli studi accademici o mancato conseguimento del diploma di laurea per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica militare. Le categorie destinatarie del collocamento degli ufficiali in soprannumero vengono ampliate fino a un massimo di 155 unità e vi sono inclusi gli ufficiali impiegati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche all'estero in qualità di addetti militari e l'ufficiale generale designato come consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Viene previsto l'inserimento nell'aliquota di valutazione dei contrammiragli del neocostituito corpo del Genio della Marina, introdotto con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, che prevede per il corpo tre specialità caratterizzanti: genio navale, armi navali e infrastrutture. Dal grado di contrammiraglio gli ufficiali sono ora inclusi in un'unica aliquota di valutazione secondo l'ordine di anzianità posseduta prima della costituzione del Corpo, al fine di consentire una valutazione dalla quale discenda un'unica graduatoria di merito.

Per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza armata di appartenenza, è previsto un sistema di ricostruzione di carriera che tiene conto degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio presso le altre amministrazioni. La disposizione mira a garantire parità di trattamento ed equiordinazione con il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.

Viene riformato l'avanzamento del maestro direttore della banda musicale, prevedendo il grado di colonnello, mentre per il maestro vicedirettore della banda musicale viene fissato come livello apicale il

grado di maggiore; quest'ultimo viene previsto che venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché di due.

L'articolo 3 reca disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all'avanzamento degli ufficiali. Fino al 2022 e in deroga alla normativa prevista a regime, per la partecipazione al concorso per il ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti è previsto il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché del titolo di laurea. Una disciplina transitoria – dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2019 – è dettata per la formazione delle aliquote degli ufficiali al fine di armonizzare il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime attraverso un sistema di compensazione tale da consentire dal 2020 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina. È prevista una disciplina transitoria per l'avanzamento degli ufficiali della Marina tenuto conto delle particolarità degli obblighi di imbarco o comando della Marina rispetto alle altre Forze armate. In particolare, sono regolati i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l'avanzamento di questi ufficiali.

Viene poi disciplinata in via transitoria la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado superiore.

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli. Nello specifico, vengono introdotti il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di « primo luogotenente » per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, quella di « luogotenente carica speciale » per l'Arma dei carabinieri, e di « luogotenente cariche speciali » per la Guardia di finanza, nonché la « qualifica speciale » per i sergenti maggiori capi e i gradi corrispondenti. Vengono specificate le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno, al ruolo dei marescialli.

Vengono ridefinite le funzioni del personale del ruolo marescialli in modo da tenere conto dell'istituzione del grado di luogotenente quale livello apicale del ruolo marescialli e della qualifica di primo luogotenente.

Ancora, in materia di ferme ulteriori, viene previsto un ulteriore vincolo di cinque anni anche per coloro che frequentano corsi di qualificazione per controllore del traffico aereo, nonché altri cicli didattici di durata non inferiore ad otto mesi o non inferiore a sei mesi se effettuati all'estero.

In tema di commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, sono previste modifiche per tenere conto dei nuovi ruoli, anche al fine di prevedere la possibilità di costituire ulteriori sottocommissioni subordinate e funzionali a quella principale per le tre Forze armate. Sono, inoltre, disciplinate le modalità di avanzamento dei sottufficiali che siano stati esclusi dalle relative aliquote di valutazione a causa di impedimenti stabiliti dal codice e per i quali siano successivamente venute meno le cause di esclusione. Viene in tal modo uniformato il trattamento con quello già previsto per gli ufficiali. Per inciso, non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di ministro o di sottosegretario di Stato e non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Viene estesa anche ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti. Per l'avanzamento a primo maresciallo viene prescritto il possesso almeno della laurea: la relazione del Governo precisa che si fa riferimento alla

laurea «almeno triennale». Viene ridefinita l'articolazione della carriera dei marescialli, per tenere conto del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente. Conseguentemente, vengono riviste le modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli e viene nel contempo eliminata la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo.

Per quanto riguarda, invece, i periodi di permanenza nel grado di maresciallo capo e nei gradi corrispondenti ai fini dell'avanzamento al grado di primo maresciallo, le modifiche sono volte a contemplare anche il periodo di permanenza minima ai fini dell'avanzamento al grado di luogotenente. Tale periodo è fissato in un minimo di otto anni di permanenza nel grado, analogamente a quanto attualmente previsto per l'avanzamento al grado di primo maresciallo. Viene altresì ridisciplinato l'avanzamento al grado di luogotenente. Sono dettate disposizioni in materia di attribuzione del grado di luogotenente ai primi marescialli, in particolare in merito ai requisiti. Tra l'altro è richiesta una valutazione caratteristica dell'ultimo triennio non inferiore a eccellente e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio. Anche in questo caso sono previste modalità di avanzamento per i militari esclusi dalle aliquote di valutazione a causa di impedimenti previsti dal codice e per i quali successivamente siano venute meno le cause di esclusione. In materia di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, è stabilito in 8 anni il periodo di permanenza nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente.

L'articolo 5 definisce un regime transitorio del reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale del ruolo dei marescialli. Nello specifico, è previsto per il 2018 il bando di un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di questi sottufficiali. Il concorso sarà riservato al solo personale militare appartenente ai ruoli dei sergenti e volontari in servizio permanente effettivo arruolati ai sensi della legge n. 958 del 1986 e successivamente transitato in ser-

vizio permanente. Sono fissati i requisiti per la partecipazione al concorso. Quanto all'età, si prevede che la partecipazione possa avvenire anche in deroga ai vigenti limiti per il personale in servizio al 31 dicembre 2016. Le modalità transitorie di avanzamento al grado di primo maresciallo oggi previste dal codice vengono tenute ferme fino solo al 2016, anziché al 2020 come attualmente previsto, in considerazione del fatto che dal 2017 subentrerà il nuovo sistema a regime.

Quanto all'avanzamento al grado di primo maresciallo, si prevede che, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avvenga a scelta e per concorso per titoli di servizio ed esami. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami viene riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso viene consentita per non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

In materia di assunzione del grado di luogotenente, è previsto il riconoscimento, a partire dal 1° gennaio 2017, del grado in questione ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente, con il mantenimento dell'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica. Ulteriori disposizioni regolano l'inserimento in un'aliquota straordinaria formata alla data del 1° gennaio 2017 di alcune categorie di marescialli.

Vengono poi dettate disposizioni transitorie per l'attribuzione ai luogotenenti della qualifica di primo luogotenente, con decorrenza dal 1° ottobre 2017. In particolare, sono stabiliti i periodi di permanenza minima nel grado ai fini del conferimento della predetta qualifica.

Per i primi marescialli che alla data del 1° gennaio 2016 abbiano maturato quattordici anni di permanenza minima nel grado è previsto il conferimento della

qualifica di luogotenente, previa valutazione dei requisiti. Un apposito decreto dirigenziale dovrà determinare, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica in esame.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. Attualmente il codice prevede che il reclutamento nei ruoli dei sergenti e sovrintendenti, secondo i posti disponibili in organico, avvenga mediante concorsi interni, riservati fino al 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale di ciascun ruolo e fino al 30 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado. La novella proposta modifica queste percentuali al fine di riservare agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate il limite minimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami e agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo il limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli. Il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti può essere destinato, al termine del corso di formazione, alla sede di servizio di provenienza o in altre sedi di preferenza.

Per il grado apicale del ruolo dei sergenti con « qualifica speciale » sono previsti profili di maggiore responsabilità e operatività. In particolare, si prevede che i sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti con qualifica speciale possano ricoprire specifici incarichi di maggiore responsabilità e più intenso impegno operativo, possano essere i diretti collaboratori di superiori gerarchici e possano sostituirli in caso di loro impedimento o assenza, svolgano funzioni di indirizzo o coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta, assolvano in autonomia inca-

rici di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità, e così via.

È previsto che ai sergenti maggiore capo e ai gradi corrispondenti possa essere conferita la « qualifica speciale ». Vengono ridotti i periodi di permanenza per l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni. Vengono definiti i requisiti per l'attribuzione della « qualifica speciale » ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate e ne sono disciplinate le modalità di conferimento. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano la mancanza degli impedimenti stabiliti dal codice, la qualifica di almeno « superiore alla media » o giudizio equivalente nell'ultimo triennio, l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio. Viene anche in questo caso prevista l'applicabilità delle disposizioni in materia di rinnovazione del giudizio di avanzamento a favore del personale escluso dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti.

L'articolo 7 contiene disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all'avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. Viene prevista una disciplina transitoria per salvaguardare i concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017, già in atto all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, per il reclutamento nei ruoli del marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. Viene prevista la graduale applicazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino. È previsto l'inquadramento dei sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità necessaria per il conferimento della « qualifica speciale » e l'armonizzazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima. Sono stabiliti i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini

della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo con quattro anni di anzianità.

L'articolo 8, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale appartenente alle categorie dei graduati e militari di truppa. A tal fine viene prevista l'attribuzione della nuova «qualifica speciale» per i caporal-maggiori capi scelti. In questo modo la successione dei gradi del personale militare del ruolo dei volontari in servizio permanente viene allineata a quella degli omologhi ruoli delle Forze di polizia, per i quali viene introdotta un'analoga qualifica. Viene poi previsto il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche, fondamentali per il mantenimento dell'elevata valenza operativa delle Forze armate. La possibilità di bandire concorsi mediante una procedura *ad hoc* garantisce la capacità di attivare il reclutamento in qualsiasi momento per fronteggiare particolari esigenze. Vengono definiti i profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con «qualifica speciale». Sono previste ulteriori ipotesi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma nel caso in cui si verifichi il mancato superamento di corsi basici di formazione o la perdita dell'idoneità fisiopsico-attitudinale. Sono ridotti i periodi di permanenza per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia.

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria dei graduati.

È previsto che per il 2017 le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti siano conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative espressamente indicate in

riferimento a permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti. È precisato che i caporal maggiori capo sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo. Ai caporal maggiori capo scelto e gradi corrispondenti che al 31 dicembre 2016 hanno già compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovino in condizioni ostative è attribuita la qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Ai caporal maggiori capo scelto e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nel caso precedente la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

L'articolo 10 reca disposizioni concernenti il trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare. Lo scopo è adeguare il sistema parametrico in seguito alle nuove progressioni di carriera con particolare riferimento al grado di luogotenente, alla qualifica di primo luogotenente e alle qualifiche speciali per i gradi di sergente maggiore capo e caporal maggiore capo scelto. In sintesi viene rivisto il sistema parametrico con l'inserimento di un parametro stipendiale per il primo luogotenente, per il sergente maggiore capo qualifica speciale, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale. Viene, altresì, prevista la maturazione del parametro stipendiale correlato all'anzianità nel grado di sergente maggiore capo dopo 4 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente erano 8 anni) e la maturazione del parametro correlato all'anzianità nel grado di caporal maggiore capo scelto dopo 5 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente erano 8 anni). Infine è disposta la revisione complessiva dei parametri attribuiti ad ogni grado o qualifica. In apposita tabella sono riportati i nuovi parametri e per ogni grado o qualifica economica l'incremento unitario per l'interessato e l'onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione derivante dall'incremento parametrico. Nella

stessa tabella sono riportati gli effetti che l'incremento parametrico ha sugli emolumenti corrisposti al personale volontario in ferma prefissata, la cui paga è calcolata in misura percentuale rispetto a quella prevista per il primo caporal maggiore. Nello specifico, viene definita la retribuzione base dei volontari in ferma prefissata, dei volontari in rafferma annuale e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

Viene applicata ai maggiori e ai tenenti colonnelli il divieto, previsto per i colonnelli e i generali in servizio, di percepire oltre allo stipendio indennità, proventi o compensi a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione. Sono definiti gli importi degli stipendi annui lordi degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, in relazione al grado e all'anzianità posseduti, superando la dinamica della omogeneizzazione stipendiale. Parimenti sono definiti gli importi annui lordi dell'indennità integrativa speciale per gli ufficiali generali e ufficiali superiori. È precisato che le misure di indennità integrativa speciale hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Sono ridefinite le norme in materia di trattamento economico, assicurando una gradualità idonea a mantenere la verticalizzazione degli inquadramenti stipendiali senza determinare scavalcamenti in caso di promozione e per garantire l'equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia.

Viene regolato il meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti. Il meccanismo di progressione non si applica al compimento dei 23 anni dalla nomina a ufficiale per i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli, ma soltanto successivamente al compimento del 25° anno dalla nomina a ufficiale o aspirante.

Sono state adeguate le disposizioni in tema di scatti per l'invalidità di servizio e

di scatti demografici per il personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali. Viene rideterminato l'assegno pensionabile per ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate, in relazione al grado e all'anzianità. Vengono definite le modalità e i criteri per l'attribuzione delle indennità di posizione riservate ai generali, ai generali di corpo d'armata o divisione e ai gradi corrispondenti, i cui importi è previsto siano aggiornati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello dell'economia e delle finanze. L'assegno pensionabile è stato rideterminato nel suo valore in relazione al grado e all'anzianità da ufficiale in considerazione della nuova architettura delle posizioni economiche. I valori annui lordi sono riportati in apposita tabella. L'indennità perequativa e l'assegno di valorizzazione dirigenziale sono abrogati e sostituiti con la nuova « indennità dirigenziale ». La nuova indennità dirigenziale conferma i valori oggi vigenti dell'indennità perequativa per gradi di generale di brigata e di colonnello, mentre prevede importi differenziati in modo verticale in relazione ai gradi di maggiore e tenente colonnello. Gli importi della nuova indennità sono riportati in apposita tabella.

Vengono definite le misure dell'indennità operativa di base da attribuire agli ufficiali generali e superiori, la quale costituisce la base di calcolo per tutte le altre indennità operative. Viene riconosciuta l'applicabilità agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle disposizioni in materia di missioni e di trasferimento. In particolare, è confermato che il personale appartenente alle amministrazioni statali in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale, fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

Sono state adeguate le disposizioni in tema di assegni per il nucleo familiare e in tema di compenso per lavoro straordinario.

Viene istituito un fondo finalizzato all'attribuzione di « misure alternative al compenso per lavoro straordinario ». Il fondo è diretto anche ad alimentare eventuali integrazioni al trattamento economico accessorio legate alla produttività.

In materia di ausiliaria viene estesa alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del « moltiplicatore », già prevista per le Forze di polizia a ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria. In pratica, per il personale militare avente i requisiti, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

Dal 1° gennaio 2018 vengono estesi ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate alcuni adeguamenti economici previsti per i colonnelli e i generali. Il meccanismo della omogeneizzazione stipendiale di cui all'articolo 5 della legge n. 231 del 1990 viene escluso con riferimento ai livelli di maggiore e tenente colonnello: ciò in conseguenza della completa revisione del trattamento economico del personale militare inserito nella carriera dirigenziale. Vengono determinati i parametri stipendiali correlati ai nuovi gradi e alle nuove qualifiche del personale militare, ad esclusione degli ufficiali generali e ufficiali superiori, i quali sono destinatari del trattamento economico dirigenziale.

Dal 1° ottobre 2017 è rideterminato l'ammontare mensile lordo dell'importo aggiuntivo pensionabile in favore del personale militare con grado o qualifica apicale e con una determinata anzianità nel grado delle categorie dei sottufficiali e graduati, con il che si dà vita a un riconoscimento economico a favore di questi ultimi. Sono previsti, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, nuovi compensi per il lavoro straordinario feriale, notturno o festivo e notturno festivo per il

caporal maggior capo scelto con cinque anni di anzianità di grado, per il sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità di grado e per il primo luogotenente.

Viene altresì rideterminato, dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale annuo lordo per il grado di luogotenente in base agli anni di servizio (17, 27, 32), nonché dal 1° gennaio 2018 la misura annua lorda dell'assegno funzionale in favore dei capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dalla nomina a ufficiale. Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2017, si applica una nuova misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base per il grado di luogotenente. Sono inoltre rivisti l'ammontare mensile lordo dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per gli stabilimenti militari di pena prevista per i luogotenenti e l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia per il grado di luogotenente (III fascia); gli importi giornalieri del compenso forfettario di impiego per il grado di luogotenente, con un importo maggiorato per il sabato e la domenica. Viene soppresso l'assegno di valorizzazione dirigenziale.

Il contributo straordinario di 80 euro mensili per il personale militare non destinatario di trattamento economico dirigenziale, introdotto dalla legge di stabilità 2016, cessa di essere corrisposto dal 30 settembre 2017. Alla medesima data è corrisposto ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonché agli ufficiali con meno di tredici anni dalla nomina a ufficiale un assegno lordo *una tantum* di 350 euro. Al riguardo ricorda che la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 365) ha previsto la destinazione di parte delle risorse del Fondo per il pubblico impiego all'incremento dal 2017 del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni della legge delega Madia n. 124 del 2015 sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle Forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non-

ché – ai sensi della legge n. 244 del 2012 – per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In alternativa, la legge di bilancio prevede la destinazione di tali risorse al finanziamento della proroga per il 2017 del contributo straordinario di 960 euro annui sopra ricordati.

L'articolo 11 reca norme transitorie di coordinamento e finali. In particolare, a decorrere dal 2017 è previsto l'adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate attraverso una riduzione complessiva pari a 1.498 unità, nei termini individuati in dettaglio da un'apposita tabella. L'adeguamento ha lo scopo di garantire un risparmio il cui ammontare è destinato per metà a integrazione della copertura finanziaria del provvedimento e per l'altra metà ad appositi fondi da ripartire con decreto ministeriale.

Viene riconosciuto un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi incrementi economici derivanti dal provvedimento in esame a favore del personale militare che per effetto delle nuove norme si trovi a percepire un trattamento economico inferiore rispetto a quello precedente. Agli ufficiali che al 1° gennaio 2018 non abbiano maturato un'anzianità di 13 anni dalla nomina a ufficiale è attribuito un assegno personale di riordino di importo lordo mensile pari a 650 euro a decorrere dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina e fino alla promozione a maggiore. Per gli ufficiali in servizio che al 1° gennaio 2018 non abbiano maturato 15 anni dalla nomina è attribuito un assegno di importo lordo mensile pari a 180 euro dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina fino alla promozione a maggiore. Gli assegni hanno effetto sulla tredicesima, sul trattamento ordinario di quiescenza, sulla buonuscita, sull'assegno alimentare e sull'equo indennizzo. Vengono individuati i periodi che possono essere computati ai fini del servizio complessivo da utilizzare per il primo inquadramento stipendiale nel nuovo regime.

Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che consegue il grado di caporal

maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti e di primo maresciallo con qualifica di luogotenente, è attribuito un assegno lordo *una tantum* da corrispondere entro il 31 dicembre 2017, in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado.

L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. Il Ministero dell'economia provvede al monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal provvedimento di riordino e, in caso di scostamento rispetto alle risorse previste, attua una procedura mediante la quale il maggiore onere è portato in riduzione dagli stanziamenti degli stati di previsione della spesa (bilancio) dei dicasteri interessati.

L'articolo 12, infine, dispone in merito alla copertura finanziaria, sulla quale non si sofferma rientrando più propriamente negli ambiti di competenza della Commissione bilancio.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Nomina n. 100.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della nomina in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, ricorda che la nomina è sottoposta al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e che la Commissione

Difesa del Senato si è già pronunciata – con un parere favorevole – lo scorso 15 marzo.

In sostituzione del relatore, deputato Piccolo, impossibilitato a prendere parte alla seduta, riferisce che la procedura per la nomina del Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è stata avviata con la deliberazione del Consiglio dei ministri nella riunione del 23 febbraio 2017.

Ricorda, quindi, che la Cassa di previdenza delle Forze armate è stata istituita nel 2009 al fine di unificare le preesistenti Casse di previdenza dei singoli corpi delle Forze armate, con lo scopo di gestirne i relativi fondi previdenziali. L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della difesa (articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa.

Rammenta, inoltre, che gli articoli da 73 a 80 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) recano la disciplina degli organi direttivi della Cassa, che sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.

I componenti di tutti e tre gli organi svolgono l'attività a titolo gratuito e restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore mandato non rinnovabile.

In particolare, il consiglio di amministrazione è formato da nove militari in servizio attivo rappresentanti le singole categorie di personale di Forza armata, un magistrato contabile, un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale; infine, fa parte del consiglio di amministrazione anche un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale. Per quanto riguarda i nove militari, si tratta di due membri per l'Esercito, due per la Marina, due per

l'Aeronautica e tre per i Carabinieri. Sono previsti, accanto ai nove militari componenti effettivi, anche nove supplenti.

Il Presidente – che è il rappresentante legale della Cassa – risponde del funzionamento di questa al Consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa e deve essere scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione, escluso il rappresentante degli ufficiali in quiescenza.

Nel caso in cui il Presidente sia scelto tra i membri del consiglio di amministrazione appartenenti al personale militare in servizio attivo, l'articolo 77, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prevede che debba essere un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente e che debba essere scelto in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

Da ultimo, evidenzia che nel corso della legislatura la Commissione ha già esaminato due proposte di nomina a presidente della Cassa, in entrambi i casi esprimendo parere favorevole: la prima volta nel 2013, sulla proposta di nomina del Tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito Vincenzo Porrizzo, e la seconda volta, a seguito del pensionamento del generale Porrizzo, nel 2015 sulla proposta di nomina dello stesso Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale, di cui il Governo propone ora la conferma. La nuova nomina, dunque, interviene a meno di tre anni dalla precedente perché nel frattempo, lo scorso 23 ottobre 2016, l'intero Consiglio di amministrazione dell'Ente è scaduto. L'articolo 75 del citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, tuttavia, prevede espressamente la possibilità di rinnovare, per una sola volta, il mandato del presidente.

Quanto alle esperienze del generale Del Casale – sulla cui nomina, come detto, la Commissione si è già espressa favorevol-

mente nel 2015 – evidenza che egli il 22 giugno 2015 ha assunto l'incarico di presidente del Centro alti studi per la Difesa; precedentemente è stato, tra l'altro, comandante del Centro di simulazione e validazione dell'Esercito e comandante dell'Accademia militare di Modena.

Paolo BOLOGNESI (PD) sottolinea l'opportunità di acquisire informazioni sulla gestione dei fondi della Cassa di previdenza delle Forze armate e, a tal fine, suggerisce che, una volta formalizzata la sua nomina a Presidente della Cassa, la Commissione svolga l'audizione del generale Del Casale.

Tatiana BASILIO (M5S) fa presente che l'equilibrio di gestione della Cassa è fonte di grande preoccupazione tra i militari interessati: decine di migliaia di uomini e donne delle Forze armate che servono la Patria e che vedono compromessi i loro risparmi previdenziali. Per dare risposta a queste persone, ha presentato più atti di sindacato ispettivo sul tema, ai quali però non è ancora stata data risposta. In particolare, è diffuso il timore di un possibile dissesto dei conti per più di uno dei fondi amministrati dall'ente: timore acuito dalla Corte dei conti, che ha evidenziato criticità sotto il profilo della gestione finanziaria dei fondi. Si associa, quindi, alla richiesta

del deputato Bolognesi di audire il futuro Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, ricordando di aver già avanzato una richiesta in tal senso in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già concordato sull'opportunità di audire il futuro Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, replicando ai deputati intervenuti, ribadisce quanto già riferito dal sottosegretario Rossi alla Commissione difesa del Senato in sede di esame della proposta di nomina in titolo, vale a dire che la gestione dei fondi della Cassa è al momento in equilibrio finanziario e che allo stato non vi sono criticità, anche se non si esclude che potrebbero prodursene per effetto della riduzione del personale fissata come obiettivo dalla legge n. 244 del 2012.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) | 46 |
| Sui lavori della Commissione | 72 |
| AVVERTENZA | 73 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.50.

DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Evi-

denza che la Commissione bilancio ha già esaminato nella seduta del 28 febbraio 2017 il provvedimento, nel testo originario, esprimendo sullo stesso, nella seduta dell'8 marzo scorso, parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione. Ricorda che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica. Segnala che la Commissione di merito – VIII Commissione Ambiente – ha apportato modifiche ed integrazioni al testo, nel corso dell'esame svolto in sede referente, e che alcuni degli emendamenti approvati sono corredati di relazioni tecniche. Evidenzia che sono state recepite le condizioni contenute nel citato parere della Commissione bilancio.

In merito all'articolo 1, comma 1, che reca disposizioni sulla microzonazione sismica di III livello, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica.

Stante tuttavia la pluralità di interventi concomitanti da effettuare a valere sulle risorse della contabilità speciale, ritiene che sarebbe utile disporre, ai fini della valutazione della congruità delle

risorse disponibili, di un quadro riassuntivo degli interventi ancora da finanziare sulla base delle norme previgenti e di quelli da effettuare in base al provvedimento in esame nonché dei mezzi finanziari a tal fine utilizzabili. Nell'ambito dei predetti interventi occorrerebbe inoltre distinguere le misure di carattere obbligatorio o comunque necessarie, dagli altri interventi che, non avendo tali caratteristiche, sono modulabili nel quadro delle risorse disponibili.

Riguardo all'articolo 1, comma 1-*bis*, che reca norme sul pagamento di anticipazioni sui lavori di ricostruzione, pur rilevando che alla disposizione del codice appalti – articolo 35, comma 18 –, di cui si prevede l'applicazione anche agli interventi relativi al sisma dell'Abruzzo del 2009, non sono stati ascritti effetti onerosi, ritiene che andrebbero precisati i profili applicativi delle disposizioni in esame, che sembrano riguardare interventi già in corso. Potrebbero pertanto ravvisarsi effetti di carattere retroattivo o comunque su interventi già in corso, rispetto ai quali appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di escludere effetti onerosi, in particolare sui saldi di cassa.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, lettera *0a*), che reca disposizioni sul ripristino della sentieristica nelle aree terremotate, non ha osservazioni da formulare, considerato che la realizzazione degli interventi avviene comunque nel limite delle risorse disponibili.

In merito all'articolo 1, comma 2, lettera *a-bis*), recante norme sull'impiego di professionisti per le attività di progettazione della ricostruzione nelle zone terremotate, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che gli affidamenti possano essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili per le finalità in esame.

Riguardo all'articolo 1, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, che recano norme sul sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere configurato quale limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2017 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e favorirne la ripresa delle attività sociali ed economiche.

Al riguardo, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2017-2019, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla gestione, dal funzionamento e dalle nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dal miglioramento dei servizi resi all'utenza, pari a 3 milioni di euro per il 2017 e a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, reca le necessarie disponibilità.

Inoltre, con riferimento all'autorizzazione di spesa da cui derivano i predetti maggiori oneri, contenuta al comma 2-*bis*, segnala la necessità di precisare che l'onere autorizzato riveste, a regime, carattere annuale.

In merito all'articolo 1, comma 2-*quinqüies*, recante disposizioni sulla riapertura delle chiese, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, secondo la quale la realizzazione degli interventi avviene comunque nel limite delle risorse disponibili. Rileva peraltro che tale riferimento al limite delle risorse disponibili non sembra emergere con chiarezza dal tenore della novella legislativa in esame.

Riguardo all'articolo 1, comma 2-*sexies*, che reca disposizioni sulla notificazione delle ordinanze di demolizione, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme presentano carattere procedurale.

Per quanto concerne l'articolo 2, che reca ulteriori disposizioni in materia di strutture di emergenza, con riferimento

alle modifiche di cui ai commi 1 e 2, non ha osservazioni da formulare, atteso che le norme presentano carattere procedurale, intervenendo sugli aspetti procedurali relativi agli interventi da realizzare nell'ambito di risorse già stanziare.

Per quanto attiene al comma 3-*bis*, non ha altresì osservazioni da formulare, atteso che le modifiche apportate all'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009 si configurano come una finalizzazione aggiuntiva – ma comunque eventuale – nell'ambito di risorse già stanziare a legislazione vigente e configurate quale limite di spesa ai fini della realizzazione dei previsti interventi.

Riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera *0a*), sui criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che alla concessione dei contributi riferiti agli interventi di ricostruzione degli impianti possa comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse già stanziare in base alla normativa vigente.

In merito all'articolo 3, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, che recano disposizioni sui contributi per la ricostruzione e sulle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura procedurale delle disposizioni introdotte.

Riguardo all'articolo 3, comma 1-*sexies*, che prevede disposizioni sui contributi già erogati per la ricostruzione nelle aree interessate dal sisma del 2012, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti al fine di escludere che gli importi dei contributi concessi in relazione agli eventi sismici del 2012 – eventualmente da retrocedere in virtù di quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto – risultino già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ciò al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 3, commi da 1-*septies* a 1-*novies*, in materia di contributi corrisposti non dovuti, non ha

osservazioni da formulare, considerata la natura procedurale delle disposizioni introdotte.

In merito all'articolo 3, comma 1-*decies*, sull'acquisto di abitazioni equivalenti, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 3, comma 1-*undecies*, recante norme sugli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese, rileva che la disposizione in esame estende al 2017 la concessione di finanziamenti agevolati alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici, che il testo vigente dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede per le medesime finalità con riferimento al solo 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro e a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012. Al riguardo, tenuto conto del tenore letterale delle disposizioni, l'estensione del finanziamento all'esercizio 2017 appare riferita sempre alle risorse presenti nell'ambito della contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile. Ritiene pertanto che andrebbe fornito un chiarimento in merito alla disponibilità delle suddette risorse su tale contabilità speciale, al netto degli interventi già programmati e delle altre misure previste a valere sulle medesime disponibilità. In proposito rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 1, comma 1.

Riguardo all'articolo 5, comma 1-*bis*, recante disposizioni sulle attività di progettazione degli interventi sulle scuole delle aree terremotate, prende atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica e non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione. Peraltro, poiché la norma fa riferimento ad « oneri » cui si fa fronte nell'ambito della contabilità speciale del Commissario straordinario, ritiene necessario disporre di indicazioni riguardo all'entità di tali effetti finanziari.

In merito all'articolo 6, comma 1, lettera a-*bis*), che reca norme sulla Conferenza permanente e sulle Conferenze re-

gionali, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerata la natura in parte ordinamentale della disposizione e nel presupposto che all'attuazione della stessa si provveda, anche con riguardo alla partecipazione di rappresentanti delle Province ai lavori della « Conferenza permanente » e delle « Conferenze regionali », nell'ambito delle risorse già previste e disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. In proposito ritiene opportuna una conferma.

Riguardo all'articolo 7, che prevede norme sul trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per i comuni di far fronte agli adempimenti introdotti dal comma 2, lettera *e-bis*), nell'ambito delle risorse esistenti. In merito al complesso delle modifiche apportate, sarebbe altresì utile acquisire conferma della conformità delle disposizioni all'ordinamento europeo.

Per quanto concerne l'articolo 7-*bis*, che reca disposizioni in materia di interventi volti alla ripresa economica, rileva che le disposizioni in esame prevedono l'erogazione di contributi alle imprese ivi specificate nel limite di 23 milioni di euro per l'anno 2017. In proposito, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma prevede la concessione di contributi, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, in favore delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio e dell'artigianato, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all'evento sismico nelle province delle regioni in cui sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, che abbiano registrato, nei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto alla media del medesimo periodo del triennio precedente.

Al riguardo, segnala che alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione di contributi ad imprese, nel limite di 23 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità di tali risorse per la copertura finanziaria individuata dalla norma, in considerazione peraltro dell'ulteriore ricorso alle risorse del Fondo medesimo operato dall'articolo 18-*decies*, alle cui osservazioni per i profili di copertura finanziaria rinvia.

Riguardo all'articolo 7-*ter*, recante disposizioni in materia di risorse finanziarie degli enti parco nazionali coinvolti dal sisma, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le modifiche introdotte in sede referente consentono agli enti parco del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini di non applicare anche per il 2017, una serie di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di verificare la congruità del relativo onere, indicato dalla disposizione in esame, ritiene opportuno acquisire i dati posti alla base della relativa stima.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma estende all'esercizio finanziario 2017 l'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016, che consente agli enti parco del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini di non applicare una serie di disposizioni relative ai limiti di spesa per missioni per il personale e per l'acquisto di materiali ed arredi. Il relativo onere è pari a 190.118 euro per l'anno 2017.

Al riguardo, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al bilancio 2017-2019, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura dell'onere, pari a 190.118 euro

per l'anno 2017, derivante dalla disapplicazione di alcuni limiti di spesa in favore degli enti parco del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, reca le necessarie disponibilità.

In merito all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), che prevede norme sulla incompatibilità del direttore dei lavori, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

Riguardo all'articolo 9-*bis*, che prevede indennità per gli amministratori locali, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere facoltativo della previsione e dal momento che la stessa non incide sull'obbligo degli enti interessati di conseguire l'obiettivo di equilibrio finanziario previsto a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 11, che dispone la proroga e la sospensione di termini tributari, con riferimento alla facoltà di non presentare le dichiarazioni ambientali, introdotta dal comma 01, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie non risultino già scontate nei tendenziali.

Con riferimento alla modifica apportata dal comma 1, lettera *c-bis*), al comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, la quale estende l'esenzione ivi prevista per l'imposta di bollo anche all'imposta di registro, sia pur limitandola a talune categorie di atti assoggettati, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili riflessi finanziari dell'estensione in esame. In particolare, andrebbe confermato che anche tale estensione possa configurarsi, come la norma originaria, quale rinuncia a maggior gettito.

Con riferimento alla modifica introdotta dal comma 1, lettera *g-bis*) al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, suscettibile di ampliare la platea dei fabbricati che beneficiano di esenzioni tributarie, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari della disposizione, anche in considerazione del fatto che la relazione

tecnica riferita alla norma novellata effettuava la stima degli oneri in assenza di dati puntuali relativi agli immobili distrutti o inagibili.

Con riferimento alla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, avuto riguardo alle modifiche di termini introdotte dal comma 10 e all'interpretazione autentica introdotta dal comma 10-*bis*, considera necessario acquisire dati ed elementi di quantificazione al fine di verificare se, tenuto conto anche degli effetti retroattivi della norma di interpretazione autentica, le modifiche introdotte incidano sugli effetti di gettito ascritti alla procedura di definizione agevolata. Ricorda in proposito che il decreto-legge n. 193 del 2016 risulta collegato alla manovra di finanza pubblica 2017.

Riguardo all'articolo 11-*bis*, che prevede disposizioni sull'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica, segnala che qualora le entrate erariali derivanti dall'eventuale applicazione dell'addizionale a carico dei comuni fossero scontate nelle previsioni di entrata, la disposizione risulterebbe priva di compensazione finanziaria. In proposito ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 11-*ter*, che reca disposizioni in materia di mutui e finanziamenti per le famiglie, pur prendendo atto della clausola di invarianza che correde espressamente la norma, appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a confermare l'effettiva possibilità di concordare una sospensione dei mutui e degli altri finanziamenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 13, che reca norme sull'attività di redazione della scheda AeDES, con riferimento alle modifiche di cui al comma 3, rileva che le disposizioni in esame introducono la possibilità di riconoscere un contributo al professionista che ha redatto la scheda AeDES, anche nel caso in cui l'edificio sia dichiarato agibile ma non utilizzabile. Preso atto che il compenso verrà corri-

sposto a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, considera comunque utile acquisire una stima dell'entità della spesa connessa alla corresponsione dei compensi in esame.

Per quanto riguarda i commi 4-*bis* e 4-*ter*, che prevedono la promozione e la realizzazione, da parte della protezione civile, in collaborazione con altri enti, di corsi di formazione a titolo gratuito entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la previsione che dalla realizzazione e dallo svolgimento di tali corsi non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni coinvolte.

In merito all'articolo 14, commi 1 e 1-*bis*, che recano disposizioni sull'attribuzione in comodato d'uso gratuito d'immobili alle popolazioni terremotate, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, sulle modifiche al comma 1, considerato che all'attuazione dell'articolo 14 si provvede, ai sensi del comma 5, nell'ambito delle risorse rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza.

Riguardo all'articolo 15, che reca disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, rileva che la disposizione in esame proroga all'esercizio 2018 il reintegro da parte delle regioni dell'anticipo ottenuto dall'AGEA, soggetto ricompreso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. L'anticipo, peraltro, viene restituito attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo elementi di valutazione volti ad escludere un impatto della proroga sui saldi di finanza pubblica negli esercizi 2017 e 2018 e a confermare che l'AGEA possa comunque far fronte ai propri im-

pegni, programmati per i medesimi esercizi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 17-*bis*, che reca disposizioni sulla sospensione di termini in materia di sanità, non ha osservazioni da formulare in quanto le ragioni sono tenute in via generale al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario anche con specifico riferimento al settore sanitario, per il quale gli interventi sono attuati nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale.

In merito all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), punto 3-*bis*), recante disposizioni in materia di personale, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che i distacchi, i comandi e i contratti a tempo determinato anche con riferimento agli Enti parco siano disposti nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 1.

Riguardo all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), comma 4, lettere *a-bis*) e *c-bis*), comma 5, lettera *a*) e comma 5-*bis*, che recano disposizioni in materia di personale, osserva preliminarmente che le norme in esame recano maggiori oneri per spese di personale coperti in gran parte a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Evidenzia preliminarmente che tali spese non sono oggetto di apposita quantificazione: premessa la necessità di acquisire tali stime, richiama le osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 1, comma 1, cui rinvia, in merito all'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione circa il complesso delle risorse tuttora disponibili sulla predetta contabilità e l'impegno finanziario connesso ad interventi già programmati o comunque necessari sulla base delle norme vigenti. Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità di far fronte alle ulteriori misure previste dalle disposizioni in esame senza pregiudicare gli interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.

Ritiene che andrebbe inoltre verificato che, per effetto delle misure in esame, non si determini una diversa qualificazione, da spesa in conto capitale a spesa corrente, delle risorse in questione, con conseguenti riflessi sulla dinamica per cassa già scontata ai fini delle previsioni tendenziali di spesa.

Ulteriori interventi previsti dalle disposizioni introdotte riguardano emolumenti per l'utilizzo di personale impiegato in attività emergenziali, i cui effetti dovrebbero essere riconducibili entro il limite di spesa fissato dall'articolo 50, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016. Osserva peraltro che, in mancanza di una quantificazione dei predetti effetti, non risulta possibile verificare l'effettiva capienza di detti limiti rispetto alle misure previste, alcune delle quali, come quelle del comma 4 lettera *a-bis*), capoverso comma 3-*ter*, riconoscendo specifiche provvidenze, non sembrano modulabili all'interno di importi predefiniti di spesa.

Evidenzia altresì che il comma 1, lettera *b-bis*), pone le spese di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione a carico della contabilità speciale per un importo di 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018. La stessa disposizione stabilisce che, qualora l'onere effettivo ecceda tale importo, l'ulteriore spesa è posta a carico delle regioni nel cui territorio si trovano i comuni colpiti dal terremoto. La norma pone quindi un onere, eventuale ma di ammontare non determinato, a carico di enti territoriali senza prevedere una specifica misura di copertura. In proposito ritiene necessario acquisire una valutazione dal Governo anche per quanto concerne la conformità della formulazione adottata alla vigente normativa contabile.

Riguardo all'articolo 18, comma 2, che prevede un'autorizzazione all'assunzione di unità di personale, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l'onere configurato come limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la modifica della norma, approvata nel corso dell'esame in

sede referente presso la Commissione ambiente, aumenta da 500.000 euro a un milione di euro annui, per gli anni dal 2017 al 2021, il limite di spesa per far fronte all'incremento, fino a ulteriori venti unità, del personale di cui all'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge n. 189 del 2016. Come già previsto dal testo iniziale, anche per la copertura degli ulteriori 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Al riguardo, fa presente che alla copertura dell'ulteriore spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, conseguente alle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, per l'assunzione di un massimo di 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si provvede, come già previsto dal testo iniziale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale – capitolo di bilancio 5650, piano gestionale n. 7, dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo, segnala che il citato piano gestionale, come emerge da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 16 marzo 2017, reca le disponibilità necessarie a far fronte all'ulteriore onere di 500.000 euro annui. Al riguardo ritiene utile una conferma da parte del Governo che l'utilizzo di ulteriori 500.000 euro a valere sul menzionato stanziamento non pregiudichi la realizzazione di interventi, eventualmente già previsti a legislazione vigente, a valere sulle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa.

Riguardo all'articolo 18 comma 5, lettera *c*), capoverso 3-*septies*, che reca disposizioni sul recupero di giornate lavorative perse a seguito della chiusura degli

uffici con ordinanza, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 18, comma 5-ter, recante disposizioni sull'utilizzo di somme già destinate alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma in Abruzzo del 2009, dovrebbe essere chiarito se l'utilizzo di tali somme risulti conforme a quanto già scontato ai fini delle previsioni tendenziali di spesa.

Per quanto riguarda l'articolo 18-bis, che prevede interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017, in merito all'estensione delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428 della legge n. 208 del 2015 alle popolazioni colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, ritiene opportuno chiarire se la procedura prevista dai predetti commi sia idonea a garantire la neutralità finanziaria dell'intervento agevolativo, già prevista dalle medesime norme ed affermata dalla relazione tecnica ad esse riferita, anche a seguito dell'estensione prevista dalle disposizioni in esame.

In merito all'articolo 18-ter, che reca norme sul credito d'imposta per investimenti nelle zone interessate dal sisma nel centro Italia, segnala che le informazioni indicate dalla relazione tecnica non consentono una verifica delle ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari.

Ritiene pertanto necessario che siano esplicitati i dati e le ipotesi adottate per la quantificazione degli oneri indicati.

Sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, evidenzia che il dato utilizzato per la quantificazione – compensazioni utilizzate fino a gennaio 2017 in relazione al credito d'imposta vigente – rappresenta un dato di cassa, riferito peraltro al primo anno di applicazione. Tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate e tenuto altresì conto che il 2016 è il primo anno di applicazione, il valore delle compensazioni rilevato potrebbe risultare in-

feriore a quello mediamente stimabile per gli anni successivi al primo periodo di applicazione. Ai fini della stima, potrebbe peraltro risultare utile acquisire, in luogo delle compensazioni fruite, il dato relativo al valore degli investimenti complessivamente autorizzati dall'Agenzia delle entrate fino a gennaio 2017: tale informazione consentirebbe infatti di conoscere il dato anche in termini di competenza.

In proposito ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti:

efficacia temporale dell'agevolazione: tenuto conto che la norma in esame attribuisce il credito d'imposta fino al 31 dicembre 2018, e che la disciplina vigente riconosce il beneficio agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016, andrebbe chiarito se gli investimenti effettuati nel 2016, prima e dopo gli eventi sismici, rientrino nella disciplina in esame. Qualora fosse confermata tale interpretazione, occorrerebbe altresì chiarire se l'onere stimato dalla relazione tecnica includa anche le compensazioni relative agli investimenti del 2016;

fruizione del beneficio: tenuto conto che la norma riconosce il beneficio in relazione agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018, è presumibile che le compensazioni possano essere effettuate anche nelle annualità successive al 2018. Ciò anche in considerazione del fatto che l'ordinamento vigente prevede, per i soggetti colpiti dal sisma, la temporanea sospensione dei versamenti tributari e contributivi. Andrebbe quindi chiarito se siano prefigurabili effetti finanziari anche successivi all'esercizio 2018.

Segnala, infine, che poiché l'Abruzzo è incluso sia tra le regioni del Mezzogiorno che beneficiano del credito d'imposta vigente sia tra le regioni con i comuni interessati dal sisma, andrebbe chiarito se la misura che si intende introdurre sia cumulabile con quella vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica – capitolo di bilancio 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze –, del quale è previsto l'utilizzo per un importo valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di un credito di imposta per investimenti, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 20 marzo 2017 reca, per l'anno corrente, le necessarie disponibilità. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola.

Considera inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In merito all'articolo 18-*quater*, che reca disposizioni sulle attività tecniche per la ricostruzione e sulla disciplina del relativo contributo, non ha osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 18-*quinqüies*, che prevede interventi sui presidi ospedalieri, evidenzia che le norme in esame, rispetto al vigente testo, escludono dalla gestione emergenziale gli eventuali interventi di miglioramento sismico dei presidi ospedalieri nelle zone interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Tali interventi saranno realizzati, come spiega la relazione tecnica, nell'ambito dell'ordinaria attività di ricostruzione e prevenzione pubblica e, quindi, con le risorse allo scopo destinate nel bilancio dello Stato. Resterebbe, pertanto, a carico della gestione emergenziale e delle relative risorse la sola attività di verifica tecnica sui citati presidi ospedalieri. Alla luce di

quanto sopra indicato e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in merito alle previste attività di verifica, in quanto le stesse restano da effettuare nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza. Diversamente, per quanto concerne le attività connesse al miglioramento sismico delle citate strutture ospedaliere, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi volti ad individuare l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili al fine di poter confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

In merito all'articolo 18-*sexies*, che reca disposizioni sugli uffici speciali per la ricostruzione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 18-*septies*, che prevede norme sulla ricostruzione pubblica, prende atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica. Riguardo alla disponibilità delle risorse della contabilità speciale richiama le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 1, comma 1.

In merito all'articolo 18-*octies*, che reca disposizioni sugli interventi su edifici interessati da precedenti eventi sismici, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in considerazione della riconducibilità degli interventi entro il limite delle risorse disponibili, come previsto dal testo vigente dell'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016. Andrebbe peraltro confermata l'effettiva disponibilità di risorse, nell'ambito dei predetti limiti, per gli interventi in esame.

Riguardo all'articolo 18-*novies*, che reca disposizioni sui movimenti franosi nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, rileva che la norma estende anche agli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori colpiti dagli eventi sismici le procedure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016. In proposito non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che le previsioni di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, da estendere agli edifici in questione, ri-

vestono carattere meramente procedurale. Sul punto considera comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo, tenuto conto del carattere ampio del riferimento, contenuto nel testo in esame, al decreto-legge n. 189 del 2016 e della necessità di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in commento.

Riguardo all'articolo 18-*decies*, che reca norme sull'istituzione dell'Allegato n. 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, osserva, con riferimento all'estensione ai comuni dell'Allegato 2-*bis* delle agevolazioni predisposte in materia assistenziale e previdenziale dal decreto-legge n. 189 del 2016, quanto segue:

in riferimento all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, che riconosce un'indennità *una tantum* ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di agenzia e rappresentanza commerciale e lavoratori autonomi, la quantificazione appare in linea con i parametri forniti dalla relazione tecnica;

analogamente, non formula osservazioni con riguardo alle stime fornite e ai relativi dati ed elementi sottostanti, riguardo all'articolo 45, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del settore privato impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per le quali non trovano applicazioni le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

per quanto attiene all'articolo 45, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, che non tiene conto dei periodi di cassa integrazione concessa a seguito del sisma ai fini delle durate massime complessive previste dalla normativa vigente, prende atto della quantificazione fornita dalla relazione tecnica, che peraltro non esplicita tutti i parametri utilizzati per la stima degli oneri relativi ai predetti interventi, con riferimento ad esempio al numero dei potenziali soggetti interessati;

relativamente all'articolo 45, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede l'esenzione totale dal pagamento

della contribuzione addizionale relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, prende altresì atto degli oneri riportati nella tabella riepilogativa (0,1 milioni di euro nel 2017, 0,4 milioni nel 2018 e 0,2 milioni nel 2019), evidenziando peraltro che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i parametri su cui si basa la predetta quantificazione. In proposito, ritiene quindi necessario acquisire i relativi dati ai fini della verifica della stima delle minori entrate contributive;

in relazione all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, che sospende i termini dei versamenti previdenziali, la quantificazione dell'onere complessivo appare sostanzialmente in linea con i parametri forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, andrebbe chiarito se la sospensione sia riferita, ed eventualmente per quale importo, anche ai premi INAIL, atteso che la relazione tecnica sembra escludere tale sospensione, che invece era esplicitamente prevista dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 189 del 2016 per i comuni di cui all'allegato 1. Appare altresì verificata, in base a detti parametri, la modulazione temporale dell'onere negli esercizi 2017, 2018 e 2019.

Per quanto concerne infine i profili tributari, segnala che la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi in base ai quali gli effetti finanziari sono stimati di entità non rilevante. Non risulta pertanto possibile effettuare una verifica di tale stima.

Più in generale, considera opportuna una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità delle ipotesi in base alle quali la relazione tecnica non ascrive, complessivamente, effetti finanziari all'estensione dei benefici di natura fiscale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo per esigenze indifferibili – capitolo di bilancio 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze –, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, per far

fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai comuni dell'allegato 2-*bis*, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 20 marzo 2017 reca, per l'anno corrente, le necessarie disponibilità. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola anche in relazione agli oneri previsti per l'anno 2020, in considerazione peraltro dell'ulteriore ricorso alle risorse del Fondo medesimo operato dall'articolo 7-*bis*, alle cui osservazioni per i profili di copertura finanziaria rinvia.

Ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Riguardo all'articolo 19, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, che recano disposizioni per la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile, evidenzia che la relazione tecnica non quantifica i possibili oneri derivanti dalle disposizioni, che sono peraltro ricondotti al limite di spesa di cui al comma 2. Non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che le procedure attuative delle disposizioni siano idonee a garantire il rispetto del predetto limite di spesa.

In merito all'articolo 19-*bis*, in materia di unità cinofile, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che le assunzioni potranno essere effettuate entro il limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa.

Riguardo all'articolo 20-*bis*, che prevede interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, osserva che, ai sensi del comma 2, la valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, la progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio, sono disposti « an-

che » a valere sulle risorse di cui al comma 1, risorse peraltro derivanti in parte da economie e, quindi, non predeterminabili con certezza nel loro ammontare. Inoltre, ai sensi del comma 3, gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità potranno essere finanziati con le « risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili ». Dal tenore delle disposizioni non sembrano quindi evincersi con certezza le modalità di finanziamento degli interventi in questione. In proposito ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse per i predetti interventi e il relativo impatto sui saldi.

Ciò anche in considerazione del fatto che, in base al comma 4, entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico 1 e 2 nei comuni compresi nell'elenco allegato al decreto-legge n. 189 del 2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Inoltre, in esito a tale verifica, potrebbero rendersi necessari interventi di adeguamento degli edifici. Andrebbe peraltro verificato, anche in considerazione dei termini fissati, che il finanziamento delle verifiche e dei conseguenti interventi sia effettivamente compatibile con le modalità della programmazione triennale di cui al decreto-legge n. 104 del 2013.

In ordine a quanto evidenziato ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo, volti a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi, anche con riguardo al possibile sviluppo temporale della spesa ed ai relativi effetti di cassa.

In merito all'articolo 20-*ter*, che reca disposizioni finanziarie, evidenzia, per i profili di quantificazione, la necessità di escludere eventuali effetti di cassa connessi alle anticipazioni concesse, per un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, da compensare sulle

somme che saranno trasferite dall'Unione europea. Ulteriori elementi appaiono opportuni in merito alla certezza ed alla presumibile tempistica di questi ultimi trasferimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

Il successivo comma 2 stabilisce che al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

Al riguardo non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica allegata all'articolo aggiuntivo 20.020 del Governo, approvato nel corso dell'esame in sede referente, asserisce che dalla norma in esame, che prevede l'anticipazione di risorse nel limite di 300 milioni di euro a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo le anticipazioni erogate a valere sulle esistenti disponibilità finanziarie del citato Fondo già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 21-*quater*, che prevede norme sulla destinazione di risorse della quota dell'otto per mille IRPEF a gestione statale, in merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse in questione per gli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi del

24 agosto 2016, sulla base del complesso degli interventi eventualmente programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che la disposizione prevede che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. In proposito ricorda che, ai sensi del citato articolo 48, la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è utilizzata per il contrasto alla fame nel mondo, per le calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione di beni culturali nonché per la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica. Ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla legge n. 163 del 2016, le citate risorse non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.

Tutto ciò premesso, osserva che qualora la disposizione in esame fosse interpretata, come peraltro sembrerebbe trasparire dal suo tenore letterale, nel senso che la finalità ivi prevista sostituisca per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente, si porrebbe un problema di coerenza del suo contenuto con quanto stabilito dal citato articolo 17, comma 1.1, della legge di contabilità pubblica. Gli effetti della disposizione in esame risulterebbero infatti nella sostanza sovrapponibili a quelli che si determinerebbero in presenza dell'utilizzo delle risorse in questione a copertura di nuovi o maggiori oneri, giacché la disposizione

risulterebbe ampiamente derogatoria dell'intera disciplina in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione delle risorse in parola di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che è stato strutturato proprio in funzione di una pluralità di finalità a cui devono attenersi i soggetti che intendono fruire delle risorse stesse, previa presentazione di apposite domande. Allo scopo di escludere tale eventualità, ritiene necessario, ai fini del rispetto della vigente disciplina contabile, precisare che la finalità prevista dalla disposizione in commento si collochi nell'alveo di quella già prevista a legislazione vigente in materia di conservazione di beni culturali e che le deroghe introdotte riguardano più specificamente la equa ripartizione territoriale delle risorse destinate a tale finalità, circoscrivendo meglio l'ambito geografico all'interno del quale è riconosciuto il regime derogatorio, vale a dire il territorio dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Da ultimo, al fine di non incidere sulle scelte già assunte dai contribuenti, ritiene necessario precisare che la disciplina derogatoria troverà applicazione a decorrere dalle nuove dichiarazioni dei redditi, vale a dire quelle relative all'anno 2016, fino a quelle relative all'anno 2025.

Su tali questioni ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2-bis, volta ad assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il miglioramento dei servizi resi all'utenza, evidenzia la necessità di precisare il carattere annuale della spesa pari a euro 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018.

Con riferimento all'estensione agli impianti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *0a*), dei contributi per interventi di ricostruzione e recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, conferma che a detta estensione si

fa fronte mediante utilizzo delle risorse già stanziata in base alla normativa vigente.

Osserva poi che all'articolo 3, comma 1-undecies, appare necessario precisare che la concessione dei finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è estesa anche all'esercizio 2017 a valere sul medesimo limite di spesa di 10 milioni di euro previsto per l'anno 2016.

Conferma quindi che il Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le disponibilità necessarie per fare fronte agli oneri, pari a 23 milioni di euro per il 2017, derivanti dall'articolo 7-bis, in materia di interventi volti alla ripresa economica, e che, all'articolo 11, comma 1, lettera *c-bis*), l'estensione all'imposta di registro della già prevista esenzione dall'imposta di bollo, si configura quale rinuncia a maggior gettito.

In merito all'articolo 11-bis, evidenzia che la disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica ai comuni individuati negli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto la citata addizionale non risulta scontata nelle previsioni di entrata.

Segnala quindi che l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, disposto ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 4, per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Inoltre fa presente che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le disponibilità necessarie per far fronte agli oneri, pari a 15,8 milioni di euro per il 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, derivanti dall'articolo 18-decies, recante introduzione dell'allegato n. 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016.

In relazione all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3-*bis*), ritiene necessario precisare che le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di comandi o distacchi ovvero per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, si applicano, nel limite massimo di quindici unità di personale, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al predetto decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 189.

Segnala che l'articolo 21-*quater*, prevedendo che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Infatti, qualora, la citata disposizione fosse interpretata – come peraltro sembrerebbe trasparire dal suo tenore letterale – nel senso che la finalità ivi prevista sostituisca per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente, essa risulterebbe non coerente con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla legge n. 163 del 2016. Ciò in quanto gli effetti della disposizione in esame risulterebbero nella sostanza sovrapponibili a quelli che si determinerebbero in presenza dell'utilizzo delle risorse in questione a copertura di nuovi o maggiori oneri, giacché la disposizione risulterebbe ampiamente derogatoria dell'intera disciplina in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione delle risorse in parola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Allo scopo di escludere tale eventualità, evidenzia la necessità, ai fini del rispetto della vigente disciplina contabile, di pre-

cisare che la finalità prevista dalla disposizione in esame si colloca nell'alveo di quella già prevista a legislazione vigente in materia di conservazione di beni culturali, che le deroghe introdotte riguardano più specificamente l'equa ripartizione territoriale delle risorse destinate a tale finalità e che l'ambito geografico all'interno del quale è riconosciuto il regime derogatorio corrisponde al territorio dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016.

Pertanto, al fine di non incidere sulle scelte già assunte dai contribuenti, ritiene necessario precisare che la disciplina derogatoria troverà applicazione a decorrere dall'assegnazione delle risorse derivanti dalle nuove dichiarazioni dei redditi, vale a dire quelle relative all'anno 2016, fino a quelle relative all'anno 2025.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4286-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, volta ad assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il miglioramento dei servizi resi all'utenza, appare necessario precisare il carattere annuale della spesa pari a euro 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018;

i contributi per interventi di ricostruzione e recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica saranno estesi agli impianti, ai sensi del-

l'articolo 3, comma 1, lettera *0a*), mediante l'utilizzo delle risorse già stanziato in base alla normativa vigente;

all'articolo 3, comma 1-*undecies*, appare necessario precisare che la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 è estesa anche all'esercizio 2017 a valere sul medesimo limite di spesa di 10 milioni di euro previsto per l'anno 2016;

il Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le necessarie disponibilità per fare fronte agli oneri, pari a 23 milioni di euro per il 2017, derivanti dall'articolo 7-*bis*, in materia di interventi volti alla ripresa economica;

all'articolo 11, comma 1, lettera *c-bis*), l'estensione ivi prevista dell'esenzione per l'imposta di bollo anche all'imposta di registro si configura quale rinuncia a maggior gettito;

all'articolo 11-*bis*, la disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica ai comuni individuati negli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto la citata addizionale non risulta scontata nelle previsioni di entrata;

l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, disposto ai sensi dell'articolo 18-*ter*, comma 4, per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri, pari a 15,8 milioni di euro per il 2017 e a 0,33 milioni

di euro per l'anno 2020, derivanti dall'articolo 18-*decies*, recante introduzione dell'allegato n. 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016;

all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), numero 3-*bis*), appare necessario precisare che le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di comandi o distacchi ovvero per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, si applicano, nel limite massimo di quindici unità di personale, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al predetto decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 189;

l'articolo 21-*quater*, prevedendo che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario;

qualora, infatti, la disposizione in esame fosse interpretata – come peraltro sembrerebbe trasparire dal suo tenore letterale – nel senso che la finalità ivi prevista sostituisca per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente, essa risulterebbe non coerente con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla legge n. 163 del 2016;

gli effetti della disposizione in esame risulterebbero infatti nella sostanza sovrapponibili a quelli che si determinerebbero in presenza dell'utilizzo delle risorse in questione a copertura di nuovi o maggiori oneri, giacché la disposizione risulterebbe ampiamente derogatoria del-

l'intera disciplina in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione delle risorse in parola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998;

allo scopo di escludere tale eventualità appare necessario, ai fini del rispetto della vigente disciplina contabile, precisare che la finalità prevista dalla disposizione in esame si colloca nell'alveo di quella già prevista a legislazione vigente in materia di conservazione di beni culturali, che le deroghe introdotte riguardano più specificamente l'equa ripartizione territoriale delle risorse destinate a tale finalità e che l'ambito geografico all'interno del quale è riconosciuto il regime derogatorio corrisponde al territorio dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;

al fine di non incidere sulle scelte già assunte dai contribuenti, appare necessario precisare che la disciplina derogatoria troverà applicazione a decorrere dall'assegnazione delle risorse derivanti dalle nuove dichiarazioni dei redditi, vale a dire quelle relative all'anno 2016, fino a quelle relative all'anno 2025;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2-bis, dopo le parole: « euro 3.500.000 » aggiungere la seguente: « annui »;

all'articolo 3, comma 1-undecies, sostituire la lettera b) con la seguente: b) le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1 »;

all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: « si applicano » aggiungere le seguenti: « , nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, »;

all'articolo 21-*quater*, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 ».

Gianni MELILLA (MDP) esprime innanzitutto apprezzamento per la proposta del relatore di sostituire il comma 1 dell'articolo 21-*quater*, confermando l'attribuzione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale a tutte le cinque finalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Sottolineando poi come solo il 14 per cento dei contribuenti effettui la scelta per attribuire la quota dell'otto per mille dell'IRPEF allo Stato, invita il Governo a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa possibilità, pubblicizzando le finalità alle quali vengono destinate le relative risorse, così come fanno le confessioni religiose, le quali, tra l'altro, non sono nemmeno obbligate a rendere conto delle spese effettuate. Ritiene infatti che se i cittadini avessero la consapevolezza che le risorse in questione sono destinate a finalità di utilità sociale, come quella prevista dall'articolo 21-*quater*, opterebbero in misura molto maggiore per l'attribuzione allo Stato. L'aver destinato in passato tali risorse a finalità estranee a quelle di cui al regolamento n. 76 del 1988 ha sicuramente nuociuto alla fiducia dei cit-

tadini nel corretto utilizzo di dette risorse da parte dello Stato.

Francesco CARIELLO (M5S) concorda con l'opportunità, rappresentata dal deputato Melilla, di pubblicizzare le possibili destinazioni delle risorse dell'otto per mille di competenza dello Stato, anche per contrastare la disaffezione dei cittadini, causata da scelte passate non coerenti con le proclamante finalità sociali a cui dovrebbero essere finalizzate dette risorse. In merito alle previsioni dell'articolo 21-*quater*, concorda con la condizione proposta dal relatore per quanto riguarda la limitazione dell'ambito applicativo della disposizione alle sole risorse da destinare, ai sensi della vigente disciplina, alla conservazione di beni culturali. Contesta invece la scelta di un solo ambito territoriale, in ragione della circostanza che anche il resto del territorio italiano presenta problemi, pur se meno gravi di quelli delle regioni colpite dal sisma, e la durata decennale, a suo parere eccessiva, della deroga.

Rocco PALESE (Misto-CR) condivide le considerazioni testé svolte in relazione alla sfiducia dei contribuenti nell'utilizzo a fini sociali delle risorse dell'otto per mille destinate allo Stato. Contesta inoltre la scelta operata dalla Commissione ambiente che mira a bloccare per ben dieci anni tutte le risorse dell'otto per mille di competenza statale a questa specifica finalità, senza tra l'altro neppure poter prevedere di quale importo si tratterà a consuntivo. Evidenzia infine con forza la necessità di reperire consistenti risorse da destinare alle zone colpite dal sisma mediante interventi straordinari, come ad esempio l'istituzione di zone franche, e invita il Governo a prendere una posizione netta in tal senso in sede europea.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), nell'intervenire sulla disposizione di cui all'articolo 21-*quater*, pur esprimendo il suo accordo con il relatore circa l'evidenza che la finalità ivi prevista sostituirebbe per i prossimi dieci anni quelle già previste

dalla normativa vigente, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1.1, della legge di contabilità pubblica, sottolinea che sia le considerazioni espresse da altri membri della Commissione, sia la previsione che solo una percentuale delle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale riferite alla conservazione dei beni culturali sia da destinare agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, contribuirebbero a indebolire la norma rispetto a quanto approvato dalla Commissione di merito. Nel ribadire l'evidenza della devastazione dei beni culturali e ambientali nei luoghi colpiti dal sisma, concorda con quanto espresso dall'onorevole Melilla circa l'esigenza di una maggiore comunicazione al contribuente in merito alla destinazione delle risorse stesse.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, in merito a quanto espresso dall'onorevole Palese, fa presente che il testo dell'articolo 21-*quater* approvato dalla Commissione di merito, oltre a determinare la concentrazione delle risorse dell'otto per mille di gestione statale per il prossimo decennio esclusivamente sulla predetta finalità, risulterebbe non coerente con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, poiché la finalità ivi prevista sostituirebbe per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente. Segnala inoltre all'onorevole Carriello che un'eventuale previsione di una percentuale di tali risorse da destinare agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici del 2016 costituisce una scelta di merito che deve essere discussa, in quanto tale, dalla Commissione di merito o in Assemblea, dovendo la Commissione bilancio limitarsi ad esprimere la sua valutazione circa la copertura finanziaria delle leggi.

Francesco CARIELLO (M5S), nel rilevare invece che la questione in oggetto attiene a profili finanziari e quindi alla

competenza della Commissione bilancio, ravvisa la necessità che la previsione in esame venga limitata alla programmazione triennale o attraverso la definizione di una percentuale di destinazione delle medesime risorse agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici del 2016.

Giulio MARCON (SI-SEL) fa presente che la previsione contenuta nell'articolo 21-*quater* andrebbe contro la disciplina di cui all'articolo 5 del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Guido GUIDESI (LNA), nell'esprimere le sue perplessità sulle previsioni contenute nell'articolo 21-*quater*, che rischierebbero di apparire anche di carattere localistico e settoriale, fa presente che sarebbe più coerente prevedere che, nell'ambito della finalità di conservazione di beni culturali relativamente all'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, abbiano la priorità i territori danneggiati dagli eventi sismici o da altre calamità naturali, in modo da non precludere agli altri territori l'accesso a tali risorse per un decennio.

Maino MARCHI (PD) fa presente che la situazione determinata dagli eventi sismici del 2016 giustifica la concentrazione di risorse relative all'otto per mille riferite alla conservazione dei beni culturali da destinare agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici. Invita inoltre a considerare che la condizione contenuta nella proposta di parere ridurrebbe di circa l'ottanta per cento la destinazione delle risorse in oggetto rispetto al testo della Commissione di merito.

Guido GUIDESI (LNA) propone che la proposta di parere del relatore venga riformulata inserendo la previsione di una

chiara rendicontazione sull'uso di tali risorse.

Francesco CARIELLO (M5S) ribadisce la necessità di rivedere l'orizzonte temporale della norma, in particolare prevedendo una programmazione triennale delle risorse. In seguito il legislatore potrebbe eventualmente prevedere una proroga della misura, se ritenuta opportuna.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) osserva che, qualora la Commissione bilancio non condividesse la scelta del Governo di concentrare tali risorse nell'emergenza dei territori colpiti dal sisma, si sentirebbe costretto a dare evidenza che la Commissione bilancio ha ritenuto di sottrarre a tale emergenza le risorse che la Commissione ambiente ha invece inteso assegnarle.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel sottolineare che l'onorevole Tancredi ha sottovalutato le considerazioni svolte in proposito dai membri della Commissione, fa presente che allora sarebbe stato più opportuno destinare alla ricostruzione dei beni culturali delle zone colpite dagli eventi sismici quelle che il Governo destina inopinatamente, con un emendamento presentato nella giornata odierna, alla realizzazione del progetto « Casa Italia ».

Rocco PALESE (Misto-CR) sottolinea la necessità che venga verificata la congruità della norma in esame rispetto allo statuto del contribuente e che la programmazione decennale anziché triennale vada concordata con le istituzioni europee.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, nel far presente che le condizioni contenute nella proposta di parere del relatore sono dettate dall'esigenza di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ritiene tuttavia opportuno, allo scopo di segnalare le criticità emerse nel dibattito, inserire in premessa che la disposizione di cui all'articolo 21-*quater*, considerata la lunga durata del regime derogatorio, rischia di irrigidire la programmazione delle

risorse destinate alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, nel condividere le osservazioni del presidente, formula pertanto la seguente nuova proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4286-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti agli articoli da 1 a 7-*bis*;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, volta ad assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il miglioramento dei servizi resi all'utenza, appare necessario precisare il carattere annuale della spesa pari a euro 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018;

i contributi per interventi di ricostruzione e recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica saranno estesi agli impianti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera 0a), mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare in base alla normativa vigente;

all'articolo 3, comma 1-*undecies*, appare necessario precisare che la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 è estesa anche all'esercizio 2017 a valere sul medesimo limite di spesa di 10 milioni di euro previsto per l'anno 2016;

il Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le necessarie disponibilità per fare fronte agli oneri,

pari a 23 milioni di euro per il 2017, derivanti dall'articolo 7-*bis*, in materia di interventi volti alla ripresa economica;

all'articolo 11, comma 1, lettera c-*bis*), l'estensione ivi prevista dell'esenzione per l'imposta di bollo anche all'imposta di registro si configura quale rinuncia a maggior gettito;

all'articolo 11-*bis*, la disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica ai comuni individuati negli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto la citata addizionale non risulta scontata nelle previsioni di entrata;

l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, disposto ai sensi dell'articolo 18-*ter*, comma 4, per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri, pari a 15,8 milioni di euro per il 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, derivanti dall'articolo 18-*decies*, recante introduzione dell'allegato n. 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016;

all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3-*bis*), appare necessario precisare che le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di comandi o distacchi ovvero per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, si applicano, nel limite massimo di quindici unità di personale, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2

al predetto decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 189;

l'articolo 21-*quater*, prevedendo che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario;

qualora, infatti, la disposizione in esame fosse interpretata – come peraltro sembrerebbe trasparire dal suo tenore letterale – nel senso che la finalità ivi prevista sostituisca per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente, essa risulterebbe non coerente con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla legge n. 163 del 2016;

gli effetti della disposizione in esame risulterebbero infatti nella sostanza sovrapponibili a quelli che si determinerebbero in presenza dell'utilizzo delle risorse in questione a copertura di nuovi o maggiori oneri, giacché la disposizione risulterebbe ampiamente derogatoria dell'intera disciplina in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione delle risorse in parola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998;

allo scopo di escludere tale eventualità appare necessario, ai fini del rispetto della vigente disciplina contabile, precisare che la finalità prevista dalla disposizione in esame si colloca nell'alveo di quella già prevista a legislazione vigente in materia di conservazione di beni culturali, che le deroghe introdotte riguardano più specificamente l'equa ripartizione territoriale delle risorse destinate a tale finalità e che l'ambito geografico al-

l'interno del quale è riconosciuto il regime derogatorio corrisponde al territorio dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016;

al fine di non incidere sulle scelte già assunte dai contribuenti, appare necessario precisare che la disciplina derogatoria troverà applicazione a decorrere dall'assegnazione delle risorse derivanti dalle nuove dichiarazioni dei redditi, vale a dire quelle relative all'anno 2016, fino a quelle relative all'anno 2025;

ritenuto comunque che la disposizione di cui all'articolo 21-*quater*, considerata la lunga durata del regime derogatorio, rischia di irrigidire sensibilmente la programmazione delle risorse destinate alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2-*bis*, dopo le parole: « euro 3.500.000 » aggiungere la seguente: « annui »;

all'articolo 3, comma 1-*undecies*, sostituire la lettera *b*) con la seguente: *b*) le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1 »;

all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), numero 3-*bis*), dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste;

all'articolo 21-*quater*, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della

legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998».

Francesco CARIELLO (M5S) fa presente che i beni culturali del Paese in buona parte sono costituiti da edifici di culto e che fra i beneficiari delle risorse destinate all'edilizia scolastica, nell'ambito dei criteri e delle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, c'è il Fondo edifici di culto.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, avvertendo che nella presente seduta costituiranno oggetto di esame esclusivamente le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis del decreto-legge in titolo.

In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Melilli 01.016, che prevede che nei centri storici dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto si applichi la disciplina generale concernente il sostegno al reddito ai lavora-

tori, le perdite d'esercizio 2016, la detassazione di contributi e la sospensione di termini in materia tributaria, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

gli identici Fabrizio Di Stefano 01.010 e Colletti 01.0100, che prevedono che al comune di Teramo si applichi la disciplina generale concernente il sostegno al reddito ai lavoratori, le perdite d'esercizio 2016, la detassazione di contributi e la sospensione di termini in materia tributaria, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Fabrizio Di Stefano 01.09 e Gelmini 01.012, che estendono la platea dei comuni del cratere sismico, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, in varia misura quantificati dalle singole proposte emendative, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, senza tuttavia specificare l'accantonamento oggetto di riduzione;

Melilla 01.034 e 01.035 e Massimiliano Bernini 01.100, che ampliano la platea dei comuni del cratere sismico, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e relativa copertura finanziaria;

Fabrizio Di Stefano 01.011, che estende l'operatività delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2017, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, senza tuttavia specificare l'accantonamento oggetto di riduzione;

gli identici Melilla 1.07 e Pellegrino 1.0100, che autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per il 2017 per interventi a favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente utilizzo della quota dell'8

per mille dell'IRPEF, con ciò configurando una modalità di copertura non consentita dalla vigente disciplina contabile;

Laffranco 3.55, che è volto a concedere un credito di imposta del 50 per cento sulle spese congressuali relative ad attività ed eventi effettuati nelle zone colpite dal sisma del 2016/2017 e concede un contributo in conto capitale per l'aggregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizzazione del territorio, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere, la cui copertura è effettuata a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020;

Castiello 4.4, che prevede che, in caso di sgombero o demolizione di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq, a seguito di emanazione di provvedimento esecutivo, venga autorizzato il rimborso diretto delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione ed installazione, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica;

gli identici Galgano 4.2, Squeri 4.9, Melilla 4.5 e Pellegrino 4.100, che ampliano la platea dei beneficiari del contributo *una tantum* di 5 mila euro riconosciuto per la sospensione dell'attività d'impresa causata dagli eventi sismici, includendo i soci di società a responsabilità limitata, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e senza indicare la relativa copertura finanziaria;

Massimiliano Bernini 4.101, che è volta ad estendere le misure di sostegno al reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, anche ai titolari d'impresa del settore agricolo che abbiano dovuto ridurre l'attività a causa degli eventi sismici, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Gianluca Pini 4.08, che incrementa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni

2017, 2018 e 2019 il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, utilizzato per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per interventi finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica;

Gelmini 4.013, che riconosce un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità, quantificando l'onere complessivo in 200 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018 e prevedendone la copertura mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze che, tuttavia, per l'anno 2017, non reca le necessarie disponibilità;

Castiello 4.07, che prevede che il miglioramento sismico debba garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e relativa copertura finanziaria;

Castiello 4.016, che prevede il rimborso della spesa, effettuata dai cittadini o dagli operatori economici danneggiati, per l'acquisizione e l'installazione di moduli destinati alle stalle e fienili per il ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e senza indicare la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala invece le seguenti:

Zaratti 1.37, che attribuisce al Commissario straordinario l'ulteriore compito di verificare la congruità degli interventi per la tutela della salute e la sicurezza dei

lavoratori negli immobili destinati ad uso produttivo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già stanziata sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario;

gli identici Ricciatti 1.41 e Pellegrino 1.100, che sostituiscono, tra l'altro, il comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 133 del 1999, stabilendo che le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, come tali deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte, sono quelle identificate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi, in termini di minor gettito, derivanti dalle proposte emendative in esame;

Carrescia 1.160, che prevede che siano i comuni, in luogo degli uffici speciali per la ricostruzione, come attualmente previsto dalla normativa vigente, a curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Laffranco 1.51 nonché gli identici Galgano 1.11, Ricciatti 1.46, Squeri 1.50 e Pellegrino 1.105, che sono volte a prevedere che gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive danneggiate dal sisma possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede della medesima attività economica o produttiva e possono realizzarsi tramite l'affitto di altro edificio agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, rispetto alle

dimensioni dell'edificio in cui ha sede l'unità operativa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle tipologie di intervento recate dalle proposte emendative in esame nei limiti delle risorse all'uopo stanziata a legislazione vigente;

gli identici Massimiliano Bernini 2.14 e Zaratti 2.15, che sono volte a eliminare il criterio del prezzo più basso nell'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione agli operatori economici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Castiello 2.110, che è volta a prevedere la possibilità che il credito di imposta maturato in capo al beneficiario del finanziamento per la ricostruzione privata possa essere anche cedibile a terzi, oltre che fruibile in compensazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

gli identici Fabrizio Di Stefano 2.07, Matarrese 2.02, Ricciatti 2.03 e Pellegrino 2.0110, che disciplinano l'indennizzo per il danno economico subito da titolari di redditi di imprese o esercenti arti e professioni a seguito degli eventi sismici con sede operativa o domicilio fiscale fuori dai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ma comunque all'interno delle rispettive province. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

gli identici Zaratti 3.36, Polidori 3.59 e Pellegrino 3.100, che riconoscono la compatibilità tra il contributo per la ricostruzione privata e l'applicazione, sulla parte non coperta da detto contributo, delle detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico, l'adeguamento sismico e le ristrutturazioni edilizie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del

Governo in ordine agli eventuali effetti delle proposte emendative per la finanza pubblica;

Castiello 3.33 e 3.34, che introducono modifiche relative al prezzario convenzionale per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti delle proposte emendative per la finanza pubblica;

gli identici Squeri 3.53, Galgano 3.26, Pellegrino 3.46 e Ricciatti 3.120, che ampliano la possibilità di alienare gli immobili che beneficiano dei contributi per la ricostruzione privata prima del completamento dei relativi interventi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti delle proposte emendative per la finanza pubblica;

Castiello 3.62, che prevede che gli interventi privati di recupero del patrimonio edilizio che eccedono il massimale previsto possano godere del c.d. sisma *bonus*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;

gli identici Squeri 3.54 e Galgano 3.27 e Ricciatti 3.49, che sono volte a concedere un credito di imposta del 50 per cento delle spese congressuali relative ad attività ed eventi effettuati nelle zone colpite dal sisma del 2016/2017. Per il credito di imposta sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità e idoneità della copertura proposta;

gli identici Melilla 3.48 e Pellegrino 3.130, che sono volte alla concessione di un contributo *una tantum* di 20.000 euro per gli immobili agibili, siti nelle aree colpite dal sisma del 2016/2017, che abbiano subito gravi problemi di tamponamenti perimetrali esterni ed interni. Il relativo onere, pari a 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sono posti a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità e idoneità della copertura proposta;

Rampelli 3.150, che è diretta ad incrementare di 10 milioni di euro il limite massimo delle risorse da destinare a interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, a valere sulle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura proposta;

Castiello 4.06, che prevede che l'istanza di concessione dei contributi contempli gli interventi di adeguamento sismico, piuttosto che di miglioramento, riferiti all'immobile. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;

gli identici Fabrizio Di Stefano 5.45, Melilla 5.25, Matarrese 5.20 e Pellegrino 5.100, che prevedono che i Commissari straordinari provvedano alla predisposizione ed approvazione di un piano finalizzato alla riparazione non solo degli edifici di classe E, ma anche degli altri edifici scolastici che hanno riportato danni minori o di lieve entità, ma comunque a rischio, classificati da B a D, almeno tra quelli ricadenti nei comuni del cratere. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nei limiti delle risorse all'uopo stanziate;

Brignone 5.215, che prevede che i Commissari straordinari provvedano alla predisposizione di piani finalizzati ad assicurare il regolare svolgimento, nei comuni del cratere, non solo dell'anno scolastico 2017-2018 ma anche di quelli successivi. Al riguardo, ritiene opportuno ac-

quisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Castiello 5.24 nonché gli identici Zaratti 5.43 e Pellegrino 5.300, che prevedono il mantenimento degli organici, ivi compreso il personale ATA, anche in caso di decremento degli alunni nei comuni interessati dal cratere. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto della invarianza delle spese di personale attualmente prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso lettera *a-bis*), del presente provvedimento;

Ricciatti 5.26, che prevede la riconferma per l'anno scolastico 2017/2018 dell'organico in situazione di fatto dell'anno scolastico 2016/2017 e il numero di classi per plesso con un numero minimo di sei alunni, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria, anche in considerazione della mancata indicazione dell'esercizio finanziario cui imputare la relativa spesa;

gli identici Fabrizio Di Stefano 5.44, Melilla 5.27, Matarrese 5.19 e Pellegrino 5.200, nonché Fabrizio Di Stefano 5.52, che estendono la portata della norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso lettera *a-bis*), del presente provvedimento in materia di attività scolastica anche ai danni da maltempo dovuti alle eccezionali nevicate del gennaio 2017 e agli eventi franosi di febbraio 2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nei limiti delle risorse allo scopo stanziate;

Massimiliano Bernini 5.12, che prevede che la valutazione della vulnerabilità

e del rischio sismico degli immobili costituisca investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, con particolare riferimento agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

gli identici Tancredi 5.330 e Fabrizio Di Stefano 5.309, nonché Fabrizio Di Stefano 5.47, che prevedono l'assegnazione all'Azienda per il diritto universitario di Teramo di un contributo pari a 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili destinate al piano triennale degli interventi di ammissibilità al finanziamento statale, di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria;

Fabrizio Di Stefano 5.48, che assicura all'università di Teramo l'invarianza ai valori dell'anno accademico 2016-2017, anche per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, del finanziamento complessivo derivante dalla somma del Fondo di finanziamento ordinario e delle tasse scolastiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Pastorelli 5.39, che, limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, prevede la precedenza nei trasferimenti interprovinciali per i docenti in servizio nei Comuni interessati dagli eventi sismici oggetto del provvedimento compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché la loro collocazione in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Ricciatti 5.30, che, limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, prevede per i docenti in servizio nei Comuni interessati

dagli eventi sismici oggetto del provvedimento compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e la collocazione in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Pastorelli 5.3, che per l'anno scolastico 2017/2018 assegna in via prioritaria ai docenti di ogni ordine e grado che hanno la residenza nei territori colpiti dagli eventi sismici oggetto del provvedimento, i posti vacanti e disponibili ai fini dell'immissione in ruolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Ricciatti 6.01, che prevede che le maggiori entrate realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al 50 per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e da istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Ricciatti 6.02, che prevede che, al fine di sostenere le misure di incentivazione

per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette, Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a istituire, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito fondo speciale, denominato « Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali », con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Pastorelli 7.15, che attribuisce al Commissario straordinario anche il compito di predisporre ed approvare, unitamente alle singole regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Colletti 7-bis.102, che incrementa da 23 a 46 milioni di euro per l'anno 2017 (rispetto al testo) i contributi che possono essere concessi ai sensi dell'articolo 7-bis, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Melilli 7-bis.103, che incrementa da 23 a 30 milioni di euro per l'anno 2017 (rispetto al testo) i contributi che possono essere concessi ai sensi dell'articolo 7-bis, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili. Al riguardo, ritiene

opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Pastorelli 7-*bis*.107, che prevede che gli spettacoli di musica dal vivo, le fiere, sagre paesane e ogni altra manifestazione locale che avrà luogo in uno dei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi entro il limite massimo di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal 1° gennaio 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del PREU sui giochi e mediante una riduzione della quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-*bis*, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli identici emendamenti Ricciatti 1.41 e Pellegrino 1.100 sui quali esprime nulla osta, in considerazione del fatto che tali ultime proposte emendative rivestono un carattere sostanzialmente procedurale, giacché esse appaiono volte a stabilire una diversa procedura di riconoscimento delle fondazioni e delle associazioni cui possono essere destinate le erogazioni liberali. In particolare, alla individuazione dei predetti enti con decreto prefettizio si sostituisce l'elencazione già effettuata con DPCM 20 giugno 2000 (onlus, organizzazioni internazionali, associazioni sindacali etc.). Tutto ciò considerato, ritiene che alle predette proposte emendative non possano ascrivere effetti pregiudizievoli in termini

di minor gettito per la finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-*bis*, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, preso atto di chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli articoli premissivi 01.100, 01.09, 01.010, 01.011, 01.012, 01.034, 01.035, 01.0100, 01.0161, sugli emendamenti 1.11, 1.37, 1.46, 1.50, 1.51, 1.105, 1.160, 2.14, 2.15, 2.110, 3.26, 3.27, 3.33, 3.34, 3.36, 3.46, 3.48, 3.49, 3.53, 3.54, 3.55, 3.59, 3.62, 3.100, 3.120, 3.130, 3.150, 4.2, 4.4, 4.5, 4.9, 4.100, 4.101, 5.3, 5.12, 5.19, 5.20, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.30, 5.39, 5.43, 5.44, 5.45, 5.47, 5.48, 5.52, 5.100, 5.200, 5.215, 5.300, 5.309, 5.330, 7.15, 7-*bis*.102, 7-*bis*.103 e 7-*bis*.107 e sugli articoli aggiuntivi 1.07, 1.0100, 2.02, 2.03, 2.07, 2.0110, 4.06, 4.07, 4.08, 4.013, 4.016, 6.01, 6.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-*bis*, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottopone all'attenzione del presidente Boccia la necessità di dare urgentemente corso alla richiesta formalizzata nella giornata di ieri dal collega Marcon, volta a prevedere la pronta calendarizzazione in Commissione bilancio dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan in merito alle recenti nomine dei vertici di alcune tra le più importanti società ita-

liane a partecipazione statale. A suo avviso, appare infatti ineludibile, al fine di assicurare la necessaria trasparenza circa l'adozione di atti di tale rilevanza, che il Parlamento sia reso edotto circa le motivazioni e i criteri che hanno condotto alla succitate nomine, sottolineando in particolare l'esigenza che il Parlamento medesimo sia posto nelle condizioni di prendere cognizione del complesso procedimento istruttorio a monte delle nomine medesime, in modo da poter esprimere un giudizio consapevole sulle scelte operate dal Governo e di evitare il ripetersi di situazioni a suo avviso incresciose.

Giulio MARCON (SI-SEL), in relazione a quanto in dichiarato dal collega Palese, comunica di aver formalizzato alla Presidente Boldrini e al presidente Boccia nella giornata di ieri la richiesta di procedere all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan in merito al rinnovo degli organi ai vertici dei consigli di amministrazione di talune società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, auspicando che tale audizione possa svolgersi in tempi quanto più possibile ravvicinati.

Francesco CARIELLO (M5S) si associa alla richiesta di audizione del Ministro Padoan sulla questione richiamata dai colleghi che lo hanno preceduto, auspicando che tale appuntamento possa tradursi nella occasione per un dibattito proficuo ed aperto sul complesso degli argomenti connessi al recente rinnovo dei vertici delle citate società partecipate dallo Stato.

Gianni MELILLA (MDP) conviene circa la necessità di procedere all'audizione del Ministro Padoan sulle questioni evidenziate dai colleghi che lo hanno preceduto.

Maino MARCHI (PD), pur ravvisando la parziale novità della richiesta di audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sui temi in argomento rispetto alla preva-

lente prassi registratasi in passato, ritiene comunque che tale audizione potrà rappresentare una utile sede di confronto e di approfondimento in ordine ai criteri sottostanti le nomine effettuate nonché in merito agli obiettivi strategici cui indirizzare l'attività di società tanto rilevanti nel panorama industriale del nostro Paese, sia pure nel rispetto delle relative sfere di attribuzioni cui deve comunque uniformarsi il rapporto dialettico tra Governo e Parlamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ad integrazione degli interventi testé svolti dai colleghi, fa presente che, sulla base di intese intercorse per le vie brevi con i presidenti delle Commissioni competenti in materia, IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), l'audizione del Ministro Padoan potrebbe avere luogo nei prossimi giorni.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658-B.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Nuovo testo C. 3558.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio</i>) | 74 |
| Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) | 79 |
| Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 93 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 95 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a

esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, cui è abbinata la proposta di legge C. 2386 Ghizzoni, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura durante l'esame in sede referente.

Rileva innanzitutto come la proposta di legge C. 2950 sia finalizzata alla promozione dell'imprenditoria, in particolare giovanile, nel settore culturale e favorire nuovi canali di raccolta di risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, il quale si compone di 6 articoli, l'articolo 1, al comma 1, indica le finalità della proposta di legge, al quale è volta a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazio-

nale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, e la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

Il comma 2, il quale, alla lettera *b*), contiene una disposizione concernente gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, reca la definizione di impresa culturale e creativa. Esso prevede in particolare che essa può avere natura sia pubblica sia privata e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegato;

b) avere sede in Italia ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il quale individua enti e società soggetti all'imposta sui redditi delle società (IRES), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia;

c) svolgere un'attività stabile e continuativa.

Il comma 3 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, la disciplina della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, nonché le adeguate forme di pubblicità, tramite la costituzione di un elenco presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In base al comma

4, con il medesimo decreto potrà essere riconosciuta la qualifica di impresa culturale e creativa anche ad associazioni, fondazioni e comitati in possesso dei requisiti prescritti.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale è stato oggetto di rilevanti modifiche nel corso dell'esame in sede referente.

Esso disciplina i benefici e le agevolazioni, anche fiscali, a favore delle imprese culturali e creative prevedendo, al comma 1, che alle predette imprese si applicano le disposizioni contenute agli articoli 26, commi da 1 a 3 e da 5 a 7, 27, 28, commi 1 e da 7 a 9, 29, 30 e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, recanti misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative.

Al riguardo ricorda che i commi richiamati dell'articolo 26 del decreto-legge n. 179 recano una serie di deroghe al diritto societario in favore delle *start-up* innovative, relativamente:

alla diminuzione delle perdite, nonché alla riduzione e alla successiva reintegrazione del capitale sociale in caso di perdite;

alla creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi nelle *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata;

alla creazione, sempre nelle *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, di categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;

all'offerta al pubblico, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, di quote di partecipazione in *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata;

alle operazioni sulle proprie partecipazioni compiute in attuazione di piani di incentivazione;

all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

L'articolo 27 del decreto-legge n. 179 prevede inoltre:

L'esenzione dal reddito imponibile, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle *start-up* innovative e degli incubatori di impresa, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari;

la non concorrenza al reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto delle azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di *start-up* innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi.

Le norme richiamate dell'articolo 28 del decreto-legge n. 179 riguardano i minimi tabellari delle retribuzioni del personale dipendente.

L'articolo 29 del decreto-legge n. 179 prevede invece:

per gli anni da 2013 al 2016, la detraibilità a fini IRPEF del 19 per cento (aumentato al 30 per cento a decorrere dal 2017) della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, per un importo massimo detraibile non superiore, in ciascun periodo d'imposta, a 500.000 euro (aumentato a 1 milione di euro a decorrere dal 2017);

per i periodi d'imposta da 2013 al 2016, la non concorrenza alla formazione del reddito IRES, per i soggetti diversi da imprese *start-up* innovative, del 20 per cento (aumentato al 30 per cento a de-

correre dal 2017) della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative, per una misura deducibile non superiore, in ciascun periodo d'imposta, a euro 1.800.000.

le predette percentuali di detrazioni e di deduzioni sono incrementate, rispettivamente, al 25 per cento e al 27 per cento della somma investita in *start-up* a vocazione sociale e nelle *start-up* che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Per quanto riguarda l'articolo 30 del decreto-legge n. 179 esso:

introduce nel Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 la disciplina dei portali per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative (costituiti da piattaforme *online* con la finalità esclusiva di facilitare la raccolta di capitale di rischio da parte delle *start-up* innovative, comprese le *start-up* a vocazione sociale), riservando tale attività alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla CONSOB, stabilendo i relativi requisiti (anche mediante rinvio a un regolamento della CONSOB), affidando alla medesima CONSOB la vigilanza sui gestori dei portali, nonché dettando una specifica disciplina sulle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso tali portali;

prevede che per le *start-up* innovative e degli incubatori d'impresa, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente;

include anche le *start-up* innovative tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agen-

zia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

I commi richiamati dell'articolo 31 del decreto-legge n. 179 stabiliscono che le *start up* innovative non sono soggette a procedure concorsuali, salvo le procedure in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 e che, decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della *start-up* innovativa, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.

Il comma 1 dell'articolo 2 della proposta di legge prevede altresì l'applicazione degli articoli 7-*bis* e 8-*bis* del decreto-legge n. 3 del 2015, relativi, rispettivamente, alla garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria e al potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

Viene altresì previsto che le imprese possano essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera i), del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale, nell'ambito dell'istituzione di un Piano per la Promozione straordinaria del *Made in Italy*, prevede il rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*.

In tale ambito il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce i requisiti necessari per beneficiare delle misure di cui al comma 1, prevedendo che esse si applicano alle imprese culturali e creative che:

a) siano micro, piccole o medie imprese;

b) risultino regolarmente iscritte nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese prevista dall'articolo 3 del provvedimento;

c) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

d) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a cinque milioni di euro;

e) non risultino costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti dalla data di iscrizione alla predetta sezione speciale del registro delle imprese;

f) impieghino una quota di almeno un quarto dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o altro titolo ad essa equiparato.

Sempre con riferimento alle materie di interesse della Commissione Finanze segnala inoltre l'articolo 3 il quale, al comma 1, prevede l'istituzione, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un'apposita sezione nel Registro delle imprese riservata alle imprese culturali e creative.

Il comma 2 stabilisce che l'iscrizione nella predetta sezione del Registro costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 2 della proposta di legge, prevedendo altresì che sia consentita la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma *Internet* dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.

In base al comma 3, ai fini dell'iscrizione, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 è attestato mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante delle imprese, mentre, in base al comma 4, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 3.

In tale ambito il comma 5 affida a un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione delle modalità e dei criteri di attuazione.

L'articolo 4 disciplina gli interventi di sostegno alla domanda pubblica e privata di beni e servizi offerti dalle imprese culturali, prevedendo innanzitutto che le imprese e i professionisti iscritti nei relativi albi, nonché le pubbliche amministrazioni, possono avvalersi di buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi, offerti dalle imprese culturali e creative, in base a criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto che dovrà altresì stabilire il valore nominale dei predetti buoni e i relativi criteri e modalità di emissione.

In base ai commi 3 e 4, i buoni non possono equivalere al costo complessivo della prestazione acquistata e sono emessi ogni anno per un massimo di 50 milioni di euro. Viene inoltre previsto che a tale onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale introduce facilitazioni a favore delle imprese culturali prevedendo che, per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, esse possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a 150 euro, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. Al riguardo viene previsto che l'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del pro-

getto artistico-culturale e viene disciplinata l'ipotesi di un'eventuale sub-concessione, stabilendo che essa deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

In tale contesto il comma 2 interviene modificando il comma 611 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, recante disposizioni circa la predisposizione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati. In particolare viene inserita nella predetta disposizione la previsione secondo cui il documento di Strategia nazionale deve recare specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative dei beni confiscati definitivamente.

L'articolo 6 disciplina i casi di decadenza dai benefici e l'attività di controllo, prevedendo al comma 1 che, qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 2 della proposta di legge, cessa l'applicazione dei benefici e delle agevolazioni di cui al medesimo articolo 2 e gli effetti della cessazione decorrono dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate.

In tale ambito, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il terzo periodo del comma 1 che, con riguardo alle imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, prevede una specifica disciplina per le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Ricorda che le richiamate disposizioni del decreto-legge n. 179 recano misure in deroga al diritto societario per l'avvio delle *start-up* innovative, prevedendo che tali imprese possano creare categorie di quote societarie fornite di diritti diversi, nonché emettere strumenti finanziari forniti di diritti, patrimoniali o amministrativi, anche a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi di opere o servizi. In tale contesto normativo il predetto terzo pe-

riodo del comma 1 stabilisce che, in caso di decadenza dai benefici e dalle agevolazioni da parte dell'impresa culturale, le predette clausole mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

Segnala altresì, ancora con riguardo ai profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 2, il quale, nell'affidare il compito di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico, prevede che esso operi secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 83 del 2012, cioè anche avvalendosi della Guardia di Finanza.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come l'articolo 2 della proposta di legge, nel disciplinare i benefici e le agevolazioni, anche fiscali, previste a favore delle imprese culturali e creative, estenda alle predette imprese l'applicazione di alcune misure a favore della nascita e dello sviluppo di imprese *start-up* innovative delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.

Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la

proposta di legge C. 4144 e abbinate, approvata dal Senato, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che si compone ora di 37 articoli, all'articolo 1 modifica in più punti l'articolo 2 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), intervenendo sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendo quella riguardante le aree protette marine, disciplinando l'istituzione di aree protette transfrontaliere e la definizione di parchi nazionali con estensione a mare, oltre a recare misure per le aree protette inserite nella rete « Natura 2000 » e per l'istituzione di un nuovo parco, nonché per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA.

L'articolo 1-bis, oltre a sopprimere l'articolo 3 della legge n. 394 del 1991, il quale ha istituito il Comitato per le aree naturali protette e la Consulta tecnica per le aree naturali protette e ha previsto la Carta della natura (che individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale), sostituisce l'articolo 4 della medesima legge n. 394, relativo al Programma triennale per le aree naturali protette.

Il nuovo articolo 4 della legge n. 394 stabilisce innanzitutto, al comma 1, che il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette.

Il comma 2 prevede inoltre la redazione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, con il quale:

a) si individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine;

b) si definiscono linee strategiche, finalità, programmi operativi, progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e con-

tenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030;

c) si indicano le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

d) si individuano i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette dell'attuazione del Piano.

Ai sensi del comma 5 il Piano è adottato, su proposta del Ministro dell'ambiente, dal Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come novellato dall'articolo 18 della proposta di legge.

Il comma 6 stanziava 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 per il finanziamento del Piano 2018-2020, mentre il comma 7 individua la relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 2, il quale, al comma 1 consente ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine, nonché ai comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine, di destinare il gettito del contributo di sbarco (di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011) al fine di finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti:

alla tutela ambientale;

alla conservazione della biodiversità;

al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale;

alla promozione del turismo sostenibile del territorio;

ad attività di educazione ambientale.

Al riguardo rammenta che il contributo di sbarco, istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 ha sostituito la previgente imposta di sbarco; esso, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno. L'istituzione del contributo di sbarco è riservata dalla vigente normativa ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori.

L'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (oggetto della novella recata dall'articolo 2), dispone che il contributo sia istituito con regolamento e sia applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, così come ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Rispetto alla precedente imposta sono state anche ampliate le finalità cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori. Viene inoltre previsto che il comune destini il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse.

Il comma 2 consente ai comuni delle isole minori in cui vi sono aree protette di deliberare, per le sole finalità del comma 1, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco, introducendo dunque un'ulteriore ipotesi di maggiorazione del contributo di sbarco rispetto a quelle già previste.

In merito ricorda che il contributo di sbarco è istituito nella misura massima di

euro 2,50 e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.

Il comma 3 estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai comuni che fanno parte di un'area protetta marina, indipendentemente dalla propria ubicazione in isole minori con le stesse finalità e modalità previste dalla disciplina vigente.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, il quale contempla agevolazioni fiscali in favore delle aree protette, affidando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la possibilità di definire, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale, determinando, in considerazione delle disponibilità finanziarie, l'ambito territoriale delle predette agevolazioni, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari.

Rileva come la previsione abbia contenuto sostanzialmente programmatico, in quanto non si specificano né le tipologie né le dimensioni delle misure agevolative, che sono integralmente rimesse a un atto di normativa secondaria.

L'articolo 3 prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.

In particolare, la norma, introducendo un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, prevede che, qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, si procede all'istituzione del parco o della riserva sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'Ente Parco di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 394 del 1991, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, il Direttore, il Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica.

In particolare, il comma 1, alla lettera a) disciplina in modo dettagliato diversi aspetti relativi alla figura del Presidente dell'Ente parco, riguardanti le procedure di nomina, l'incompatibilità, le funzioni attribuite e l'indennità prevista per lo svolgimento delle attività indicate. Viene inoltre disciplinata la composizione, procedura di nomina, funzioni e indennità del Consiglio Direttivo dell'Ente parco.

La lettera b) del comma 1 interviene sulla disciplina dello statuto dell'Ente parco e sulla relativa procedura di approvazione, attualmente regolati dai commi 9 e 8-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991.

La lettera c) introduce i nuovi commi 10 e 10-*bis* nell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, al fine di disciplinare le funzioni e la composizione dei revisori dei conti dell'Ente parco. Rispetto alla normativa vigente, viene previsto che:

il decreto del Ministro dell'economia di nomina del Revisore unico dei conti sia adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente;

dei tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, uno sia designato dal Ministro dell'ambiente, mentre gli altri, come già prevede la norma vigente, sono designati uno dal Ministro dell'economia,

in qualità di presidente del Collegio e l'altro dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

La lettera *d*) interviene sulla disciplina relativa al Direttore dell'Ente parco di cui all'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991, precisandone le funzioni, i requisiti e la procedura di nomina, nel cui ambito si stabilisce la creazione di una commissione tecnica per la scelta tra i candidati, dettando i criteri di composizione della medesima commissione; inoltre regola il regime giuridico ed economico del direttore.

La lettera *g*) interviene sulla Pianta organica dell'Ente parco di cui all'articolo 9, comma 14, della legge n. 394 del 1991, prevedendo in particolare che:

la dotazione organica dell'ente è approvata dal Ministero dell'ambiente, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia;

il direttore, che costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente, è posto fuori dalla dotazione organica;

per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale, entro il 2017, tutti gli Enti parco utilizzino procedure informatiche del Ministero dell'economia – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

In tale ambito vengono inoltre introdotte disposizioni volte a prevedere strumenti di verifica della realizzazione degli obiettivi per la conservazione della biodiversità, nonché dell'impiego delle risorse assegnate a tali scopi e si contempla la stipula di convenzioni o il ricorso a affidamenti congiunti, per finalità legate alla riduzione delle spese e al miglioramento dei servizi.

L'articolo 5, modificando diversi articoli (11, 12, 143, 25, 26 e 32) della legge n. 394 del 1991, interviene sulla disciplina riguardante il regolamento dei parchi, anche allo scopo di integrarne i contenuti esplicitando il divieto di esercitazioni mi-

litari, il divieto di attività venatoria, nonché l'estensione della sua competenza alle aree contigue al parco.

Sono, altresì, integrati i contenuti disciplinati dal piano del parco e si interviene sulla procedura per l'approvazione del regolamento del parco.

Ulteriori riguardano la disciplina dell'attività venatoria, prevedendo che il regolamento per l'area protetta regionale contiene eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina relativa alla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco, che è necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, che viene modificato in più punti.

In particolare si stabilisce che il rilascio del nulla osta deve avvenire previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento e che, decorso inutilmente il termine previsto di sessanta giorni dalla richiesta del nulla osta, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Viene inoltre confermata, la possibilità, avverso il rilascio del nulla osta, di ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate e si attribuisce al direttore del parco (non più al Presidente del parco) la possibilità di prorogare per una sola volta il termine previsto di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta.

Viene altresì stabilito che qualora siano vigenti il piano del parco e il regolamento del parco e le relative previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, vengono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento

non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'ente parco.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina riguardante gli indennizzi per i danni da fauna selvatica, di cui all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991, al fine di delimitarne l'ambito, prevedendo che l'Ente parco sia tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica « nel parco », anziché dalla fauna selvatica del parco, come prevede la norma vigente, nonché di definire l'impegno dell'Ente parco, prevedendo la presenza nel bilancio dell'Ente di un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, solo per il pagamento di indennizzi.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 8, comma 1, il quale integra (inserendovi i nuovi commi da 1-*bis* a 1-*septiesdecies*) il contenuto dell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, relativo alle entrate dell'Ente parco e alle agevolazioni fiscali.

In particolare, il nuovo comma 1-*bis* prevede che i titolari di concessioni di derivazione d'acqua, già esistenti, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime, a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

Il nuovo comma 1-*ter* stabilisce che i titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti nelle aree contigue al territorio del parco sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a un terzo del canone di concessione.

Il nuovo comma 1-*quater* stabilisce che i titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, già esistenti, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.

Il nuovo comma 1-*quinquies* prevede che i titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

Il nuovo comma 1-*sexies* stabilisce che i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-*bis* e 1-*quater* e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta e già esistenti, sono tenuti a versare *una tantum* in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza.

Il nuovo comma 1-*septies* stabilisce che i titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, già esistenti, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area medesima, a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per

ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

Il nuovo comma 1-*octies* stabilisce che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

Il comma 1-*novies* prevede che gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.

Ai sensi del comma 1-*decies* costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta.

Per quanto riguarda i beni demaniali il comma 1-*undecies* stabilisce che i beni presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. La norma prevede inoltre che l'ente gestore possa concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone.

L'ultimo periodo del comma precisa che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

In merito a tale ultima previsione rileva l'opportunità di chiarirne meglio il senso,

correggendo il riferimento al « soggetto concessionario » con quello al « soggetto concedente ».

Per quel che concerne i profili tributari il comma 1-*quaterdecies* prevede che a decorrere dal 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ulteriori disposizioni inserite dal comma 1 dell'articolo 8 nell'articolo 16 della legge n. 394 riguardano: la concessione, anche a titolo oneroso, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, del proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di ecocompatibilità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale; la possibilità, per l'ente gestore, di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni; la destinazione delle entrate disciplinate dal novellato articolo 16 (che per il 70 per cento saranno versate a un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate esclusivamente al finanziamento del piano nazionale triennale di sistema, mentre per il restante 30 per cento sono destinate prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta); la nullità delle clausole apposte in negozi giuridici stipulati dagli enti gestori in violazione delle disposizioni dell'articolo.

Il comma 2 dell'articolo 8, modificando il Codice antimafia, inserisce l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 9, al comma 1, introduce nel testo della già più volte citata legge n. 394 del 1991 l'articolo 11.1, recante disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica, finalizzati al contenimento della

fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli *habitat* protetti della rete « Natura 2000 » o ritenuti vulnerabili.

Inoltre vengono stabilite le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani, nonché la destinazione degli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.

Il comma 2 aggiunge altresì alla legge n. 394 del 1991 un nuovo allegato I in cui sono contenute le specie alloctone per le quali non sono previsti, nei citati piani, l'eradicazione o il contenimento delle stesse.

L'articolo 9-*bis* inserisce nella legge n. 394 un nuovo articolo 16-bis, recante il regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali.

In primo luogo, ai commi 1 e 2 si escludono gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette da alcuni limiti a diverse voci di spesa (relativi sostanzialmente a spese di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per sponsorizzazioni, di missione, di formazione, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi) previsti dalla legislazione vigente, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di tali enti e per intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, prevedendosi inoltre che le risorse utilizzabili per tali fini sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette, per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge, per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile e per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile.

Il comma 3 stabilisce altresì che gli Enti parco trasmettano, ai fini dei rispettivi pareri, lo schema di bilancio di previsione, entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario precedente, al revisore unico dei Conti, quindi alla Comunità del Parco, trasmettendo successivamente la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze (che esprime a sua volta il suo parere) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un Commissario *ad acta*.

L'articolo 9-*ter* intende vietare l'introduzione della specie Cinghiale in tutto il territorio nazionale, prevedendo che a tal fine con apposito regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, sono individuati criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a consentire la tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.

L'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette (AMP), sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n. 394 del 1991. Tra le novità più rilevanti segnala l'introduzione di una procedura più articolata per l'istituzione delle AMP, la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva, nonché l'individuazione di zone in cui è possibile istituire AMP.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala il comma 7 del nuovo articolo 18, il quale introduce nuove disposizioni, volte a disciplinare i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle AMP, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, in rapporto alla zonazione dell'a-

rea, definita ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 della medesima legge n. 394, come sostituito dall'articolo 11 del provvedimento.

In tale ambito è previsto che i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo:

in zona A (di « tutela integrale »), sono vietati, eccetto quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

in zona B (di « tutela generale »), sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

nelle zone C (di « tutela parziale ») e D (di « tutela sperimentale »), sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

L'articolo 11 interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette (AMP), sostituendo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione, al piano di gestione, alla zonazione delle aree, alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza. In tale ambito si prevede che, con il decreto istitutivo dell'AMP, la gestione dell'AMP medesima sia affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che comprovati motivi ne impediscano la costituzione.

In particolare, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, richiama i commi 4, 9 e 10 del novellato articolo 19.

Il comma 4 del novellato articolo 19 preveda che il piano di gestione dell'AMP, adottato con il regolamento di organizzazione della stessa AMP (piano il quale rappresenta lo strumento con cui viene

perseguita la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'AMP medesima) disciplini:

a) l'organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) i sistemi di accessibilità a terra e a mare, quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri su-bacquei;

c) i sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) gli indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite e per gli interventi sull'area, contemplando interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

Il comma 9 del nuovo articolo 19 conferma la norma vigente che prevede la possibilità di concedere in uso esclusivo i beni del demanio marittimo, e le zone di mare ricomprese nelle aree protette, per le finalità della gestione dell'area medesima.

Tale disposizione viene integrata chiarendo che la disposizione non si applica genericamente alle aree protette, ma alle AMP. Viene altresì chiarito che le concessioni in questione sono disposte in favore degli enti gestori, mentre viene soppresso il riferimento (ormai superato) al decreto di concessione adottato dal Ministro della marina mercantile.

Viene altresì disposto che i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

Inoltre il comma 10 del nuovo articolo 19 disciplina la sorveglianza nelle AMP, riprendendo le disposizioni vigenti ed integrandole al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma anche ai parchi nazionali con estensione a mare e al fine di coinvolgere ulteriori soggetti rispetto a quelli contemplati dalla norma vigente.

In tale ambito viene confermata la competenza all'esercizio delle operazioni

di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali, in capo alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette.

Con riferimento ai corpi di polizia locale, il nuovo testo chiarisce che la loro competenza è limitata « ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento ». La norma amplia inoltre il novero dei soggetti competenti alla sorveglianza in materia, includendovi anche i corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale.

Viene altresì introdotta una nuova disposizione che demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente (emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze) la determinazione della consistenza e delle modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate alla sorveglianza nelle AMP.

In merito alla previsione del comma 10 rileva come essa incida anche sulle competenze della Guardia di Finanza, e potrebbe porsi in contraddizione con l'articolo 7, comma 1, e soprattutto con l'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 177 del 2016, efficaci a partire dal 1° gennaio 2017, i quali hanno attribuito alla Guardia di finanza, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2017, le funzioni in precedenza spettanti al Corpo forestale dello Stato circa la sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette terrestri. In merito ricorda che la Guardia di finanza ha ereditato dal suddetto Corpo le unità navali e il personale appartenenti alle relative Squadre nautiche e marittime impiegati, sino al 31 dicembre 2016, nella sorveglianza delle aree naturali protette, nonché nella tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali e, quindi, anche nella vigilanza sulle acque marine confinanti con le aree naturali protette ai sensi del vigente articolo 19, comma 2, della citata legge n. 394 del 1991, secondo cui « qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area pro-

tetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima ».

Al riguardo segnala dunque il rischio che le appena richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 177 del 2016 possano risultare svuotate di contenuto, vanificandone le finalità: in tale prospettiva rileva l'opportunità di integrare la formulazione del comma 10 del novellato articolo 19 della legge n. 394, senza modificarne la sostanza, inserendovi un inciso che mantenga fermo, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, nonché le previsioni dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del predetto decreto legislativo n. 177 del 2016.

L'articolo 12 inserisce nella più volte citata legge n. 394 del 1991 l'articolo 19-*bis*, al fine di disciplinare il programma triennale per le aree protette marine (AMP).

Tale nuovo articolo riguarda anche, più in generale, i vari aspetti gestionali dell'AMP: i contributi statali destinati all'AMP e il relativo piano economico-finanziario; la revoca dell'affidamento della gestione dell'area; la nomina di una consulta dell'AMP; l'organico e il direttore dell'area; le entrate, le agevolazioni fiscali e le misure di incentivazione in favore dell'AMP; la riscossione dei proventi delle sanzioni; il silenzio-assenso, nelle procedure autorizzatorie, in favore dell'ente gestore dell'AMP; nonché disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione del Protocollo tecnico per la nautica sostenibile.

Per quanto riguarda in particolare i profili di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 10 del nuovo articolo 19-*bis*, in base al quale agli enti gestori delle AMP, per l'attività svolta in tale veste, si applicano le norme in materia di entrate e di agevolazioni fiscali previste, per gli enti parco, dall'articolo 16 della legge n. 394, come integrato dall'articolo 8 della proposta di legge.

L'articolo 13, attraverso la sostituzione dell'articolo 21 della legge n. 394, modifica le modalità e i soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali

protette di rilievo internazionale e nazionale, in particolare precisando che tale attività viene svolta dal Ministero dell'ambiente mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva come, rispetto al testo vigente, non si faccia più riferimento al soppresso Ministro della marina mercantile, che nella formulazione attuale affianca il Ministro dell'ambiente nell'attività di vigilanza; inoltre, mentre il testo vigente fa riferimento generico alla vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, la nuova norma chiarisce che il Ministero dell'ambiente vigila sugli enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione di tali aree.

L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge n. 394, allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11.1 della medesima legge n. 394, introdotto dall'articolo 9 del provvedimento.

L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'articolo 24 della legge n. 394, da un lato prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore, dall'altro disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 29 della legge n. 394, il quale prevede attualmente che il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata so-

sensione dell'attività medesima e ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore (provvedendo inoltre, in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali, all'esecuzione in danno degli obbligati). In tale contesto la novella recata dall'articolo 16 sostituisce il riferimento al legale rappresentante con quello al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

L'articolo 17 sostituisce l'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, innovando il quadro sanzionatorio per le violazioni della medesima legge n. 394, sia per quanto riguarda gli illeciti penali sia per quanto attiene gli illeciti amministrativi.

In estrema sintesi, la riforma aumenta (in molti casi raddoppiandola) l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie, introduce obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette e prevede un meccanismo di revisione biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie contemplate.

L'articolo 17-bis, sostituendo l'articolo 31 della legge n. 394 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le riserve statali, che già ricadano o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale, sono affidate ai relativi enti gestori, prevedendo che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvi le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica e verifichi il raggiungimento di tali obiettivi.

L'articolo 18 sostituisce l'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, prevedendo, al comma 1 del nuovo articolo 33, l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un Comitato nazionale per le aree protette, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

Il comma 2 del nuovo articolo 33, affida al Comitato i seguenti compiti:

la predisposizione del piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette (di cui all'articolo 4 della citata legge n. 394, come sostituito dall'articolo 1-*bis* della proposta di legge);

la predisposizione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette da sottoporre al Ministro dell'ambiente per l'approvazione;

la proposta circa l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;

la predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 33 il Comitato è composto da un rappresentante ciascuno: del Ministero dell'ambiente, che lo presiede; del Ministero delle politiche agricole; del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; della Conferenza delle regioni e delle province autonome; dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali; dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale.

L'articolo 19, integrando l'articolo 34, comma 1, della legge n. 394, istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino, che si aggiungono ai seguenti parchi nazionali: *a)* Cilento e Vallo di Diano; *b)* Gargano; *c)* Gran Sasso e Monti della Laga; *d)* Maiella; *e)* Val Grande; *f)* Vesuvio.

Per l'istituzione e l'avviamento dei due parchi, si prevede per l'esercizio 2017 uno stanziamento massimo di 300.000 euro per ciascun parco nazionale, mentre a decorrere dal 2018, il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, rispettivamente, con uno stanziamento di 2.000.000 di euro e di 1.000.000 di euro.

Ai citati oneri si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 (relativa agli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

L'articolo 19-*bis* stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE – Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

L'articolo 20, modificando l'articolo 35, comma 1, secondo e terzo periodo, della legge n. 394, nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto stabilisce l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.

Tale intesa, recepita dalla regione Lombardia con la legge regionale n. 39 del 2015, prevede, tra l'altro, una configurazione unitaria del Parco assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, nonché da un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'articolo 21 modifica l'articolo 36 della legge n. 394 del 1991, al fine di prevedere, alla lettera *a*), che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree protette marine (AMP).

Inoltre le lettere *b*) e *c*) cambiano la denominazione dell'area marina di reperimento (AMdR) « Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli) », che viene ridenominata come « Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli » e dell'area indicata come « Capo Spartivento – Capo Teulada », che viene ridenominata come « Capo Spartivento ».

L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge n. 394 del 1991, allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dalla proposta di legge e le norme vigenti.

In particolare, il comma 1, modificando il comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 394, sostituisce, nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni per l'inosservanza delle misure di salvaguardia disposte per la protezione di aree naturali, il riferimento alla procedura di demolizione delle opere dettata dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge n. 47 del 1985 (legge sul condono edilizio) con quello alla disciplina sulla demolizione delle opere abusive prevista dall'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Il comma 6 modifica l'articolo 29, comma 2, della legge n. 394, che disciplina gli interventi da attuare in caso di attività nelle aree naturali protette in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, prevedendo – in modo identico alla novella operata dal comma 1 – l'applicazione della procedura dell'articolo 41 del già citato testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, in

luogo di quella dettata dagli abrogati commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della richiamata legge n. 47 del 1985.

I commi da 2 a 5 recano invece mere norme di coordinamento.

L'articolo 23, ai commi 1 e 2 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa).

Conseguentemente il comma 3 stabilisce che la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, sarà regolata con criteri da stabilire in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio dettata dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, attribuendo all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali.

Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.

L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, prevedendo che il predetto Comitato paritetico per la biodiversità, istituito nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordini e promuova azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine.

La disposizione prevede, inoltre, che il medesimo Comitato fornisca il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni

che il Comitato per il capitale naturale, il quale è chiamato, ai sensi dell'articolo 67 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale) a trasmettere annualmente al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'economia e delle finanze un Rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio.

L'articolo 25-*bis* stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale delle aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta: in tale prospettiva il comma 2 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti dai predetti Comitati, convochi, entro il 31 gennaio 2019, la Conferenza nazionale « La Natura dell'Italia », da convocare successivamente con cadenza triennale.

L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale.

In particolare, la lettera *b*) del comma 1 sostituisce l'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, stabilendo, al comma 1 del nuovo articolo 13, che l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, effettuata con decreto del Ministero dell'ambiente, riguardi le associazioni presenti in almeno dieci regioni, laddove la norma vigente prevede invece che l'individuazione riguardi le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni.

Relativamente ai criteri previsti per l'individuazione delle associazioni, la nuova disposizione prevede che essi siano basati:

sulle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto sia dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni;

sulla democraticità dell'ordinamento interno e sulla continuità e trasparenza dell'attività.

Il comma 2 del nuovo articolo 13 demanda a un ulteriore decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la definizione di ulteriori criteri per l'individuazione delle suddette associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, nonché delle relative modalità, mentre il comma 3 del nuovo articolo 13 prevede la verifica da parte del Ministero dell'ambiente della sussistenza dei citati requisiti per le associazioni di protezione ambientale, già individuate ai sensi della normativa attualmente vigente, e l'eventuale revoca del provvedimento di individuazione ove la verifica dovesse avere un esito negativo.

L'articolo 27 conferisce una delega al Governo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, il comma 2 prevede:

alla lettera *a*), di introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio e la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge sulla caccia (legge n. 157 del 1992);

alla lettera *b*), di stabilire che il Parco del Delta del Po persegua altresì finalità di sviluppo socio-economico mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche mediante lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;

alla lettera *c*), di configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il proprio patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali, nonché di valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'uso del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;

alla lettera *d*), di stabilire che il nuovo Ente parco provveda all'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po, entro 6 mesi dall'insediamento dei suoi organi, che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, e che affronti le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO;

alla lettera *f*), di assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali in servizio alla data di entrata in vigore della legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;

alla lettera *g*), di disporre le necessarie abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa;

alla lettera *h*), di integrare il piano per il parco con il piano d'azione della Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015 e con le strategie d'area dell'Area Interna Contratto di foce e dell'Area In-

terna Basso Ferrarese comprese nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala il criterio di delega di cui alla lettera *e*), il quale stabilisce la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che gli atti inerenti la successione siano fiscalmente neutri e non soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'IVA.

L'articolo 28 delega il Governo a introdurre un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

I principi e criteri direttivi della delega, dettati dal comma 2 stabiliscono:

alla lettera *a*), di prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria come remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari;

alla lettera *b*), di prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, nonché per le fattispecie indicate dall'articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* della legge n. 394 del 1991, come novellato dall'articolo 8 della proposta di legge (si tratta di una serie di attività svolte in aree protette: concessioni di derivazione d'acqua per produzione di energia elettrica; esercizio di attività estrattive; impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomassa; concessioni di coltivazione di idrocarburi; produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dall'idroelettrico a dalla biomassa; esercizio di oleodotti, metanodotti, carbonodotti ed elettrodotti non interrati; concessioni per pontile di ormeggio di imbarcazioni);

alla lettera *c*), prevedere l'individuazione dei servizi oggetto di remunerazione e del loro valore, degli obblighi contrattuali e delle modalità di pagamento;

alla lettera *d*), di prevedere la remunerazione in ogni caso di determinati servizi (relativi, ad esempio, alla difesa del suolo, alla fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura, alla regimazione delle acque nei bacini idrici, alla salvaguardia della biodiversità, all'utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche);

alla lettera *e*), di considerare nel sistema di PSE interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

alla lettera *f*), di coordinare e razionalizzare gli strumenti esistenti in materia;

alla lettera *g*), di prevedere la remunerazione dei servizi ecosistemici forniti dai comuni e dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni;

alla lettera *h*), di destinare le risorse derivanti dal sistema anche alla manutenzione del capitale naturale;

alla lettera *i*), di introdurre forme di premialità per i comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale;

alla lettera *l*), di ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi (cioè in strutture porose del sottosuolo nelle quali il gas viene iniettato spiazzando l'acqua esistente), nonché la funzione di risorsa genetica;

alla lettera *m*), di tenere conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge n. 221 del 2015, il quale, come già ricordato, stabilisce che il Comitato trasmetta ogni anno al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'economia e delle finanze di un Rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio.

L'articolo 28-*bis* reca una norma di carattere transitorio, volta allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali, prevedendo che i predetti incarichi, in sede di prima applicazione della legge, sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

L'articolo 29 reca l'usuale clausola di salvaguardia delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Nel sottolineare la rilevanza delle misure contenute nel provvedimento, si riserva quindi di formulare su di esso una proposta di parere.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Ribaudò, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XI Commissione Lavoro, la proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che persegue fondamentalmente l'obiettivo di combattere la pratica del nero nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa, si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 stabilisce, al comma 1, l'obbligo, per i datori di lavoro o i committenti, di erogare la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo della medesima retribuzione, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;

c) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In tale contesto il comma 2 vieta ai datori di lavoro o committenti di corrispondere la retribuzione per contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Viene inoltre specificato, al comma 4, che la firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Ai sensi del comma 3 tali previsioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile (il quale definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché a quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142 del 2001.

Ulteriori obblighi sono posti a carico dei datori di lavoro e dei committenti dall'articolo 2, il quale, al comma 1, prevede che essi, in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,

debbano inserire nella comunicazione obbligatoria fatta al Centro per l'impiego competente per territorio, indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione concordata con il lavoratore nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione.

In base al comma 2 tali indicazioni possono essere cancellate in conseguenza di licenziamento o di dimissioni del lavoratore o del prestatore d'opera, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

Ai sensi del comma 3 ogni modifica delle modalità di pagamento o degli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione è comunicata per iscritto dal datore di lavoro o committente al Centro per l'impiego competente per territorio.

L'articolo 3, al comma 1, affida a una convenzione tra il Governo, le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane Spa l'individuazione degli strumenti di comunicazione per promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della legge.

In ogni caso il comma 2 stabilisce che le disposizioni del provvedimento sono efficaci decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione del provvedimento i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, l'articolo 5 prevede, al comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, mentre la mancata comunicazione al centro per l'impiego competente, da parte del datore di lavoro o del committente, delle informazioni (di

cui all'articolo 2, comma 1) relative alle modalità di pagamento della retribuzione nonché agli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione), è sanzionata dal comma 2 con una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.

In tale ultimo caso il Centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, che procede alle conseguenti verifiche.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, nella prospettiva di chiedere il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa, propone, facendo seguito a quanto convenuto in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 15 marzo scorso, che i gruppi rinuncino alla fissazione del termine di presentazione degli emendamenti, trasmettendo quindi il testo della proposta di legge alle Commissioni competenti in sede consultiva e verificando, nel frattempo, il consenso dei gruppi e del Governo rispetto all'ipotesi di chiedere il predetto trasferimento di sede.

Così rimane stabilito.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 388 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 96

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 103

ALLEGATO 2 (*Documentazione inviata*) 105

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato (*Parere alla VIII Commissione*) (*Esame e rinvio*) 97

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini. (*Esame e rinvio*) 99

ERRATA CORRIGE 101

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 388.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). Segnala che per la redazione del parere si è tenuto conto dei contenuti della documentazione trasmessa dal Governo con

note del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 13 e del 15 marzo 2017 e della circolare dello stesso dicastero del 28 febbraio 2017, n. 101 (vedi allegato 2).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) annuncia il voto di astensione del suo gruppo, tenuto conto che il Governo, seppure con lenta solerzia, va adempiendo alle indicazioni della Commissione contenute nel parere reso nel 2016 sul precedente analogo atto.

Bruno MURGIA (FDI-AN) si associa al collega Palmieri e preannuncia la sua astensione.

Marisa NICCHI (MDP) preannuncia anch'ella il voto di astensione, condividendo il contenuto delle condizioni del parere.

Simone VALENTE (M5S) prende atto del rinvio della riforma della materia relativa ai contributi e preannuncia il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA si impegna ad accogliere le condizioni apposte al parere.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.

C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianna MALISANI (PD), *relattrice*, illustra la proposta di legge approvata dal Senato nella seduta del 10 novembre 2016 nel testo risultante dall'unificazione degli Atti Senato nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012. Il testo è quello risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Ambiente; esso consta di ventinove articoli, che in gran parte modificano la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394). Segnala che gli articoli che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione sono: l'articolo 5 (modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991), l'articolo 18 (modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991), l'articolo 24 (modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) e l'articolo 27 (delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po). Specifica che l'articolo 5 interviene, tra l'altro, a modificare alcune disposizioni dell'articolo 12 della legge quadro del 1991 i quali prevedono che la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco sia perseguita attraverso lo strumento del « piano per il parco », cui è affidata la disciplina di specifici contenuti. Con la sostituzione della lettera e) del comma 1, dell'articolo 12, vengono ora fatti rientrare nella disciplina di tutela anche i valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e la valutazione del loro stato di conservazione; l'identificazione e la valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici; la definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e le modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco. Nella disciplina affidata al « piano per il parco » rientrano, altresì, il mantenimento e il recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, nel rispetto delle competenze di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 degli

uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico (articolo 12, comma 1, lettera *e-ter*). Con le modifiche introdotte all'articolo 12, comma 2, viene stabilito che il piano possa prevedere, inoltre, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili (articolo 12, comma 2-*ter*). Vengono inoltre novellati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12. Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro che il piano, predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, sia sottoposto alla valutazione ambientale strategica. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la proposta di piano deve comprendere almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. L'approvazione definitiva del piano da parte della regione, d'intesa con l'Ente parco e con i comuni interessati deve avvenire tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'articolo 18, che sostituisce l'articolo 33 della legge quadro, reca l'istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Il comma 3, in particolare, dispone che il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi), da un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. L'articolo 24 reca modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, si stabilisce che nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza, attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche. La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali è ora attribuita agli enti parco, i quali possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nullaosta, sia sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. In pratica, per le autorizzazioni paesaggistiche, la funzione primaria assegnata attualmente alle regioni – che potevano delegarla agli enti parco – con le nuove disposizioni passerebbe direttamente all'ente parco, il quale, tuttavia, è sempre tenuto a rispettare il « piano parco » che è adottato con parere vinco-

lante del MIBACT. È previsto, altresì, che questa autorizzazione possa essere rilasciata in un unico atto con il nulla osta di cui all'articolo 13 della legge quadro del 1991 sulle aree protette che inerisce, in generale, agli interventi da realizzare nei parchi, a prescindere dal vincolo culturale o paesaggistico. L'articolo 27, infine, reca una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per l'istituzione del Parco del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il decreto è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva, infine, che nell'ambito del processo di semplificazione introdotto dall'articolo 24, non risulta sufficientemente chiaro il ruolo della soprintendenza sulle aree vincolate in caso di piano paesaggistico già approvato.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA rappresenta che l'intervento di diversi soggetti istituzionali nel processo autorizzatorio e la confusione normativa che caratterizza le disposizioni a presidio della tutela del paesaggio ha spesso creato difficoltà applicative. Concorde sulla delicatezza del passaggio contenuto nell'articolo 24 del provvedimento, che tenta di dare una risposta unificata alle domande di autorizzazione, laddove insiste la competenza di diversi ministeri. Pur condividendo le preoccupazioni per un'attenuata tutela del paesaggio, che si cela spesso dietro le norme di semplificazione, pensa che il pericolo in questo caso possa dirsi scongiurato. Tanto ciò è vero che il procedimento posto in capo agli enti parco lascia impregiudicata la valutazione ambientale strategica e, comunque, il parere vincolante del MIBACT.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* e relatrice, ricorda che il disegno di legge è stato presentato dal Governo con l'intento di garantire adeguato risalto nazionale e internazionale alla celebrazione della vita, del pensiero e delle opere di un poeta e di due artisti di straordinaria importanza, attraverso le attività di alto valore scientifico che saranno programmate e attuate da tre Comitati nazionali, con forti e positivi riflessi sulla conoscenza scientifica e sulla ricerca. Specifica che si è scelta questa strada come misura ulteriore e speciale rispetto a quanto si potrebbe fare in base alla normativa vigente, che prevede tempi e modalità non idonei al caso specifico: la legge n. 420 del 1997, infatti, consente sì al Ministero di tutelare e valorizzare la tradizione culturale italiana anche attraverso l'istituzione e il sostegno economico dei comitati nazionali celebrativi di eventi particolarmente significativi per la storia e la cultura della nazione italiana, ma essa, oltre a presupporre una pluralità di domande volte alla concessione di risorse per iniziative celebrative in possibile competizione tra loro, prevede tempi relativi alla presentazione dell'istanza di istituzione del comitato da parte dei soggetti promotori, alla valuta-

zione da parte della Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali, al parere delle Commissioni parlamentari, che non appaiono compatibili con l'esigenza prima esposta. Segnala, inoltre, che l'esiguità delle risorse dedicate ai comitati nazionali – per il 2017, circa 1,5 milioni di euro – non consentirebbe di sostenere la realizzazione di un programma culturale particolarmente impegnativo e diversificato, commisurato alla rilevanza culturale delle personalità celebrate. Né, in assenza di una specifica previsione normativa, potrebbe erogare risorse il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi, nonché la promozione e la diffusione degli eventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari individuati, al fine di assicurare la tutela dei temi legati all'identità nazionale, alla cittadinanza e alla memoria, intesa come recupero della storia e delle origini italiane. Evidenzia che la specificità del disegno di legge risiede nell'interazione della programmazione culturale e nel coordinamento delle conseguenti attività di ciascuno dei Comitati di cui prevede l'istituzione, che non opereranno, quindi, in modo frammentario e individuale, ma che, al fine di divulgare e valorizzare un patrimonio culturale unico e universale, dovranno collaborare, fra loro e con il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, alla realizzazione di un percorso mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere degli artisti, di valorizzazione turistica dei luoghi in cui essi hanno vissuto e operato, nonché di sviluppo delle competenze degli studenti nel settore dei beni culturali. Inoltre, al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, è prevista l'istituzione presso il Mibact di una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, del

MIUR e del MIBACT. In particolare, ciascun comitato deve elaborare un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che comprende attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico: ciò, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, anche con l'uso di strumenti digitali, quali piattaforme dinamiche *Open Data*, aggiornate e sviluppate attraverso le esplorazioni, allo scopo di costituire i valori culturali celebrati come un patrimonio formativo (specie in ambito universitario) e di ricerca internazionale e di rilanciare l'occasione celebrativa quale forma condivisa di sviluppo educativo, soprattutto a livello europeo, e quale opportunità di esercizio di cittadinanza globale. Più nello specifico, ciascun Comitato nazionale deve elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della vita e dell'opera dell'artista, anche con riferimento al mondo della formazione scolastica, universitaria, AFAM e della ricerca, il piano economico, programmi volti a promuovere attività finalizzate al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati capaci di apportare utili collaborazioni o risorse economiche, nonché programmi tesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni. I piani e i programmi di attività sono sottoposti all'approvazione del Mibact.

A ciascun comitato è attribuito un contributo di euro 1.150.000, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi euro 3.450.000. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi saranno stabiliti con decreti ministeriali, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato. Segnala che la copertura degli oneri è prevista a valere sulle risorse stanziata dalla legge di stabilità 2016 per il funzionamento degli istituti museali, a

cui già si è attinto anche per le esigenze relative agli eventi sismici. I comitati, che sono posti sotto la vigilanza del Mibact, e hanno sede presso lo stesso Ministero, sono composti, ciascuno, da un massimo di 15 membri, compreso il Presidente, scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare e rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. Al riguardo, segnala altresì che, in virtù della competenza legislativa concorrente prevista per la promozione e organizzazione di attività culturali, dobbiamo prevedere esplicitamente la partecipazione a ciascun Comitato di rappresentanti degli enti territoriali competenti, come, peraltro, già avvenuto per il Comitato promotore delle celebrazioni per Giuseppe Verdi e per il Comitato promotore delle celebrazioni per Alberto Burri. I membri di ciascun Comitato – di cui un terzo devono essere designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso Comitato. Successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pubblici e privati: si tratta di una previsione per la quale dovremo chiarire se l'integrazione è possibile fino al limite previsto di 15 membri, nonché se la scelta debba essere comunque effettuata fra le categorie precedentemente citate. I Comitati – i cui membri hanno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate – devono inviare all'amministrazione vigilante « periodici rendiconti » sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché ogni altra eventuale do-

cumentazione dalla stessa richiesta. Al riguardo, osserva che si potrebbe valutare l'opportunità di specificare la periodicità dei rendiconti. Informa altresì che è abbinata alla proposta governativa, la proposta di legge Pini, che istituisce, viceversa, due distinti Comitati promotori per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante – con sede, rispettivamente, presso il comune di Ravenna e presso il comune di Firenze – ciascuno dei quali presieduto dal sindaco della città dove ha sede e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (o suo delegato), dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (o suo delegato), dal Presidente della regione (o suo delegato), da 2 rappresentanti dell'opposizione nell'ambito del consiglio comunale e da 4 esponenti della cultura e della letteratura italiane, nominati in maniera paritetica dalla maggioranza e dall'opposizione del consiglio comunale. Ricorda che la proposta di legge Pini non riguarda le celebrazioni per Leonardo e Raffaello. Preannuncia che in qualità di relatrice proporrà di adottare come testo base quello del Governo e poi di avanzare la proposta di un trasferimento in sede legislativa.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) non crede che il contenuto della proposta possa suscitare divisioni politiche e annuncia l'adesione del suo gruppo alla proposta di trasferimento di sede.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, n. 785 del 16 marzo 2017, pag. 60, nella quinta riga del titolo, anziché dalla Commissione si legga dalle Commissioni;

a pag. 68, seconda colonna, 36^a riga, dopo la parola eventuali si legga la seguente: « modifiche »;

a pag. 169, seconda colonna, alla 25^a riga, dopo la parola « risorse. », si leggano

le seguenti: « Tali interventi sono solo apparentemente di minor rilievo: anche lievi scosse, infatti, possono creare panico e danni in ragione, per esempio, di plafoniere non fissate a sufficienza o vetri non a norma. ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (Atto n. 388).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

udita la relazione della deputata Manzi nella seduta dell'8 marzo 2017;

esaminata la documentazione trasmessa dal Governo in data 17 febbraio 2017;

esaminata altresì la documentazione successivamente depositata dalla sottosegretaria Borletti Dell'Acqua nella seduta del 15 marzo 2017;

considerato che i filoni lungo i quali lo Stato concorre alle spese degli enti culturali sono due, uno previsto dalla legge n. 534 del 1996 e un altro previsto attualmente dalla legge n. 448 del 2001 e che l'atto del Governo n. 388 concerne questo secondo percorso e inerisce a dodici istituzioni culturali. Nel parere espresso nel 2016 sul precedente atto n. 258 la Commissione cultura aveva dato parere favorevole a condizione che il Governo desse seguito all'impegno di assumere iniziative per una nuova ed organica disciplina dell'intera materia dei contributi ad enti ed istituzioni culturali, affinché fosse assicurata l'erogazione di contributi sulla base di criteri omogenei e trasparenti. Entro questa raccomandazione, la Commissione cultura intendeva anche sollecitare il Governo a fornire informazioni circa l'efficacia dei contributi rispetto agli obiettivi istituzionali che li motivano per legge e pertanto circa la destinazione effettiva delle risorse pubbliche. Nell'atto di trasmissione dello

schema del riparto sono contenute alcune informazioni, che tuttavia la Commissione ha ritenuto insufficienti e quindi sono stati richiesti al Governo ulteriori ragguagli, in conformità al parere espresso nel 2016. Dalla documentazione depositata nella seduta del 15 marzo 2017, risulta in particolare che sia stata emanata, in data 28 febbraio 2017, una circolare nella quale vengono stabiliti con maggiore chiarezza i requisiti per accedere, mediante domanda, ai finanziamenti. Si tratta di una circolare attinente alla legge n. 534 del 1996, i cui principi tuttavia possono ritenersi validi anche per i contributi di cui alla legge n. 448 del 2001. All'articolo 4 della circolare viene stabilito che le commissioni giudicatrici attribuiscono un punteggio sulla base di indicatori di valutazione, quali la rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta, l'attività e i programmi di ricerca, innovazione e formazione, l'attività editoriale e la qualità delle pubblicazioni, la consistenza del patrimonio culturale, la promozione e la fruizione di esso e la valorizzazione di progetti e iniziative volte a creare reti tra le istituzioni culturali. Indubbiamente, l'emanazione della circolare costituisce, per il futuro, un passo avanti nella chiarificazione e nell'attuazione del principio per cui il contributo pubblico è destinato al merito e alla qualità culturale. Il Governo ha altresì fornito elementi sul controllo a consuntivo, che è svolto talora dalla Corte dei Conti e comunque dal Ministero dei beni e delle attività culturali, rappresen-

tanti del quale siedono nel collegio dei revisori dei conti degli enti finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) promuova il Governo il completamento della rivisitazione della disciplina dei contributi agli enti e alle istituzioni culturali, mediante l'adozione di regole omogenee e trasparenti;

2) aggiorni il Governo le Commissioni parlamentari competenti sulla gestione degli enti finanziati, all'atto del nuovo riparto;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo di inserire:

a) nella premessa dello schema, settimo capoverso, il riferimento corretto alla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016;

b) nell'ottavo capoverso, il riferimento corretto al decreto 27 dicembre 2016.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (Atto n. 388).

DOCUMENTAZIONE INVIATA

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

MIBACT-DG-BIC
SERV_1
0005544 13/03/2017
Cl. 01.05.04/3

Al Capo di Gabinetto
dell'On.le Ministro
SEDE

Oggetto: Atto del Governo n. 388 – Relazione On.le Manzi – Seduta dell'8 marzo 2017

In occasione del parere che dovrà essere reso dalle Commissioni parlamentari competenti in materia sull'Atto di Governo n. 388 – ripartizione capitolo 3670 per l'anno 2017, relativo a “contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi “ si riferisce in merito a quanto richiesto dalla Commissione cultura della Camera dei Deputati, circa le iniziative intraprese in ordine alla riorganizzazione, al fine di assicurare una erogazione omogenea e trasparente, dell'intera disciplina in materia dei contributi alle istituzioni culturali.

Poiché i contributi conferiti sul capitolo 3670 sono erogazioni determinate da leggi dello Stato, l'Amministrazione segue come già più volte rappresentato, da sempre, nella redistribuzione delle risorse, il criterio di attribuire proporzionalmente le riduzioni o gli aumenti che annualmente la legge di Bilancio impone, applicando il calcolo sull'ultimo decreto interministeriale; che nel caso in questione è il 2016.

Nel tentativo di riorganizzare e razionalizzare la materia dei contributi agli istituti culturali, il Legislatore con la legge finanziaria n. 549 del 1995 ha accorpato istituzioni rilevanti a livello nazionale ed internazionale che precedentemente avevano ciascuna un capitolo dedicato.

Successivamente la legge 448 del 28 dicembre 2001, relativa a “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2002), ai sensi dell'art. 32, comma 2, oltre a stabilire la procedura di ripartizione del capitolo unico 3670, con decreto interministeriale Mibact e Mef, previo parere delle Commissioni parlamentari, ha operato una ulteriore unificazione inserendo nello stesso altre istituzioni di pari importanza.

Il capitolo 3670 comprende 17 istituzioni culturali importanti a livello nazionale e internazionale, per es. Fondazione La Biennale di Venezia, Fondazione “La Triennale di Milano”, Fondazione “La Quadriennale di Roma”, “Festival dei Due Mondi” di Spoleto, Fondo ambiente italiano, Associazione Reggio Parma Festival, Fondazione Festival Pucciniano, Associazione Centro



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Europeo di Toscolano, Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, Associazione Ferrara Musica, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Scuola di musica di Fiesole, Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale, Museo nazionale del Cinema “Fondazione Maria Adriana Prolo” per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso.

All'interno del medesimo capitolo vi sono anche contributi che vengono conferiti attraverso una **procedura concorsuale** annuale per le seguenti finalità :

- Convegni e pubblicazioni, Edizioni Nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420/1997 (Circolare n. 108/2012 e Circolare n. 101/2016 - All.1).
- Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali.
- Funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale (Circolare n. 138/2002 - All.2).
- Archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di cultura (legge n.253/1986).

Pertanto una parte dei fondi a disposizione del **capitolo 3670** viene utilizzata per **contributi assegnati mediante procedure concorsuali trasparenti**, con conseguente valutazione da parte di apposite Commissioni.

Il tema riguardante l'erogazione dei contributi rappresenta una realtà vasta e complessa la cui regolamentazione non si esaurisce solo con l'introduzione di nuovi criteri che risolverebbero una minima parte del problema; vi sono infatti numerose istituzioni che negli anni, anche successivamente alla legge del 2002, istitutiva del capitolo 3670, hanno ottenuto dal Parlamento, ciascuna per sé, erogazioni annuali ad hoc per l'attività istituzionale o per il funzionamento.

Diverso è il caso degli istituti culturali che, in base alla legge n. 534/1996, artt.1 e 8, ricevono contributi a seguito di procedura concorsuale..



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Il primo tentativo di riforma è avvenuto con la legge finanziaria 2014 (legge 147 del 2013) che attraverso i commi 382,383, 385 chiamò il Governo a dare una nuova regolamentazione alla procedura concorsuale ai sensi dell'art.1 e 8 della legge 534/1996 (Tabella triennale e annuale).

Questa Direzione Generale, sulla base degli input ricevuti dal Parlamento, con i pareri precedentemente citati, ha recentemente provveduto a formulare la Circolare n.101 del 28 febbraio 2017 recante “ Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante “nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali – criteri di valutazione e procedimento “ al fine di aggiornare la precedente circolare n. 16/2002 (contributi triennali).

La Circolare è stata pubblicata nella G.U. Serie generale n. 54 del 6.3.2017 (All.3).

L'Amministrazione ha così corrisposto ad alcune osservazioni che le Commissioni cultura delle Camere hanno formulato in occasione del parere favorevole riguardante la tabella delle istituzioni culturali, nelle quali veniva reputato necessario prestare maggiore attenzione alla ricerca, promozione, attività editoriale, trasparenza, qualità e peculiarità delle attività compiute nel triennio, ed infine che venisse assicurata la preventiva conoscibilità pubblica dei criteri utilizzati e dei punteggi attribuibili prima della presentazione delle domande.

Nella nuova Circolare, oltre ad essere stati aggiornati i riferimenti amministrativi, per esigenze di maggiore trasparenza, sono stati ulteriormente chiariti i requisiti di ammissibilità e di valutazione per l'inserimento in tabella e per la determinazione del contributo.

Sono stati introdotti gli indicatori di valutazione con un punteggio da 1 a 30 e descritto analiticamente l'iter di approvazione del piano di ripartizione. Per quanto riguarda il controllo da parte dell'Amministrazione è stata esplicitata la documentazione che gli istituti culturali hanno annualmente l'obbligo di trasmettere; sono state descritte le sanzioni cui incorrono in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta fino alla possibilità di essere sospesi o esclusi dalla Tabella in caso di protratta inattività.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

La suddetta circolare riguarda i contributi erogati dall'art. 1 della legge 534/1996 mentre i contributi annuali, art. 8 della medesima legge, sono regolati dalla circolare 107/2012.(All.4)

IL DIRETTORE GENERALE

(Rossana RUMMO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rummo", written over the printed name.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

MIBACT-DG-BIC
SERV_1
0005745 15/03/2017
Cl. 01.05.04/3

Al Capo di Gabinetto
dell'On.le Ministro
SEDE

Oggetto: Atto del Governo n. 388 – Relazione On.le Manzi – Seduta dell'8 marzo 2017

Ad integrazione della precedente relazione inviata con nota del 13.03.2017, prot. n. 5544 si rappresenta quanto segue.

Tutte le istituzioni finanziate nel capitolo 3670 si distinguono per il loro alto valore culturale e scientifico in tutti i campi della cultura italiana e internazionale quali arti visive, architettura, danza, cinema, spettacolo.

Una tra tutte la Fondazione La Biennale di Venezia che da oltre un secolo è una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo, promuove a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee attraverso attività stabili di ricerca, manifestazioni, sperimentazioni e progetti. La Biennale svolge attività nel campo della cultura attraverso un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) e da altri sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo dell'architettura, delle arti visive, della musica, del teatro, della danza e del cinema. Si colloca ai vertici mondiali sia per l'Esposizione internazionale d'arte cinematografica sia per l'Esposizione d'Arte e Mostra internazionale di Architettura.

Altra importante istituzione è la Fondazione La Triennale di Milano che nel corso del '900 ha contribuito all'affermazione dell'unità delle arti e allo sviluppo dell'architettura del design italiano, estendendo successivamente i propri settori di interesse alla moda, al cinema, alla grafica, alla comunicazione audiovisiva, diventando un Centro per l'innovazione e la ricerca creativa, un sistema integrato di comunicazione e produzione culturali.

La Fondazione La Quadriennale di Roma è l'istituzione nazionale che ha il compito di promuovere l'arte contemporanea italiana. Il suo nome è legato all'Esposizione Quadriennale



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

d'Arte, la rassegna che ogni quattro anni documenta i diversi orientamenti delle arti visive del momento. La Quadriennale svolge un'attività continuativa articolata in mostre, incontri, servizi di ricerca e documentazioni, pubblicazioni.

Il Museo del cinema di Torino Fondazione A.Prolo è tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e per la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative. Ma ciò che lo rende davvero unico è la peculiarità del suo allestimento espositivo. Il Museo è ospitato all'interno della Mole Antonelliana e l'allestimento, curato dallo scenografo svizzero François Confino, moltiplica i percorsi di visita per dare vita ad una presentazione spettacolare, che investe il visitatore di continui e inattesi stimoli visivi e uditivi.

La Fondazione Scuola Musica di Fiesole, nata inizialmente come libera associazione di musicisti e cultori di musica, sotto la direzione di Piero Farulli, ha sviluppato metodi didattici differenziati per rispondere alle esigenze della sua multiforme utenza e da sempre valorizza la musica d'insieme. La capacità della Scuola di affrontare i temi della cultura musicale e della formazione a trecentosessanta gradi ne fanno una istituzione unica nel nostro paese. Corsi base di vocalità, archi, pianoforte, musica antica, musicologia, cori giovanili e di adulti, musica da camera e laboratori. Oltre ai corsi di base aperti a tutti la Scuola offre corsi annuali di perfezionamento con docenti di fama internazionale.

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano ha lo scopo di agire per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano attraverso il restauro e l'apertura al pubblico dei beni storici, artistici e naturalistici ricevuti per donazione, eredità o comodato. Promuove l'educazione e la sensibilizzazione della collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell'arte e della natura e l'intervento sul territorio in difesa del paesaggio e dei beni culturali italiani.

Il Festival dei due Mondi di Spoleto è una manifestazione internazionale di musica, arte, cultura e spettacolo che si svolge annualmente nella città di Spoleto dall'anno 1958. Fondatore del Festival è stato il maestro Gian Carlo Menotti, scomparso nel 2007, che volle unire i due mondi artistici europeo ed americano.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Il Festival ha sempre avuto una risonanza mondiale per l'alto livello e la sua poliedricità, spaziando infatti dal balletto all'opera lirica, all'arte contemporanea, alla pittura, alle opere teatrali, proponendo inoltre concerti, conferenze, convegni e letture.

Si sottolinea che gli istituti destinatari di contributi sono tenuti a presentare, ogni anno, la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti e solo dopo il controllo dei documenti contabili da parte di questo Ministero, vengono erogati i successivi contributi.

Pertanto questa Direzione Generale esercita la vigilanza esclusivamente sul corretto utilizzo del contributo erogato anche attraverso, se previsto dallo statuto, i propri rappresentanti nel Collegio dei Revisori dei Conti.

Inoltre molti degli istituti in parola prevedono all'interno dei loro organi statutari rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in grado di esercitare una ulteriore vigilanza anche di tipo contabile gestionale.

Gli istituti finanziati dal capitolo 3670 sono enti privati in controllo pubblico e pertanto soggetti agli obblighi riguardanti la Trasparenza e l'Anticorruzione (legge n. 190/2012 e successivi decreti legislativi attuativi n. 33 e 39 del 2013).

La Fondazione La Biennale, Fondazione Rossini Opera Festiva, Festival Pucciniano, Festival dei due Mondi di Spoleto sono assoggettate al controllo della Corte dei Conti ex articolo 12, legge 21 marzo 1958, n. 259.

In conformità alla summenzionata normativa è attivo il link del Mibact, che nella Sezione trasparenza prevede il collegamento ai siti di questi Istituti.

Si precisa per esempio che la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia e sul Festival dei due Mondi di Spoleto è stata attribuita con DM Mibact del 27 marzo 2015, Registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2015 numero 1757, recante "*Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività e del turismo ed individuazione delle strutture del Ministero titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza*" alla Direzione generale del Bilancio, coadiuvata dalla Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane, dalla



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Direzione Generale Spettacolo e dalla Direzione Generale Cinema che esprimono alla Direzione Generale Bilancio le valutazioni di rispettiva competenza.

La Fondazione La Triennale e la Fondazione La Quadriennale sono invece vigilate dalla Direzione Arte e Architettura contemporanea e periferie urbane, mentre il Festival Pucciniano e lo IUAV sono sottoposte anche alla vigilanza delle rispettive Regioni.

Si precisa infine che le suddette Fondazioni sono comprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Per quanto riguarda i contributi assegnati mediante procedure concorsuali, l'Amministrazione ogni anno procede, attraverso Commissioni appositamente istituite, alla valutazione delle domande presentate e ad individuarne i beneficiari. Per ognuna di queste procedure, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, è stata redatta una circolare in cui sono stati esplicitati i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione.

La circolare n. 108/2012 prevede contributi per Convegni e Pubblicazioni di rilevante interesse culturale promossi e organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro. Per quanto riguarda i Convegni, vengono presi in considerazione i convegni propriamente detti e pertanto sono esclusi i corsi di formazione, le iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale, premi.

Per le pubblicazioni vengono prese in esame (tenendo conto dell'organicità e della originalità della ricerca, della riconosciuta competenza degli autori e dei curatori e del rilievo culturale della struttura proponente) esclusivamente le pubblicazioni inedite di particolare rilevanza scientifica, tale da costituire un importante contributo ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano. L'Amministrazione, tenuto conto del parere espresso dalle Commissioni, previa valutazione comparativa fra tutte le domande pervenute ed in regola, decide in ordine all'ammissione del contributo in considerazione dell'entità dei fondi a disposizione e del valore culturale del convegno e della pubblicazione.

Nel 2016 sono stati finanziati 121 Convegni e 95 Pubblicazioni. Nel 2017 sono pervenute un totale di 317 domande fra Convegni e Pubblicazioni per le quali è in corso l'istruttoria.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

La Circolare 138/2002 riguardante i contributi annuali per il funzionamento e l'attività di biblioteche non statali ha stabilito i seguenti criteri.

Le biblioteche, per essere ammesse al contributo, devono essere coordinate da un direttore responsabile e dotate di un regolamento interno; è necessario che effettuino un'apertura al pubblico libera e gratuita, per almeno dodici ore settimanali e che operino in SBN oppure chiedano il contributo finalizzato all'inserimento in SBN. Viene valutata la consistenza del patrimonio bibliografico dell'istituto (almeno 3000 volumi), con l'opportunità di erogare il contributo a biblioteche specialistiche il cui patrimonio sia inferiore a tale cifra.

Nel 2016, sono state finanziate 327 Biblioteche non statali e nel 2017 sono pervenute 429 domande la cui istruttoria è in corso.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Rummo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rummo', written over the printed name.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

CIRCOLARE 28 febbraio 2017, n. 101

Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali - criteri di valutazione e procedimento». (17A01770)

(GU n.54 del 6-3-2017)

Vigente al: 6-3-2017

La presente circolare aggiorna la circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2002, n. 33, recante indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Art. 1

Destinatari dei contributi

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi mediante inserimento nella tabella triennale, di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 della medesima legge.

Art. 2

Termine e modalita' di presentazione della domanda

1. La scadenza del termine di presentazione delle domande per l'inserimento nella tabella triennale degli istituti culturali e' il 30 aprile dell'ultimo anno di vigenza della tabella valida per il triennio precedente a quello di riferimento dell'istanza. Qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

2. La domanda deve essere indirizzata a: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio I biblioteche e istituti culturali - via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma»; sulla busta deve essere apposta la dicitura «domanda di contributo tabella triennale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 534/1996».

L'inoltro dovra' essere effettuato con una delle seguenti modalita':

a) a mezzo plico raccomandato, in tal caso fa fede la data del timbro postale;

b) mediante consegna a mano o con corriere autorizzato;

c) all'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1 (codice della amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it.

3. La domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente dovrà indicare le seguenti informazioni relative all'istituto:

a) denominazione;
b) sede legale;
c) codice fiscale;
d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN E CIN) su cui versare l'eventuale contributo.

4. La domanda va corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e vigente statuto, se non già in possesso della Direzione generale biblioteche e istituti culturali (qualora tali documenti fossero già stati inoltrati all'amministrazione indicare presso quale ufficio);

b) documentazione dalla quale risulti il possesso della personalità giuridica, se non già in possesso della Direzione generale biblioteche e istituti culturali;

c) ultimi tre bilanci consuntivi e bilancio preventivo dell'anno in corso, per gli enti mai inseriti in tabella; ultimo bilancio consuntivo e preventivo, per gli enti presenti nella tabella vigente. L'ultimo bilancio consuntivo può essere inviato in via provvisoria e trasmesso nella sua versione definitiva come «Integrazione alla domanda di tabella triennale» entro e non oltre il 30 giugno. I bilanci devono essere firmati dal legale rappresentante ed essere corredata dal verbale di approvazione degli organi statutari;

d) relazione analitica sull'attività di ricerca e promozione culturale svolta negli ultimi cinque anni (per gli enti non inseriti in tabella) e negli ultimi tre anni (per gli enti presenti nella tabella vigente);

e) relazione delle attività programmate nel triennio successivo alla domanda;

f) composizione delle cariche sociali;

g) scheda descrittiva debitamente compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo gli allegati 1 e 2, in duplice copia;

h) una copia del materiale edito negli ultimi due anni anteriori alla data di presentazione della domanda, se non consultabile on-line;

i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (gratuita delle cariche sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta secondo l'allegato 3);

j) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;

k) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci;

l) documento recante la regolarità contributiva INPS/INAIL (DURC).

Art. 3

Requisiti per l'inserimento in tabella

1. Fermo in pregiudicato quanto prescritto nell'art. 2 della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 534/1996, i requisiti richiesti per l'accesso alla tabella triennale vengono accertati attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda, della scheda descrittiva e del prospetto riepilogativo dei bilanci allegati alla presente circolare (allegati 1 e 2).

2. Sarà preliminarmente verificato il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) possesso della personalita' giuridica pubblica o privata;
- b) assenza del fine di lucro che viene accertata attraverso l'esame della normativa statutaria;
- c) costituzione e svolgimento di attivita' continuativa da almeno 5 anni.

3. Fermo in pregiudicato quanto prescritto nell'art. 2 della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002 ed ai sensi dell'art. 3 della legge n. 534/1996, sono considerati requisiti valutabili per l'inserimento in tabella e per la determinazione del contributo:

a) l'attivita' di ricerca e di elaborazione culturale, svolta anche attraverso collaborazioni, convenzioni e scambi con universita' ed altri enti di ricerca italiani e stranieri; tale attivita' deve essere di accertato e rilevante valore scientifico e culturale, nonche' continuativa, documentata e pubblicamente fruibile;

b) la produzione di servizi, collegata all'attivita' di promozione e di organizzazione culturale, che comprende attivita' didattica e formativa, borse di studio, dottorati, ecc. e che non puo' prescindere dall'esistenza di un rilevante e/o peculiare patrimonio documentario e di attrezzature idonee a garantire lo svolgimento delle attivita', ed un portale attivo ed aggiornato;

c) il patrimonio documentario che va considerato sia per la sua consistenza quantitativa che per la sua peculiarita' e pregevolezza e la pubblica fruibilita' che comporta necessariamente una sede adeguata, l'apertura al pubblico, la catalogazione e/o l'inventariazione, l'impegno ad aderire ad S.B.N. e/o ad altre reti anche internazionali;

d) l'attivita' editoriale che e' valutata in relazione alla qualita' delle pubblicazioni e alla conformita' con i fini istituzionali dell'istituto;

e) progetti di catalogazione e digitalizzazione.

Art. 4

Attribuzione degli indicatori di valutazione

Ai fini della determinazione del contributo saranno adottati i seguenti indicatori di valutazione:

- 1) rilevanza nazionale ed internazionale dell'attivita' svolta (1-20 punti);
- 2) attivita' e programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo nazionale ed internazionale anche in collaborazione tra piu' istituti (1-20 punti);
- 3) attivita' editoriale in relazione alla continuita' dell'impegno e alla qualita' delle pubblicazioni (1-5 punti);
- 4) consistenza patrimonio culturale (consistenza patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione ad SBN o altre reti internazionali) (1-20 punti);
- 5) promozione e fruizione del patrimonio (1-30 punti);
- 6) valorizzazione di progetti e iniziative finalizzate a creare reti tra istituzioni culturali (1-5 punti).

Art. 5

Iter di approvazione del piano di ripartizione

1. L'amministrazione, esperita la valutazione delle istanze, predispone una relazione, con allegato il piano di ripartizione, che viene sottoposta al parere del comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

Il parere e la suddetta documentazione, con allegata la scheda descrittiva e l'ultimo bilancio consuntivo di ciascun istituto proposto per l'inserimento in tabella, sono inviati, tramite il Gabinetto del Ministro, alle Commissioni parlamentari competenti per materia per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza.

2. L'amministrazione predispone il decreto interministeriale di emanazione della tabella triennale che, sottoscritto dai Ministri competenti MiBACT e MEF, viene inviato alla Corte dei conti per il

controllo preventivo di legittimità e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicato sul sito istituzionale del MiBACT.

Art. 6

Rendicontazione e sanzioni

1. I beneficiari del contributo sono sottoposti al controllo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e hanno l'obbligo di trasmettere alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio I - la seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo, in duplice copia, con relativa approvazione degli organi statutari entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dalla legge n. 196/2009;

b) bilancio preventivo, relazione riepilogativa dell'attività svolta e programma dell'attività prevista entro trenta giorni dalla relativa approvazione;

c) delibere ed atti che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ritenga necessario acquisire.

2. Come indicato dall'art. 4 della legge n. 534/1996, in caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) il Ministro può disporre l'esclusione dell'istituto dalla tabella triennale. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alla lettera c) il Ministro può sospendere l'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

3. Come indicato dall'art. 5 della medesima legge, in caso di comprovata inattività della istituzione culturale, il Ministro, sentito il competente comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo. Qualora tale inattività si protragga l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Art. 7

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio I biblioteche e istituti culturali della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

Roma, 28 febbraio 2017

Il Ministro: Franceschini

Allegato 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A, Governo 118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 118

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A, Governo 119

ERRATA CORRIGE 120

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 marzo 2017.

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286-A, Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 10.10 alle 11.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Atto n. 397.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 14 marzo.

Raffaella MARIANI, *relatrice*, ricorda che, come convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la seduta di oggi è volta a raccogliere eventuali osservazioni dei colleghi sullo schema all'ordine del giorno, in vista della predisposizione della proposta di parere.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che l'obiettivo è quello di coordinarsi con i colleghi della Commissione Lavori pubblici del Senato, allo scopo di giungere all'approvazione di pareri di identico contenuto, analogamente a quanto avvenuto in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il Codice degli

appalti pubblici e dei contratti di concessione. Ricorda altresì che sono state acquisite, per la settimana prossima, le disponibilità del Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Del Rio, dinanzi alle Commissioni riunite VIII Camera e 8^a Senato.

Claudia MANNINO (M5S), nel chiedere chiarimenti in merito ai tempi di esame dello schema in oggetto, anticipa che i componenti del gruppo M5S stanno mettendo a punto rilievi critici sugli aspetti più rilevanti del provvedimento. Preannuncia che tali rilievi si concentreranno in particolare sulla digitalizzazione delle procedure dei bandi di gara, peraltro in linea con le indicazioni provenienti dall'ANAC, sul dibattito pubblico, tema sollevato anche dalla collega Mariani, nonché sul subappalto. A tale ultimo proposito, segnala che, pur potendosi subappaltare sulla base delle norme europee anche il 100 per cento dei lavori, si ritiene necessario introdurre alcuni vincoli, intervenendo tra l'altro su *rating* di impresa e qualificazione delle imprese. Da ultimo conferma la disponibilità a confrontarsi nel più breve tempo possibile con la relatrice.

Enrico BORGHI (PD), nel ricordare che la questione della complessità delle disposizioni del nuovo codice è stata posta all'attenzione della Commissione da molti interlocutori, sottolinea come tali disposizioni siano volte a semplificare ed accelerare le procedure, salvaguardando contestualmente i principi della legalità e della trasparenza. A tale proposito, considera importante che, nello schema di decreto-legislativo all'esame, il Governo abbia ritenuto di rafforzare alcuni aspetti del Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in linea con le indicazioni provenienti dalle competenti Commissioni parlamentari, a cominciare dalla clausola sociale, il cui inserimento nei contratti di lavori e servizi aventi natura non intellettuale è stato ora reso obbligatorio. Essendovi, sulla base della pregressa esperienza, elementi per ritenere

che il lavoro delle Commissioni competenti venga preso in seria considerazione dal Governo, invita i colleghi a tenerne conto nella riflessione sul provvedimento. Manifesta da ultimo la necessità di un approfondimento del testo dello schema, anche in esito alle audizioni previste.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'avvertire che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 5 aprile, ritiene che la settimana successiva alle preannunciate audizioni debba essere dedicata alla valutazione dei rilievi critici e delle osservazioni avanzati dai colleghi.

Raffaella MARIANI, *relatrice*, nell'avvertire che sono pervenuti da parte dei soggetti interessati diversi contributi in forma scritta, che sarà sua cura mettere a disposizione dei componenti della Commissione, invita i colleghi a condividere eventuali osservazioni entro la metà della prossima settimana.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene che già nel corso del pomeriggio di lunedì 27 marzo si possa far pervenire alla relatrice una bozza delle osservazioni al provvedimento, da integrare eventualmente sulla base dell'esito delle audizioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 marzo 2017.

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286-A, Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 16.15 alle 17.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 784 del 15 marzo 2017, a pagina 211, seconda colonna, nona riga, dopo le parole: « rinunciato. » deve intendersi inserito il seguente periodo: « Comunica altresì che è stato ritirato

l'emendamento Melilla 1.07, limitatamente alla parte ammissibile. ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 785 del 16 marzo 2017, a pagina 309, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: « n. 172. » devono intendersi sostituite dalle seguenti « n. 182 ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) | 121 |
| Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 122 |
| AVVERTENZA | 123 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, illustrando il nuovo testo della proposta di legge, ricorda che esso consta di sei articoli, è che stato profondamente modificato rispetto al testo iniziale durante l'esame in sede referente. Esso è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale

nazionale e a promuovere e sostenere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle imprese culturali e creative.

Passando al suo contenuto, segnala che l'articolo 1 stabilisce innanzitutto i requisiti che devono essere posseduti da un'impresa, pubblica o privata, per essere qualificata culturale e creativa. In particolare, sottolinea che è richiesto che l'oggetto sociale esclusivo o prevalente consista nell'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca e valorizzazione o gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Ai soggetti che acquisiscono tale qualifica – secondo la procedura che sarà definita con normativa secondaria – l'articolo 2 riconosce benefici e agevolazioni di varia natura, di carattere commerciale (ad esempio si estende di dodici mesi il periodo di cosiddetto « rinvio a nuovo » delle perdite), fiscali e relativi al costo del lavoro.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, sottolinea che assume

rilievo esclusivamente l'articolo 3 che prevede l'istituzione di una sezione speciale del Registro delle imprese ad esse dedicato, consentendo la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma *Internet* dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.

Segnala altresì che l'articolo 4 istituisce buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi offerti dalle imprese culturali e creative, mentre l'articolo 5 stabilisce un'ulteriore agevolazione per tali imprese prevedendo che per stabilire la propria sede, tali imprese possano richiedere la concessione di beni demaniali dismessi (con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali), nonché i beni confiscati definitivamente alla criminalità organizzata.

In ultimo, ricorda che l'articolo 6 definisce la decadenza dai benefici e le modalità di controllo.

In conclusione, ribadendo che le norme all'esame presentano profili di interesse per la Commissione estremamente marginali, propone fin d'ora di esprimere un parere di nulla osta all'ulteriore corso del progetto di legge.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, considerato quanto esposto nella relazione, prende atto della unanime disponibilità dei Gruppi a porre in votazione già nella seduta odierna la proposta di parere di nulla osta formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta della relatrice di esprimere parere di nulla osta.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito al testo trasmesso dal Senato e che la VIII Commissione è chiamata a riferire su di esso in Aula a partire da lunedì 27 marzo. Segnala, pertanto, che il parere dovrà essere reso entro la settimana corrente.

Mario TULLO (PD), *relatore*, segnala che la proposta di legge all'ordine del giorno della Commissione è molto complessa, contando ben 37 articoli e un allegato, e reca una profonda riforma della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Sottolinea, tuttavia, anche che tale proposta tratta assai tangenzialmente aspetti di competenza della Commissione. Ricorda, in proposito, che l'unica disposizione che ricade nell'ambito di interesse della IX Commissione si rinviene nell'articolo 8 che riguarda le risorse economiche messe a disposizione degli enti parco, materia già disciplinata dal novellato articolo 16 della legge quadro.

Entrando nel merito segnala che il comma 1, capoverso 1-*octies*, del citato articolo 8, modificato nel corso dell'esame in Commissione ambiente, prevede che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio di un'area protetta e nelle aree contigue esterne, debbano versare una somma *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta. Il versamento, il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione, va fatto in un'unica soluzione, a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

Sottolinea che per gli anni successivi alla prima applicazione, anche per i soggetti titolari di concessioni viene previsto uno specifico sistema di remunerazione, individuato all'articolo 28, concernente i cosiddetti servizi ecosistemici.

Rimarca che questo sistema volontario sarà disciplinato in sede di attuazione della delega che la medesima disposizione attribuisce al Governo, con un termine di 12 mesi: tra i principi di delega si precisa la natura volontaria di tale sistema di contribuzione volto a remunerare la quota di valore aggiunto derivante dai servizi ecosistemici prevedendo che lo stesso sia attivato primariamente proprio nei casi di interventi pubblici di assegnazione in concessione di beni naturalistici.

Evidenza che i servizi ecosistemici sono descritti in termini non esaustivi dal principio di delega di cui alla lettera *d*) e la loro natura e l'opportunità di una loro remunerazione sono chiariti anche dalla Comunicazione europea COM(2011)571 (« Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse »). Ricorda, infatti, che gli ecosistemi (le terre fertili, i mari pescosi, le acque dolci pulite, l'impollinazione, eccetera) forniscono dei benefici collettivi che si traducono anche in utili economici per chi ne fa uso. Ciononostante le risorse fornite dagli ecosistemi non sono trattate come risorse economiche e, conseguentemente, a cagione del sovrautilizzo delle stesse, vanno progressivamente deteriorandosi. La remunerazione dei servizi forniti dagli ecosistemi è quindi un modo per finanziare gli interventi necessari a contrastare il degrado e consentire il ripristino dei medesimi ecosistemi facendo entrare nel circuito economico i costi che altrimenti sarebbero integralmente a carico della collettività.

Si riserva, quindi, di formulare un parere alla luce degli elementi che emergeranno dalla discussione sul testo all'esame.

Emiliano MINNUCCI (PD) intende cogliere l'occasione per accennare, rapidamente, a un argomento che, per certi versi, afferisce alle tematiche oggetto del provvedimento in esame. Si riferisce alle ricadute che un certo modo di intendere i temi ambientali e declinare le tematiche ambientaliste possono avere, ad esempio, sulla sicurezza dei trasporti e sulla

sicurezza stradale. A tal proposito ricorda che, solo un paio di giorni addietro, a Roma un motociclista è morto in un incidente stradale causato da un cinghiale che si aggirava sulla pubblica via. Rimarca che sempre più spesso avviene che questi animali, ormai presenti ovunque nel Paese, circolino liberamente mettendo in pericolo persone e cose, soprattutto a causa della loro incontrollata proliferazione cui non si è voluto contrapporre una seria politica di abbattimenti selettivi, politica in corso in alcune realtà territoriali come, ad esempio, quelle toscane ma, a suo avviso inspiegabilmente, non in tutte le regioni.

Invece di seguire corrette ed efficaci politiche contenitive, ci si attarda a discutere su provvedimenti volti a diminuirne il numero attraverso pratiche di sterilizzazione – che ritiene quantomeno improbabili – in ossequio ad un malinteso atteggiamento di rispetto della natura e dei diritti degli animali.

Conclude sottolineando che la tematica è, a suo avviso, rilevante e tale da richiedere interventi emendativi che si riserva di proporre nel prosieguo dei lavori in Assemblea.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE LEGISLATIVA

*Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.
Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 124

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950 Ascani.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame la Commissione deve esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge, profondamente modificato durante l'esame in sede referente, anche nel titolo, rispetto al testo iniziale, è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere e sostenere l'imprenditorialità e l'occupazione, in par-

ticolare giovanile, mediante il sostegno delle imprese culturali e creative.

L'articolo 1 stabilisce innanzitutto i requisiti che devono essere posseduti da un'impresa, pubblica o privata, per essere qualificata culturale e creativa.

In particolare, si tratta dell'impresa:

che ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;

che ha sede in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia;

che svolge un'attività stabile e continuativa.

La definizione della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, della disciplina per la

verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché per la costituzione di uno specifico elenco, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato a garantire adeguata pubblicità, è demandata ad un decreto interministeriale, emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il medesimo decreto può disciplinare il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, purché in possesso dei requisiti richiesti, anche a persone giuridiche pubbliche e private.

L'articolo 2 prevede alcuni benefici e agevolazioni di cui possono beneficiare le imprese culturali e creative che risultano in possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli recati dall'articolo 1. Si tratta di benefici in parte simili a quelli previsti per le *start-up* innovative.

Nello specifico, si tratta di:

benefici di cui all'articolo 26, comma 1-3 e 5-7, del decreto-legge n. 179/2012 (legge 221/2012). Si tratta, in particolare, della norma che estende di dodici mesi il periodo di c.d. «rinvio a nuovo» delle perdite, così da consentire all'impresa *start-up innovativa* di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi (comma 1); nonché delle norme che estendono anche alle imprese *start-up innovative* costituite in forma di Srl la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (commi 2 e 3). Si fa riferimento, poi, alla norma che deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico, ammettendo quindi che le quote di partecipazione in *start-up* innovative costituite in forma di Srl possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari nei limiti previsti dalle leggi speciali (comma 5); alla norma che opera

una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'articolo 2474 c.c.) qualora l'operazione sia effettuata dall'impresa *start-up* innovativa costituita in forma di Srl in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (comma 6), nonché alla norma che estende all'impresa *start-up* innovativa e agli incubatori certificati anche l'istituto, ammesso nelle Spa, dell'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci (comma 7);

benefici di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 179/2012 (legge 221/2012), che introduce agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con *start-up* innovative e incubatori certificati;

benefici di cui all'articolo 28, comma 1 e da 7 a 9, del decreto-legge 179/2012 (legge 221/2012), che reca disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per le società *start-up* innovative;

benefici di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012 (legge 221/2012), come da ultimo modificato dalla legge n. 232/2016, che disciplina gli incentivi all'investimento in *start-up* innovative e introduce incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese «*start-up* innovative»;

benefici di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 179/2012 (legge 221/2012), che detta norme in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line* (c.d. crowdfunding) e altri interventi di sostegno per le *start-up* innovative, individuando i soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività, disciplinandone i requisiti, il funzionamento e le modalità operative, individuando nella Consob l'organo deputato alla vigilanza sugli stessi;

benefici di cui all'articolo 31, comma 1-3, del decreto-legge n. 179/2012 (legge 221/2012), relativo alla composizione e alla gestione della crisi nell'impresa *start-up* innovativa. Si prevede, in particolare, che alla stessa, nei primi quattro anni dalla costituzione, non si applichino né l'istituto del fallimento, né le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare e che, in caso di crisi, a queste imprese si applicherà esclusivamente la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla legge 3/2012;

benefici di cui agli articoli 7-*bis* e 8-*bis* del decreto-legge n. 3/2015 (legge n. 33/2015), relativi, rispettivamente, alla garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria e alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Le stesse imprese, inoltre, possono essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lett. *i*), del decreto-legge n. 133/2014 (legge 164/2014), che reca norme in materia di Promozione straordinaria del *Made in Italy* e misure per l'attrazione degli investimenti e prevede, tra le azioni del Piano, (adottato con il DM 13 marzo 2015), il rafforzamento organizzativo delle *start up*, nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*.

L'articolo 2, comma 2, ammette alle agevolazioni le imprese culturali e creative:

che sono considerate micro, piccole o medie imprese in base all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea: in particolare, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera euro 50 mln, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera euro 43 mln. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato

annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a euro 10 mln. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a euro 2 mln;

le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

il cui valore annuo della produzione – come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio –, a partire dal secondo anno di attività, non è superiore a euro 5 mln;

che abbiano almeno un quarto degli impiegati, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata;

che non risultano costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei 3 anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

Infatti, un ulteriore requisito – previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. *b*), e ripetuto nell'articolo 3, comma 2, primo periodo – è rappresentato dall'iscrizione nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese, di cui l'articolo 3, comma 1, prevede l'istituzione da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 3 prevede che nella sezione speciale del Registro sono iscritte le imprese culturali e creative «di cui agli articoli 1 e 2». Evidentemente, l'intenzione è quella di prevedere che nel registro siano iscritte le imprese culturali e creative che sono in possesso (congiuntamente) dei requisiti richiesti dall'articolo 1 e dall'articolo 2. Il medesimo articolo 3 stabilisce, altresì, che l'iscrizione nella sezione speciale – che consente, nel rispetto della normativa sui dati personali, la condivisione, attraverso una piattaforma *Internet* dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative, tra l'altro, a forma giuridica, attività

svolta, soci fondatori e altri collaboratori, bilancio – avviene sulla base di un’auto-certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, prodotta dal legale rappresentante dell’impresa e depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 2.

L’attestazione del mantenimento dei requisiti e l’aggiornamento delle informazioni sono trasmessi all’ufficio del Registro delle imprese mediante la citata piattaforma *Internet* dedicata.

Le modalità e i criteri di attuazione di tali previsioni devono essere fissati con un decreto interministeriale, emanato dal Ministro per lo sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 4 concerne buoni per l’acquisto di servizi culturali e creativi offerti dalle imprese culturali e creative in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, di cui possono avvalersi le imprese, i professionisti iscritti nei relativi albi, o le pubbliche amministrazioni.

Si stabilisce, innanzitutto, che i buoni non possono equivalere al costo complessivo della prestazione acquistata, ma si demanda a un decreto interministeriale, emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione del valore nominale dei buoni, dei relativi criteri e modalità di emissione, nonché dei criteri di utilizzo. I buoni sono emessi ogni anno per un importo massimo di 50 milioni di euro. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004).

L’articolo 5 dispone che, per l’acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell’oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85/2010 (cosiddetto federalismo demaniale). I beni sono concessi per un periodo non inferiore a 10 anni, a un canone mensile non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. A tali fini, l’ente gestore predispose un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale. L’eventuale sub-concessione deve essere preventivamente autorizzata dall’ente gestore. Tra i beni immobili individuati possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011). Anche le regioni, le province, i comuni possono dare in locazione, su richiesta, i beni di loro proprietà. Inoltre, il documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata contiene specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative iscritte nell’elenco tenuto dal MiBACT dei beni confiscati definitivamente.

In base all’articolo 6, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, cessa – con effetto dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate – l’applicazione dei benefici e delle agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 1. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, 3 e 7, del decreto-legge n. 179/2012), mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. Si stabilisce, infine, che il Ministero dello sviluppo economico vigila sul corretto uti-

lizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 83/2012 (recante « Misure urgenti per la crescita del Paese ») che reca disposizioni in materia di controlli sugli interventi agevolativi da esso previsti. A questo scopo, il Ministero si avvale del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, che si avvale dei poteri e delle facoltà connesse alle attività antiriciclaggio e può accedere alle opportune banche dati. Gli oneri relativi alle attività ispettive sulle agevolazioni concesse dal MiSE sono posti a carico del Fondo per la crescita sostenibile. È previsto l'obbligo, per i beneficiari degli interventi agevolativi, di fornire al MISE ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio può essere sanzionata, per l'impresa inadempiente, con la sospensione dell'erogazione dei benefici. Ai sensi del comma 4, il MiSE determina, per ciascun intervento agevolativo, gli impatti attesi, affinché l'attività di valutazione e controllo del Governo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive sia svolta mediante analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi. Tale attività implica la presentazione alle Commissioni parlamentari competenti in materia industriale, entro il mese di aprile di ogni anno, di una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive. In attuazione di questa disposizione è stato adottato il DM 27 maggio 2015, che ha individuato i contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese.

Osserva infine che il provvedimento estende a tutte le PMI culturali e creative le agevolazioni e i benefici previsti dal decreto-legge n. 179/2012 per le sole *start-up* innovative. Invita pertanto i col-

leghi a riflettere su questo aspetto che, a suo avviso, rappresenta una evidente criticità del testo in esame.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ricorda come il suo gruppo, fin dall'inizio dell'esame del provvedimento presso la Commissione Cultura il 17 marzo 2016, avesse chiesto la sua riassegnazione alle Commissioni riunite VII e X, in considerazione delle rilevanti competenze della X Commissione in materia di imprese innovative. Segnala al riguardo che la proposta di legge C. 2653, a sua prima firma, recante misure per favorire la competitività delle *start-up* innovative è stata assegnata alla sola X Commissione, ritenendo incoerente il criterio di assegnazione dei provvedimenti in materia di *start-up* seguito dalla Presidenza della Camera.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda di aver sottoposto alla Presidente della Camera la richiesta formulata dai colleghi Vallascas e Della Valle nella sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 30 marzo 2016, di procedere alla riassegnazione della proposta di legge C. 2950 Ascani alle Commissioni riunite VII e X, in quanto – a loro avviso – la materia delle *start-up* culturali investe in pari misura le competenze di entrambe le Commissioni. Osservato che il provvedimento assegnato la Commissione Cultura tratta un aspetto settoriale delle *start-up* innovative che ne ha motivato l'assegnazione alla competenza primaria della VII Commissione in base alla vigente disciplina regolamentare, ricorda di aver chiesto e ottenuto dalla Presidenza della Camera la rivalutazione dell'assegnazione della proposta di legge C. 2950 per consentire alla X Commissione di esprimere un parere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (*Esame e rinvio*) ... 129

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 141

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 145

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricordato, preliminarmente, che il termine per la conclusione dell'esame e l'espressione del parere scade il 29 aprile 2017, segnala che la richiesta di parere non è corredata dell'intesa in sede di Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, né dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Fa presente, peraltro, che, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, la Presidente della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dello schema, richiamando tuttavia l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Segnala altresì che, come concordato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 16 marzo, al fine di poter meglio programmare i lavori della Commissione, i gruppi dovranno far pervenire entro la prossima riunione dell'Ufficio di presidenza le proprie proposte in ordine ad eventuali audizioni da svolgere nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento.

In sostituzione della relatrice, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, passa ad illustrare il

contenuto del provvedimento, rilevando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, lettera *a*), 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), e 4, e dell'articolo 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *s*) e *z*), della legge n. 124 del 2015, la cosiddetta « legge Madia », con la quale il Governo è stato delegato al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa.

Quanto agli aspetti procedurali dell'esercizio della delega, ricorda che essi sono disciplinati dagli articoli 16 e 17 della legge delega, ai sensi dei quali i decreti sono adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, salvo lo scorrimento di tre mesi di tale termine nel caso in cui il termine per l'espressione dei pareri parlamentari cada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente.

Segnala, altresì, che la legge delega ha previsto il meccanismo del cosiddetto « doppio parere », sulla base del quale, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Su tali osservazioni, le Commissioni competenti per materia possono esprimersi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Fa presente, inoltre, che, conformemente a quanto previsto dalla delega, sullo schema sono state sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito di un incontro svoltosi il 15 febbraio scorso, il cui verbale è allegato al testo trasmesso dal Governo. Come già segnalato, sono ancora in corso di acquisizione tanto il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, quanto quello del Consiglio di Stato, che dovranno comunque essere trasmessi prima della conclusione del nostro esame.

Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, ricorda che l'articolo 16, comma 1, lettera *a*), individua l'oggetto della delega nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa.

Tra i principi e criteri direttivi di carattere generale, contenuti nel comma 2, dell'articolo 16, il decreto in esame richiama, in particolare, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), che prevedono rispettivamente: il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia; l'indicazione esplicita delle norme abrogate; l'aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa. Quanto ai principi e criteri direttivi specifici, individuati dall'articolo 17, il decreto attua quelli contenuti nelle lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *s*) e *z*) dell'articolo 1, mentre, come evidenziato anche nelle relazioni che accompagnano lo schema, all'attuazione del criterio di cui alla lettera *s*), relativo alla revisione della disciplina dei licenziamenti disciplinari, si è provveduto con il decreto legislativo n. 116 del 2016, il cui schema fu esaminato dalle Commissioni riunite I e XI, nonché con il decreto recante disposizioni integrative e correttive, approvato in prima deliberazione dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 febbraio, tenendo conto anche del percorso procedurale richiesto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 251 del 2016.

Come risulta evidente anche dai principi e criteri della delega, il provvedimento all'esame della Commissione reca un intervento di vasto respiro sul decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante

norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che incide, in particolare sulla disciplina dell'organizzazione degli uffici, della pianificazione dei fabbisogni e del reclutamento del personale, sull'assunzione di personale a tempo determinato o con forme contrattuali flessibili, sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, sulla regolamentazione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale, sulle forme e sui termini dei procedimenti disciplinari e sui controlli sulle assenze, con la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico-legale in caso di malattia.

Rileva che si tratta di un ampio ventaglio di misure che si inserisce nel più generale programma di modernizzazione e di rafforzamento delle amministrazioni pubbliche perseguito nell'ambito di questa legislatura, essenzialmente attraverso l'attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 124 del 2015. Preannuncia che, nella sua relazione riassumerà i principali contenuti delle disposizioni del provvedimento, riservandosi di formulare osservazioni più puntuali a seguito del completamento dell'istruttoria.

Passando quindi all'esame dell'articolo del provvedimento, che si compone di 9 Capi, suddivisi in 25 articoli, osserva in primo luogo che, nell'ambito del Capo I, relativo alla disciplina delle fonti, l'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di fonti normative che regolano il rapporto di pubblico impiego. In particolare, la lettera *a*) intende far salva la possibilità per i contratti collettivi di derogare a disposizioni di legge, regolamento o statuto, che già abbiano introdotto una disciplina del rapporto di lavoro. La lettera *b*) delimita il perimetro della derogabilità, riferendola esclusivamente alle materie affidate alla contrattazione collettiva e specificando che essa debba rimanere nell'ambito dei principi posti dal decreto legislativo n. 165 del 2001. La lettera *c*) chiarisce che i contratti o gli accordi collettivi abilitati a derogare la disciplina siano esclusivamente quelli na-

zionali, mentre la lettera *d*) elimina la previsione in base alla quale la derogabilità è ammessa solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

L'articolo 2 interviene sul potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, modificando l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Esso, in particolare, prevede: il rispetto del principio di pari opportunità nelle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e nelle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro; la soppressione del riferimento all'esame congiunto con le organizzazioni sindacali delle determinazioni organizzative, con particolare riguardo alla direzione e all'organizzazione del lavoro, facendo comunque salve oltre all'informazione sindacale, le ulteriori forme di partecipazione eventualmente previste nei contratti collettivi nazionali; la soppressione della disposizione in base alla quale rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali, le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. L'articolo 3, modificando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, interviene sul rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella disciplina del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevedendo, in particolare, che, ferma restando la nullità di accordi o clausole contrattuali in contrasto con la disciplina legislativa, i contratti collettivi nazionali possano integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione della medesima disciplina legislativa.

Passa, quindi, al Capo II, relativo ai fabbisogni di personale, rilevando, in primo luogo, che l'articolo 4 modifica le disposizioni in ordine all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, recate dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che regola. In conformità al criterio direttivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *g*), la nuova normativa intende realizzare un progressivo superamento della dotazione organica, come limite e parametro di ri-

ferimento per le assunzioni, privilegiando, invece, la considerazione degli effettivi fabbisogni di personale. Il comma 1 introduce novelle all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di uno specifico piano triennale dei fabbisogni di personale, in base al quale è determinata la dotazione organica. Nell'ambito del piano, infatti, le amministrazioni curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano, inoltre, indica le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Ciascuna amministrazione, altresì, in sede di definizione del piano, indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentiti a legislazione vigente. La nuova disciplina non si applica alle procedure di reclutamento vigenti per il personale della scuola, delle istituzioni di formazione artistica, delle università, degli enti pubblici di ricerca, degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle specifiche procedure di reclutamento del Ministero della giustizia già autorizzate da specifiche norme di legge. Il comma 2 introduce nel decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 6-ter, che prevede la definizione con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani. Le linee di indirizzo sono definite anche sulla base delle informazioni del sistema informativo del personale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Segnala, peraltro, che il successivo articolo 25, comma 1,

lettera a), dello schema abroga l'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che reca misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, autorizzando le stesse, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

Rileva che l'articolo 5, modificando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. In caso di violazione di tali limiti, tuttavia, non è applicabile la trasformazione del contratto in contratto di lavoro subordinato, come previsto per il settore privato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. La norma fa salva la disciplina del decreto legislativo n. 218 del 2016 relativa agli enti di ricerca. In proposito, è opportuno ricordare che l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applicassero alle pubbliche amministrazioni fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle medesime amministrazioni. Contestualmente, si prevedeva, in ogni caso, che dal 1° gennaio 2017, termine successivamente prorogato al 1° gennaio 2018 dal decreto-legge n. 244 del 2016, le amministrazioni pubbliche non potessero stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Passa, quindi, al Capo III, che riguarda le procedure di reclutamento e le incom-

patibilità. In particolare, rileva che l'articolo 6 modifica la disciplina delle procedure di reclutamento contenuta nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 65 del 2001. In primo luogo, si prevede la facoltà per ciascuna amministrazione di limitare nel bando il numero di eventuali idonei in misura non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso, ferma restando la previsione che per il personale didattico ed educativo la graduatoria di merito sia composta da un numero di soggetti pari ai posti messi a concorso, maggiorato del dieci per cento. È anche consentito richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca.

Per quanto attiene alle procedure di reclutamento, si prevede, in primo luogo, che esse siano avviate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, introdotto nel nuovo testo dell'articolo 6, anziché della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata dal Consiglio dei ministri. Si stabilisce, inoltre, che le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici, possano rivolgersi, per lo svolgimento delle selezioni, al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), fatte salve le competenze delle Commissioni esaminatrici, che, per tale finalità, si avvale di personale messo a disposizione dall'associazione Formez PA. È prevista, inoltre, l'elaborazione di linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche nazionali e internazionali. Segnala che l'articolo 7, modificando l'articolo 37 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce l'obbligo della conoscenza della lingua inglese per l'accesso alla pubblica amministrazione, oltre che di altre lingue straniere ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto. In base alla legislazione vigente, infatti, è previsto l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta dell'amministrazione.

Il successivo articolo 8, che modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce misure di semplificazione delle comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica che le amministrazioni sono tenute a effettuare all'atto del conferimento di incarichi ai propri dipendenti, nonché misure per una maggiore trasparenza e incisività delle comunicazioni al medesimo Dipartimento riferite ai compensi relativi ad incarichi conferiti ai propri dipendenti e all'elenco dei collaboratori e consulenti esterni. Infine, la norma dispone che tali comunicazioni siano effettuate esclusivamente in via telematica.

Con riferimento al Capo IV, che reca disposizioni riguardante il lavoro flessibile, osserva che l'articolo 9 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina tale tipologia di contratti. In particolare, rileva che, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera o), della legge delega, si disciplinano le forme di lavoro flessibile, con l'individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, anche al fine di prevenire il precariato. Pertanto, confermando la legislazione vigente che consente alle pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme contrattuali flessibili nei soli casi di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, la disposizione, in primo luogo, specifica che le forme contrattuali flessibili a cui esse possono ricorrere sono quelle del lavoro subordinato a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché quelle previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche.

In secondo luogo, si rinvia al decreto legislativo n. 81 del 2015 per la disciplina applicabile ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con il riconoscimento del diritto di precedenza, per quanto riguarda la prima

tipologia di contratto, al solo personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e, per quanto riguarda il contratto di somministrazione, facendo salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per i contratti di somministrazione a tempo determinato si fa salva l'ulteriore disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La norma dispone, infine, l'esclusione dell'applicazione di tale disciplina al personale docente e ATA a tempo determinato, mentre agli enti di ricerca pubblici si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 218 del 2016, prevedendo, altresì, la nullità dei contratti di lavoro posti in essere in violazione della nuova disciplina.

Passa al Capo V, che reca misure di sostegno alla disabilità. In questo ambito, l'articolo 10, introducendo gli articoli 39-bis, 39-ter e 39-quater nel decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede, con l'articolo 39-bis, l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. La Consulta elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili; effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione delle amministrazioni pubbliche,

introdotti dal successivo articolo 39-quater in materia di collocamento obbligatorio; propone alle amministrazioni pubbliche misure innovative tese al miglioramento dei livelli occupazionali e alla valorizzazione dei lavoratori disabili; prevede interventi straordinari per l'adozione di accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, a cui sono tenuti tutti i datori di lavoro al fine di garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Con l'articolo 39-ter, si introduce la figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, nominato dalle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, con i compiti di curare i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato; predisporre gli accorgimenti organizzativi e proporre, se necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro; verificare l'attuazione del processo di inserimento. Con l'articolo 39-quater, infine, si prevede un apposito monitoraggio per la verifica della corretta applicazione della normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili e di collocamento obbligatorio. A tale riguardo, la norma precisa, tra l'altro, che, ove le pubbliche amministrazioni non ottemperino agli obblighi informativi previsti, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica.

Osserva che il Capo VI reca disposizioni in materia di contrattazione. In particolare, l'articolo 11, che modifica l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, interviene in materia di contrattazione collettiva ed integrativa. In primo luogo, la norma specifica la competenza della contrattazione collettiva, che si riferisce alla disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, ed elimina la valutazione delle prestazioni ai fini delle progressioni economiche dalle materie in cui l'intervento della contrattazione collettiva

è consentito nei limiti previsti da norme di legge. La norma, inoltre, dispone l'obbligo per i contratti collettivi nazionali di prevedere clausole che impediscono incrementi delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori nei casi in cui i dati sulle assenze, rilevati a consuntivo, presentino significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore (anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale). Si abroga, inoltre, la disposizione che attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse della contrattazione decentrata sulla base di graduatorie di *performance* delle amministrazioni pubbliche elaborate annualmente dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. La norma attribuisce, poi, alla contrattazione collettiva il compito di provvedere al riordino, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e dispone che la quota prevalente delle risorse destinate al trattamento accessorio complessivo sia destinata dalla contrattazione integrativa al trattamento collegato alla *performance* organizzativa e non più solamente individuale. Segnala, poi, che la norma introduce limiti all'attuale disciplina del potere sostitutivo delle amministrazioni da esercitare nelle more del protrarsi delle trattative per la stipula del contratto integrativo e prevede la possibilità per i contratti collettivi nazionali di fissare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, al termine del quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, monitorata da un osservatorio a composizione paritetica istituito presso l'ARAN. Da ultimo, rileva che il medesimo articolo 11 disciplina le modalità di recupero delle risorse erogate, sulla base della contratta-

zione integrativa, in eccedenza rispetto ai vincoli finanziari, attraverso quote annuali nell'ambito della successiva sessione negoziale.

Passa, poi, al Capo VII, che riguarda la responsabilità disciplinare dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. In questo ambito, evidenzia che l'articolo 12, integrando l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, specifica che la violazione delle disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari costituisce, a sua volta, illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

L'articolo 13, intervenendo sull'articolo 55-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce modifiche alla disciplina relativa alle forme e ai termini del procedimento disciplinare. In particolare, sulla base di tale disposizione, il potere disciplinare per le infrazioni di minore gravità spetta al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, mentre quello relativo alle sanzioni più gravi spetta all'ufficio per i procedimenti disciplinari che ciascuna amministrazione deve individuare. La norma, quindi, disciplina la procedura del procedimento disciplinare di competenza del medesimo ufficio per i procedimenti disciplinari e introduce disposizioni volte a garantire l'effettività del procedimento disciplinare. In particolare, prevede che i vizi del procedimento disciplinare, ferma l'eventuale responsabilità del dipendente cui essi siano imputabili, non determinano la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e purché le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, siano comunque compatibili con il principio di tempestività. Segnala a tale proposito che la normativa vigente prevede, invece, a garanzia della durata certa del procedimento disciplinare, che la violazione dei termini comporti, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. In sostanza, i

termini del procedimento disciplinare si trasformano da perentori a ordinatori. Vengono, inoltre, dichiarate nulle le disposizioni e le clausole contrattuali che introducano requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o che aggravino il procedimento disciplinare. Rileva che la norma dispone, inoltre, che, nel caso in cui la sanzione disciplinare, incluso il licenziamento, sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del principio di proporzionalità, l'amministrazione può riaprire il procedimento disciplinare, rinnovando la contestazione degli addebiti entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Infine, la norma introduce una disciplina differenziata per il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ausiliario (ATA), stabilendo che nei casi di infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, la competenza del relativo procedimento è in capo al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e la procedura si svolge secondo le norme stabilite dal contratto collettivo. Nel caso in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o si proceda per infrazioni punite con sanzioni più gravi, si procede invece dinanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Osserva, poi, che il successivo articolo 14, intervenendo sull'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, modifica la disciplina relativa ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, disponendo, in primo luogo, che il procedimento disciplinare sospeso possa essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi sufficienti per concluderlo, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo; in secondo luogo, per quanto riguarda i tempi del procedimento disciplinare ripreso o riaperto successivamente alla sentenza del giudice penale, si dispone l'applicazione dei termini generali, che decorrono nuovamente ed integralmente.

Fa presente che il successivo articolo 15 modifica l'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo ai licenziamenti disciplinari, integrando l'elenco dei casi nei quali si applica, comunque, la sanzione del licenziamento disciplinare, includendovi le ipotesi di gravi e reiterate violazioni dei codici di comportamento; il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare dovuta all'omissione, con dolo o colpa grave, degli atti del procedimento; lo scarso rendimento del dipendente nei cui confronti sia già stata irrogata, allo stesso titolo, una sanzione disciplinare conservativa nell'arco dei due anni precedenti, nonché la reiterata valutazione negativa della *performance* del dipendente nell'arco dell'ultimo triennio. La norma dispone, inoltre, l'applicabilità della sanzione della sospensione cautelare e senza stipendio, del procedimento disciplinare accelerato, dell'azione di responsabilità per danni di immagine della pubblica amministrazione e della responsabilità dirigenziale anche ai casi in cui siano accertate in flagranza le condotte punibili con il solo licenziamento. Ricorda che, sulla base della normativa vigente, tali sanzioni sono applicabili solo nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.

L'articolo 16, modificando l'articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alle false attestazioni o certificazioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali l'individuazione delle condotte e la fissazione delle sanzioni disciplinari relative alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità dell'erogazione dei servizi all'utenza.

Rileva che il successivo articolo 17, modificando l'articolo 55-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che il dipendente sia comunque sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione per un periodo da tre giorni a tre

mesi, nel caso in cui dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa derivi la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno. La norma prevede, inoltre, che il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, anche non dirigenti, la sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento nel caso in cui questa sia prevista. Segnala, a tale proposito, che la normativa vigente distingue tra soggetti responsabili in base alla qualifica posseduta, dirigenziale o non dirigenziale, prevedendo, per i soggetti privi di qualifica dirigenziale, che la sospensione dal servizio non operi automaticamente, ma solo ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

Segnala che il Capo VIII, relativo al Polo unico per le visite fiscali, consta del solo articolo 18. Esso, in particolare, modificando l'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia, prevede l'istituzione di un polo unico in capo all'INPS per la gestione delle visite fiscali, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, attraverso il trasferimento all'Istituto medesimo delle competenze e delle risorse sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici, oggi affidate anche alle ASL. La norma, inoltre, rinvia ad apposite convenzioni stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale la disciplina del rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale, in modo da garantire il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, sulla base di un atto di indirizzo adottato con

apposito decreto interministeriale. L'articolo, inoltre, rinvia ad un decreto interministeriale l'armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia, mediante la definizione delle fasce orarie entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, nonché le modalità per lo svolgimento delle stesse visite e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Infine, la norma mantiene in capo alle amministrazioni interessate la competenza sui controlli sulla validità delle certificazioni mediche rilasciate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Dopo aver rilevato che il Capo IX reca le disposizioni transitorie e finali, osserva che l'articolo 19 introduce modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sulla base di tali modifiche, il controllo operato a legislazione vigente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della funzione pubblica è più specificamente limitato al costo del lavoro delle amministrazioni pubbliche.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 20, che reca disposizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sia in servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali e abbia maturato alle dipendenze della medesima amministrazione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Il comma 2, con riferimento al medesimo triennio 2018-2020 e nei mede-

simi limiti del comma 1, prevede la possibilità per le amministrazioni di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione medesima almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Per procedere alle assunzioni il comma 3 consente alle amministrazioni di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato, previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, come previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Le amministrazioni possono calcolare tali risorse con riferimento al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che siano in grado di sostenere la spesa a regime e previa certificazione della sussistenza delle risorse e a condizione che, contestualmente, il bilancio sia ridotto in misura corrispondente e permanente. Sulla base del comma 4, non possono procedere alle nuove assunzioni i comuni che, in ciascuno degli anni 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. La norma, inoltre, consente alle regioni a statuto speciale e ai loro enti territoriali di elevare ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa, da loro stesse deliberate e certificate dagli organi di controllo interno. Infine, i medesimi enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo in esame.

Il comma 5 vieta alle amministrazioni di procedere all'instaurazione di ulteriori rapporti di lavoro flessibile, fino al termine delle procedure di assunzione previste dai commi 1 e 2, per le professionalità interessate dalle procedure medesime, mentre, ai sensi del comma 8, possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili. Il comma 6 conferma le vigenti procedure che disciplinano la mobilità del personale, mentre, sulla base del comma 7, non possono essere stabilizzate e non rientrano nei concorsi riservati le attività attinenti ai servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione né quelli prestati in virtù di contratti a tempo determinato, stipulati negli enti locali, relativi agli uffici di supporto degli organi politici e degli incarichi a contratto. Infine, i commi 10 e 11 dispongono l'inapplicabilità delle disposizioni in esame, rispettivamente, al personale docente e ATA della scuola e alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché al personale medico, tecnico professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, al quale continua ad applicarsi la disciplina dei concorsi straordinari, di cui all'articolo 1, comma 543, della legge n. 208 del 2015, la cui efficacia è contestualmente prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione dei concorsi, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile.

Rileva che l'articolo 21 disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici, stabilendo che trovi sempre applicazione la cosiddetta tutela reale. In particolare, modificando l'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la norma dispone che, in caso di annullamento del licenziamento o dichiarazione di nullità dello stesso, il giudice condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di

fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore a 24 mensilità. Da tale importo va dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è anche condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Nella relazione illustrativa si evidenzia che la disposizione è volta, tra l'altro, a cristallizzare un principio di tutela reale elaborato dalla giurisprudenza a seguito del sovrapporsi di diverse previsioni normative succedutesi nel tempo.

Segnala che l'articolo 22 reca disposizioni di coordinamento e di carattere transitorio; in particolare, il comma 1 si riferisce alle linee di indirizzo per la pianificazione di personale; il comma 2 prevede l'applicazione della disciplina sui controlli medico-legali sulle assenze per malattia agli accertamenti nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018; il comma 3 prevede l'assegnazione all'INPS di un importo pari a 27,7 milioni di euro annui, ai fini dei controlli sulle assenze per malattia, nonché del rimborso forfetario delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo; il comma 7 si riferisce al recupero delle somme indebitamente erogate dalle regioni ed enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa; il comma 8 dispone l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente; il comma 9 modifica la disciplina prevista, al riguardo, dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015; il comma 10 conferma le specifiche procedure di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudizia-

ria, in sede di prima applicazione delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici e i fabbisogni di personale.

Passa all'articolo 23, che prevede una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva per ogni comparto o area di contrattazione, e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all'uopo incrementati nella loro componente variabile. In particolare, il comma 1 rinvia alla contrattazione collettiva la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione, nel quadro delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa. In attesa della definizione della contrattazione collettiva, in base al comma 2, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dal 1° gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016. Il comma 3 attribuisce alle regioni e agli enti locali, ad esclusione di quelli del Servizio sanitario nazionale, la facoltà di destinare, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli relativi alla spesa di personale e coerentemente alla normativa contrattuale vigente per la stessa componente variabile, ulteriori risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, fermo restando comunque il limite massimo complessivo in precedenza individuato e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, anche per l'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione ed il relativo mantenimento. Il comma 4 prevede, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la possibilità per le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane in possesso di specifici requisiti di incrementare, oltre il limite precedentemente individuato del corrispondente importo

per il 2016, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale, anche di livello dirigenziale, in servizio presso i medesimi enti, in misura non superiore ad una determinata percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il successivo comma 5 rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina per il superamento graduale degli attuali vincoli assunzionali, con l'introduzione di un meccanismo sperimentale basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Come disposto dal comma 6, sulla base degli esiti della sperimentazione, con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere disposta l'applicazione, in via permanente, nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, delle disposizioni recate dai commi 4 e 5, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, il comma 7 stabilisce che, nel caso vengano rilevati incrementi di spesa che compromettano gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, sono adottate, con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le necessarie misure correttive.

Da ultimo, fa presente che gli articoli 24 e 25, infine, recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e le abrogazioni delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP), dichiarando preliminarmente di condividere il programma proposto dal presidente per il prosieguo dell'esame dello schema di decreto legislativo, intende sottoporre, sin d'ora, all'attenzione dei colleghi tre questioni che reputa di fondamentale importanza e che spera siano oggetto di appro-

fondimenti anche ai fini dell'elaborazione della proposta di parere.

Fa riferimento, in primo luogo, alla disposizione recata dall'articolo 20, che prevede la stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. A suo avviso, i termini previsti dal provvedimento sono eccessivamente brevi, specialmente quando s'intenda porre rimedio a situazioni che, nelle regioni a Statuto speciale e, in particolare, in Sicilia, hanno una storia di oltre venti anni e coinvolgono oltre venticinquemila persone. Si tratta di lavoratori che, nel tempo, hanno acquistato sempre maggiore professionalità e sempre più spazio nella struttura di molti enti locali e il loro repentino venire meno, a causa di procedure eccessivamente veloci che, in tali realtà, non potranno essere completate nei termini previsti, potrebbe causare conseguenze estremamente gravi, anche per la funzionalità degli enti presso cui sono occupati. A suo avviso, sarebbe pertanto opportuno prevedere, con riferimento a tali situazioni, una procedura di durata più ampia, che comporti la stabilizzazione e il definitivo superamento di una realtà che bisogna conoscere, astenendosi da giudizi avventati.

La seconda questione su cui invita i colleghi a riflettere riguarda i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni genitori di malati gravi non autosufficienti e riconosciuti invalidi al cento per cento. In caso di attivazione di procedure di mobilità, essi spesso, a differenza dei colleghi con situazioni meno gravi beneficiari delle tutele di cui alla legge n. 104 del 1992, si trovano di fronte al dilemma se lasciare la famiglia o il lavoro. Anche in questo caso, a suo avviso, sarebbe opportuno introdurre nello schema di decreto in esame specifici correttivi, basati, ad esempio, sulla previsione di una sorta di graduatoria delle priorità tra situazioni di gravità, o sulla possibilità della permanenza in sede in soprannumero o, ancora, sulla possibilità di farsi raggiungere nella nuova sede dalla famiglia, così com'è previsto per i militari.

Infine, invita i colleghi a riflettere sul problema relativo al personale al quale

sono state affidate funzioni dirigenziali con contratto a termine, in particolare dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle amministrazioni finanziarie. A suo avviso, appare necessario prevedere, anche per tale personale, forme di stabilizzazione o, comunque, soluzioni per il superamento del fenomeno che non penalizzino coloro che, per anni, hanno servito la pubblica amministrazione e hanno maturato professionalità e competenza.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri), pur riconoscendo la necessità di non dare giudizi avventati su situazioni, quali quella riguardante la Sicilia descritta dal collega Zappulla e che è il portato di realtà del tutto particolari, non crede che sia più il caso di prevedere ulteriori deroghe che legittimino storture che durano da oltre venti anni. A suo avviso, occorre interrogarsi sull'opportunità di ricondurre alla medesima condizione tutte le regioni, ripensando alle distorsioni che derivano dall'attuale disciplina della specialità. Ritiene, infatti, che troppo spesso si siano usati due pesi e due misure per mascherare situazioni particolari che, al contrario, bisogna scardinare e che sono imputabili alla responsabilità dei Governi centrali, che non hanno avuto il coraggio di commissariare istituzioni regionali, espressione di una classe politica che tiene in ostaggio la popolazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 22 marzo 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Floriana Casellato, per la sua relazione introduttiva.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, segnala, preliminarmente, che il testo unificato consta di trentasette articoli, che in gran parte modificano la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), con disposizioni che incidono sulle materie di competenza della XI Commissione solo nella misura in cui determinano riflessi sui rapporti di lavoro pubblici o sui livelli occupazionali nel settore privato.

Venendo all'esame dell'articolato, fa presente che l'articolo 1, che modifica l'articolo 2 della legge quadro, reca la definizione dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali, delle riserve naturali, delle aree marine protette, delle aree naturali protette e delle aree marine protette, nonché disposizioni in materia di gestione dei siti. La norma, inoltre, attribuisce all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1-*bis*, oltre a sopprimere le disposizioni che disciplinano il Comitato per le aree naturali protette e la Consulta

tecnica per le aree naturali protette, introduce, in luogo del Programma triennale per le aree naturali protette, il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette. Per il finanziamento del piano 2018-2020 la norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.

Osserva che il successivo articolo 2 reca disposizioni finanziarie relative ai comuni che hanno sede nelle isole minori in cui sono presenti aree protette o nel cui territorio sono presenti aree protette. In particolare, la norma consente loro di destinare al finanziamento di interventi di tutela ambientale il gettito dei contributi di sbarco, istituito dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché di deliberarne una maggiorazione fino al massimo di due euro. Infine, la norma estende ai comuni facenti parte di un'area marina protetta la facoltà di richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui al citato articolo, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 23 del 2011. L'articolo 2-*bis* rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'eventuale definizione di misure di incentivazione fiscale volte a sostenere iniziative di sostegno dello sviluppo economico e sociale delle aree protette. Dopo avere segnalato che l'articolo 3 prevede l'espressione del parere del Ministero della difesa in ordine alla istituzione di un parco naturale che ricomprenda siti militari, si sofferma, in particolare, sull'articolo 4, che, modificando l'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, interviene sulla disciplina relativa agli Enti parco e introduce disposizioni che incidono anche sulle competenze della XI Commissione. La norma, infatti, reca la definizione dell'Ente parco e l'indicazione dei suoi organi, ovvero il Presidente, il Consiglio direttivo, il revisore unico dei conti e la Comunità del parco, disciplinando altresì i requisiti dei componenti degli organi e le modalità di individuazione e affidamento dell'incarico. Sottolinea, in particolare, che, sulla base del nuovo comma 11 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, il direttore del parco, che assicura la ge-

stione amministrativa dell'ente, è scelto da una commissione tecnica attraverso una selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette per almeno tre anni. Sulla base della norma, inoltre, il direttore, se dipendente pubblico, è posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Se, invece, è dipendente privato, il direttore è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di competenza. Il trattamento economico, a carico dell'ente parco, è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. La norma, infine, precisa che non possono essere reintrodotti, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi o istituti similari.

Il nuovo comma 14 interviene sulla disciplina relativa alla dotazione organica dell'Ente parco. Esso dispone, in particolare, che la dotazione organica sia approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Inoltre, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. La norma fissa

al 1° gennaio 2017 il termine entro il quale tutti gli enti parco dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

Segnala, poi, che l'articolo 5 interviene in materia di contenuto e di procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano del parco, in riferimento al quale rileva che il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 prevede la possibilità di adottare iniziative, anche attraverso forme di collaborazione e convenzione, per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

Passa, quindi, all'articolo 6, che modifica l'attuale disciplina relativa al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco, in relazione a concessioni o autorizzazioni per interventi, impianti e opere all'interno del parco, mentre l'articolo 7 introduce limitate modifiche alle disposizioni in materia di acquisti, espropriazioni ed indennizzi da parte dell'Ente parco. L'articolo 8 interviene in materia di finanziamenti degli enti parco disponendo, tra l'altro, l'istituzione di un fondo per le aree protette in cui confluisce il 70 per cento dei proventi delle *una tantum* e del pagamento dei servizi ecosistemici, per il finanziamento del piano nazionale triennale di sistema. Il restante 30 per cento di tali proventi rimane destinato a finanziare gli interventi per la conservazione dell'area protetta.

Rileva che l'articolo 9 introduce, alla legge n. 394 del 1991, l'articolo 11.1 in materia di gestione della fauna selvatica. Segnala che il comma 5 di tale articolo dispone l'applicazione di sanzioni discipli-

nari al personale responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste.

Fa presente che l'articolo 9-*bis* introduce l'articolo 16-*bis* nella legge n. 394 del 1991, in materia di regime applicabile ad alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali. Segnala, in particolare, che il comma 2 prevede la possibilità di destinare le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di attività e progetti esclusivamente riguardanti i giovani fino a 35 anni di età, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina recata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in deroga ad ogni altra disposizione di legge. L'articolo 9-*ter* introduce norme per l'attuazione del divieto di immissione di cinghiali in tutto il territorio nazionale, mentre i successivi articoli 10 e 11 introducono disposizioni di modifica, rispettivamente, della procedura per l'istituzione di aree marine protette e della loro gestione.

Segnala che l'articolo 12, che introduce l'articolo 19-*bis* nella legge n. 394 del 1991, con la previsione di un programma triennale per le aree marine protette, prevede, ai commi 11 e 12, che l'organico di un'area marina protetta sia costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. La dotazione minima dell'organico è fissata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il direttore è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica, sulla base di requisiti stabiliti con decreto ministeriale.

Fa presente che l'articolo 13 interviene in materia di compiti di vigilanza sugli enti parco da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre l'articolo 14 introduce modifiche alla vigente disciplina quadro delle aree naturali protette regionali.

L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali, recata

dall'articolo 24 della legge n. 394 del 1991, disponendo l'applicazione delle disposizioni di cui al nuovo testo dell'articolo 9, comma 7, di tale legge, come modificato dall'articolo 4 del provvedimento in esame, ai presidenti di tali enti, se lavoratori dipendenti, pubblici o privati. Ricorda che la norma richiamata dispone l'applicazione ai presidenti e ai membri del consiglio direttivo degli enti parco, se lavoratori dipendenti, delle disposizioni del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali in materia di assenze dal servizio in relazione agli incarichi ricoperti. La medesima norma dispone, inoltre, l'esclusione dell'applicazione del divieto di ottenere incarichi di studio o consulenza per i medesimi soggetti, recato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Segnala che il successivo articolo 16 introduce modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991, che dispone in materia di poteri di gestione dell'area naturale protetta, mentre l'articolo 17 modifica la vigente disciplina delle sanzioni, recata dall'articolo 30 della medesima legge n. 394 del 1991.

Sulla base dell'articolo 17-*bis*, che modifica l'articolo 31 della legge n. 394 del 1991, dal 1° gennaio 2018 le riserve statali sono affidate ai gestori dei parchi naturali o dei parchi regionali entro il cui territorio ricadono.

Osserva che l'articolo 18 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Comitato nazionale per le aree protette, con funzioni propositive a consultive, mentre l'articolo 19 integra il novero dei parchi nazionali con l'introduzione dei parchi del Matese e di Portofino, prevedendo i relativi finanziamenti.

Sulla base dell'articolo 19-*bis*, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la Convenzione degli Appennini e la sua valorizzazione in sede europea.

Fa presente che l'articolo 20 modifica la procedura per l'adeguamento della disciplina relativa al Parco nazionale dello

Stelvio, l'articolo 21 integra l'elenco delle aree nelle quali possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, mentre l'articolo 22 introduce, infine, ulteriori modifiche della legge n. 391 del 1991, con finalità di coordinamento.

Segnala che l'articolo 23, che dispone il trasferimento delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale del Gran Paradiso, rinvia alla contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali la determinazione dei criteri da applicare in caso di riassegnazione del personale in servizio presso le attuali sedi di Torino e Aosta.

Osserva che l'articolo 24 introduce limitate modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e l'articolo 25 integra le funzioni del Comitato paritetico per la biodiversità.

Il successivo articolo 25-*bis* dispone, tra l'altro, la prima convocazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Conferenza nazionale «La natura dell'Italia», che, successivamente, sarà convocata con cadenza triennale.

L'articolo 26 modifica la procedura di individuazione e conferma delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, recata dalla legge n. 349 del 1986.

Segnala che l'articolo 27, che prevede la delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po, mediante il riassetto ordinamentale e organizzativo degli attuali enti parco regionali, indica, tra i principi e i criteri direttivi, la garanzia della continuità occupazionale, presso il nuovo ente parco, dei dipendenti a tempo indeterminato degli enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati.

Fa presente, poi, che l'articolo 28 delega il Governo all'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei ser-

vizi ecosistemici (PSE), l'articolo 28-bis prevede una fase transitoria relativamente agli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali attualmente in essere, mentre l'articolo 29 introduce la clausola di salvaguardia dell'applicazione delle norme della legge in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Conclusivamente, osserva che si tratta di un provvedimento di ampia portata, approvato dal Senato dopo un *iter* di circa tre anni, che reca numerose modifiche alla disciplina degli enti parco. Ritiene che, nel complesso, vi siano le condizioni per esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento, riservandosi di valutare l'inserimento nel testo della proposta di parere di osservazioni riferite agli aspetti più direttamente riferibili ai profili di competenza della XI Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

Nuovo testo C. 3671-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 22 marzo 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che il disegno di legge deriva dallo stralcio dall'originario disegno di legge C. 3671, recante una delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, già esaminato dalla Commissione nel gennaio di quest'anno, che costituisce il frutto del lavoro della cosiddetta Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della giustizia 28 gennaio 2015, che ha terminato i suoi lavori il 29 dicembre dello stesso anno.

Il testo risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito, consta di due articoli. L'articolo 1, introdotto dalla Commissione di merito, individua l'oggetto della delega al Governo e le procedure per il suo esercizio. In particolare, si prevede che il Governo sia delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (cosiddetta « Prodi *bis* ») e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta « legge Marzano »). L'obiettivo del provvedimento è quello di assicurare la coerenza sistematica della disciplina, stratificatasi per effetto della successione dei provvedimenti adottati in materia, assicurando il contemperamento tra le esigenze dei creditori e quelle pubblicistiche sottese all'interesse pubblico per la conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per la loro dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale.

Ricorda, a tale proposito, che la disciplina dell'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza è il frutto della stratificazione di norme che si sono succedute nel tempo, a partire dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta « legge Prodi »),

che ha dato luogo a numerosi rilievi da parte delle Istituzioni europee, che ne hanno eccepito la incompatibilità con le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Per tali motivi, la disciplina è stata a più riprese modificata e ampliata, con la previsione della procedura speciale di ammissione immediata (il cosiddetto accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla cosiddetta « legge Marzano ». La finalità del provvedimento in esame è, pertanto, è quella di riformare l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale.

Quanto alla procedura di adozione del decreto, la norma prevede che il relativo schema sia trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni. È previsto un meccanismo di scorrimento, in base al quale il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del medesimo termine o successivamente.

L'articolo 2, che consta del solo comma 1, reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega.

In particolare, la lettera *a*) prevede un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale.

Fa presente che la lettera *b*) individua i requisiti che l'impresa deve possedere congiuntamente per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria: lo

stato di insolvenza; un rilevante profilo dimensionale, calcolato con riferimento alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi; un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese; concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta. In proposito, ricorda che, in base al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la procedura si applica alle imprese soggette alla legge fallimentare con un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità, inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni, mentre il decreto-legge n. 347 del 2003 prevede misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. Inoltre, il requisito dimensionale non è più ancorato al solo numero dei lavoratori occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi.

Quanto alla procedura, la lettera *c*) prevede l'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità, mentre la lettera *d*) prefigura l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo.

Fa presente che, sulla base di quanto previsto dalla lettera *e*), viene superata la figura del commissario giudiziale incaricato, nella prima fase, di gestire l'impresa dichiarata insolvente, di relazionare al tribunale circa le cause dell'insolvenza e di valutare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che il

tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, dichiara lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato.

La lettera *f*) disciplina i requisiti e le modalità di nomina, da parte del Ministro dello sviluppo economico, del commissario straordinario o, nei casi di eccezionale complessità, dei tre commissari straordinari, che, ai sensi della lettera *g*), possono essere revocati per giusta causa.

Si sofferma, in particolare, sulla lettera *h*), che introduce tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega la previsione che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario, nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali. Si tratta di una disposizione senza dubbio positiva, che intende rafforzare le tutele dei lavoratori coinvolti dalla situazione di crisi dell'impresa, sin dall'apertura della procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria. Potrebbe essere utile, in proposito, chiarire in modo più puntuale come il criterio direttivo si inserisca nel quadro della normativa di riferimento anche per quanto attiene alla durata degli interventi straordinari di integrazione salariale.

La successiva lettera *i*) prevede l'individuazione di criteri e modalità di remunerazione del commissario, mentre la lettera *l*) fissa i criteri direttivi per l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria. In particolare, nella nuova disciplina il commissario straordinario — che secondo la legislazione vigente è nominato dal Ministro dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria — viene nominato già nella prima fase della procedura e ad esso è attribuita *ab initio* la gestione e la rappresentanza dell'impresa insolvente e l'elaborazione di un piano di

recupero dell'equilibrio economico dell'impresa. Il piano, dunque, non interviene più dopo l'ammissione dell'impresa da parte del tribunale all'amministrazione straordinaria, bensì costituisce la base per la decisione del Tribunale circa l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria. Il parere del Ministero dello sviluppo economico circa l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria, nella nuova procedura, si delinea, inoltre, come obbligatorio e vincolante, diversamente da quanto previsto a legislazione vigente. In questa fase, qualora il tribunale lo ritenga utile o necessario, può peraltro essere conferito a un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria.

La lettera *m*) prevede che le imprese quotate sui mercati regolamentati, quelle con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre, nonché quelle che svolgano servizi pubblici essenziali, possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dal Ministero dello sviluppo economico, con contestuale nomina del Commissario straordinario (cosiddetto accesso diretto).

La lettera *n*), introdotta dalla Commissione di merito, è volta a consentire l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese oggetto di confisca, anche in mancanza dei requisiti previsti dai criteri direttivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Fa presente che la lettera *o*) attiene alla disciplina delle modalità di nomina del comitato di sorveglianza, della sua composizione e dei suoi poteri, mentre la lettera *p*) reca i criteri direttivi relativi alla disciplina delle modalità di autorizzazione, da parte del tribunale, della sospensione o dello scioglimento dei contratti pendenti, del pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole

di riparto e dell'esonero delle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore.

Da ultimo, segnala che la lettera *q)* attiene, quindi, alle modalità di definizione dei contenuti e della durata del programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, mentre la lettera *r)* individua i criteri direttivi per l'individuazione dei casi in cui il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza sono legittimati a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria.

Fa presente che la lettera *s)* prefigura la disciplina dei casi di accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti, mentre la lettera *t)*, conclusivamente, sancisce l'applicazione, per quanto possibile, dei criteri ispiratori della

disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale.

Conclusivamente, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul provvedimento, anche alla luce dei criteri di delega contenuti nell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, che prevedono un ampliamento della copertura degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nella discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 149

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere all'VIII Commissione (Ambiente), per le parti di competenza, sulla proposta di legge C. 4144, recante disposizioni in materia di aree protette. Fa presente che tale proposta è stata approvata, in un testo unificato, dal Senato nello scorso novembre, chiudendo un *iter* avviato nel settembre 2013.

Il testo unificato constava di 29 articoli, che in gran parte modificano la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicem-

bre 1991, n. 394). Nel corso dell'esame presso la Commissione ambiente della Camera, il provvedimento è stato modificato, tra l'altro attraverso l'introduzione di otto ulteriori articoli.

Osserva che si tratta, quindi, di un testo assai complesso, che tuttavia tocca in maniera marginale le competenze della XII Commissione. Avverte che si limiterà, pertanto, ad illustrare gli articoli che contengono qualche riferimento a temi di interesse della Commissione affari sociali.

Cita, quindi, l'articolo 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione ambiente della Camera, che prevede la possibilità di introdurre, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale delle aree protette.

Richiama, poi, l'articolo 5, contenente numerose modifiche ad articoli della citata legge n. 394 del 1991. In particolare, la lettera *b*) del comma 1, intervenendo sull'articolo 12 della legge, integra le finalità dello strumento, ivi previsto, del piano del parco, prevedendo, tra l'altro: iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità

del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti; la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Si prevede, inoltre, che tale piano, in attuazione della citata direttiva 2009/128/CE, preveda, per le aree contigue a quelle protette, indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.

Le successive lettere *d)* ed *e)*, intervenendo sugli articoli 25 e 26 della legge n. 394 del 1991, relativi alle aree naturali protette regionali, unifica gli strumenti, previsti dalla normativa vigente, del piano per il parco e del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 9-ter, introdotto alla Camera nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevede un rinvio ad un regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'applicazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale previsto dal collegato ambientale (articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015). Il provvedimento è chiamato a definire i criteri e le modalità

con le quali vengono allevati i cinghiali, in modo da evitare fuoriuscite accidentali e garantire una tracciabilità dei capi nel processo di trasformazione alimentare. Per l'emanazione di tale regolamento è previsto il concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute.

Cita, infine, l'articolo 26, che novella la disciplina già prevista dalla legge n. 349 del 1986, relativa all'individuazione delle associazioni di protezione ambientale, prevedendo che tali organizzazioni siano individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fronte dei seguenti criteri: presenza in almeno dieci regioni; preminente finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni; democraticità dell'ordinamento interno; continuità e trasparenza dell'attività. Come precisato nel corso dell'esame in sede referente, un successivo decreto ministeriale definirà nel dettaglio i criteri di individuazione. Al riguardo, rileva l'opportunità di verificare se il riferimento alle associazioni di protezione ambientale tenga conto della definizione di «enti del terzo settore», di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 151

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente, in via preliminare, che il testo si compone di 29 articoli e reca un allegato.

Segnala che gli articoli da 1 a 4 modificando in più punti l'articolo 2 e l'ar-

ticolo 9 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), intervengono sulla classificazione delle aree naturali protette (articolo 1), istituiscono il Piano nazionale triennale per le aree naturali protette (articolo 1-*bis*) e intervengono sulla disciplina dell'Ente parco di cui all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, il Direttore, il Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica (articolo 4). L'articolo 2 consente di destinare il gettito del contributo di sbarco al finanziamento di interventi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale, l'articolo 2-*bis* reca misure in materia di agevolazioni fiscali nelle aree protette, mentre l'articolo 3 contiene una disposizione applicabile nel caso in cui il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari.

Si sofferma, in maniere dettagliata, sull'articolo 5, che reca numerose disposizioni di preminente interesse per la Commissione concernenti disposizioni in merito al regolamento del parco e al piano per il parco, intervenendo anche in materia di prelievo venatorio.

Osserva, in particolare, che il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, che disciplina il regolamento dei parchi e stabilisce che il predetto regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite non soltanto entro il territorio del parco, ma anche nelle aree contigue ad esso; prevede che il regolamento disciplini anche il divieto di esercitazioni militari; esplicita, tra le attività vietate nei parchi, l'attività venatoria; esclude dall'oggetto del regolamento la previsione di eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi. A tal riguardo, segnala che tale modifica sembra collegata alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 9 del provvedimento in esame con riguardo alla gestione della fauna selvatica nei parchi.

Fa presente che la disposizione in oggetto conferma la previsione in base alla quale il regolamento stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti nella normativa vigente, tra i quali la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali.

Sottolinea che il comma 1, lettera *b*), punti 1) e 2), modificando l'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, integra invece i contenuti disciplinati dal piano del parco, finalizzati al perseguimento della tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco, includendovi, tra l'altro: iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti (nuova lettera *e-bis* del comma 1 dell'articolo 12); il mantenimento e il recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agrosilvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE (nuova lettera *e-ter* del comma 1 dell'articolo 12).

Fa presente che il comma 1, lettera *b*), punto 7), che inserisce all'articolo 12 della legge quadro i nuovi commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, prevede che il piano indichi, inoltre, le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione, da individuare d'intesa con la Regione.

Osserva che, con riferimento alle aree contigue, si stabilisce che il regolamento del Parco possa prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, purché esse siano necessarie per garantire la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la Regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue.

Rileva che, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. Il piano, inoltre, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.

Segnala che, con specifico riferimento alle aree protette regionali, inoltre, il comma 1, lettera *f*) dell'articolo 5, reca modifiche alla disciplina vigente in materia di attività venatorie nelle aree contigue di cui all'articolo 32 della legge n. 394 del 1991. Le principali innovazioni apportate al citato articolo 32 sono volte, in primo luogo, a stabilire che il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie, le eventuali misure di disciplina

dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime. In tale ambito, la norma prevede l'acquisizione preventiva di un parere dell'ISPRA. La norma vigente prevede, invece, che sono le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, a stabilire piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette.

In secondo luogo, la norma in esame specifica che nelle aree contigue l'attività venatoria può essere esercitata: solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua e fatti salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta può disporre per particolari specie di animali ai fini della conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa (come prevede la norma vigente).

A tal proposito, ricorda che la norma vigente prevede, invece, che all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

Tornando ai contenuti del Piano, rileva che il comma 1, lettera *b*), punto 7), capoverso 2-*ter*, stabilisce che il medesimo può prevedere, tra l'altro: contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco, in linea con gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*); servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione,

anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali.

Sottolinea che il piano promuove anche strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 12 legge n. 394 del 1991).

Segnala che gli articoli 6 e 7 intervengono poi rispettivamente sulla disciplina relativa alla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco e su quella riguardante gli indennizzi.

L'articolo 8 detta un'articolata disciplina finalizzata a integrare le norme che regolano le entrate dell'Ente parco.

Si sofferma poi sull'articolo 9 che introduce l'articolo 11.1 nel testo della legge n. 394 del 1991 il quale reca nuove disposizioni per la gestione della fauna selvatica nelle aree protette.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 11.1 stabilisce che gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani di gestione redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, nonché le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste.

I piani di gestione sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie e habitat della rete « Natura 2000 » (cioè di cui alle citate direttive uccelli e habitat) presenti nell'area protetta; di specie della fauna e flora

selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili. I piani sono finalizzati, in particolare, all'eradicazione o al contenimento di tutte le specie alloctone (coerentemente con le norme volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, dettate dal regolamento (UE) n. 1143/2014), ad esclusione delle specie riportate nel nuovo allegato I alla legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 2 dell'articolo in esame.

Il comma 4 del nuovo articolo 11.1 dispone che i piani in questione indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati; indicano i tempi e i modi di verifica del contenimento; prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA (articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del 1991).

Il comma 5, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, disciplina le sanzioni irrogabili ai soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste.

Le sanzioni previste si differenziano a seconda del soggetto responsabile: per il personale di enti o organismi pubblici si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza; per i soggetti privati si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.

Il comma 6 prevede che gli enti gestori dispongono (ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies* della legge n. 394 del

1991) degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

In base al successivo comma 7, il 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore all'ISPRA (in apposito capitolo di entrata del bilancio di tale istituto) per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica.

Sottolinea che l'articolo 9-*bis* detta disposizioni in materia di Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali, mentre l'articolo 9-*ter* concerne il divieto di introduzione della specie Cinghiale nel territorio nazionale. Esso prevede che, ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015 (collegato ambientale) sono individuati con apposito regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali (*rectius* decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a garantire una tracciabilità dei capi nel processo di trasformazione alimentare.

Il regolamento è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Ricorda, in proposito, che il divieto di immissione di cinghiali non si applica, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015, alle aziende faunistico-venatorio e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate nonché, secondo una modifica prevista nel collegato agricolo, alle aziende agricole autorizzate all'addestramento dei cani da cinghiale.

Osserva che gli articoli 10, 11 e 12 modificano rispettivamente la disciplina per l'istituzione, la gestione e la programmazione delle aree protette marine.

Al riguardo, segnala che l'articolo 11, comma 1, nel novellare la disciplina concernente la gestione delle aree marine protette (AMP), di cui all'articolo 19 della legge quadro, al capoverso comma 5, conferma i divieti previsti nei confronti di attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive, integrandoli con l'aggiunta di ulteriori attività che sono vietate nell'AMP.

Rimarca che rispetto alla normativa vigente, viene chiarito che i divieti contemplati si applicano non solo nelle AMP, ma anche nelle estensioni a mare dei parchi nazionali.

Nel dettaglio, la norma in esame vieta, tra le altre, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo, nonché qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca.

Il comma 6 disciplina la suddivisione in zone (A, B, C, D) attraverso cui stabilire le misure di protezione nelle AMP e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, estendendo anche alle aree marine protette una zonazione analoga a quella prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 394/91 per i parchi nazionali. Tale comma prevede che il piano del parco suddivida il territorio in base al diverso grado di protezione.

Sottolinea che il comma 7 consente deroghe ai divieti contenuti al comma 5. In particolare, la norma contiene un elenco (non esaustivo) di attività che possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, nelle zone B, C e D. Faccio presente che, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Agricoltura, la norma fa riferimento alla piccola pesca professionale, al pescaturismo, alla pesca sportiva con attrezzi selettivi, e, limitatamente alle sole zone C e D, all'acquacoltura, purché ef-

fettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

Il comma 9 dell'articolo 19-*bis* detta disposizioni finalizzate ad assicurare la partecipazione, nelle scelte gestionali dell'AMP, delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, cioè delle principali categorie interessate.

Segnala che a tal fine viene prevista la nomina, da parte dell'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, di una consulta dell'AMP, costituita tra i soggetti di cui sopra e presieduta dall'ente gestore.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di vigilanza sui gestori di aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale.

Fa presente che l'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge quadro sulle aree protette, allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dal testo in esame.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), sostituisce il comma 6 del citato articolo 22, che attualmente prevede che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria sia vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. La modifica è volta a sopprimere il riferimento a tali prelievi ed abbattimenti, che attualmente devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori resi-

denti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.

Rileva che, conseguentemente, il comma 1, lettera *b*), aggiunge il comma 6-bis al citato articolo 22, al fine di statuire che l'attività di gestione della fauna selvatica (anche nelle aree protette regionali) sia disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1 (della medesima legge quadro), introdotto dall'articolo 9 della proposta di legge in esame e concernente la gestione della fauna selvatica. In tal modo la disciplina relativa a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi prevista dal testo vigente, e di cui la lettera *a*) prevede la soppressione, viene rinviata alle disposizioni dettate dal nuovo articolo 11.1.

L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'articolo 24 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991).

L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'articolo 29 della legge quadro (legge n. 394 del 1991) attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo.

L'articolo 17, sostituendo i commi da 1 a 4 dell'articolo 30 della legge quadro sulle aree protette, modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi.

Rileva che il nuovo comma 1 conferma il carattere di illecito penale delle violazioni degli articoli 6 (*Misure di salvaguardia*), 11 comma 3 (Attività vietate nei parchi, ai sensi del Regolamento del parco), 13 (Nulla osta) e 19, comma 5 (Attività vietate nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali) della legge n. 394 del 1991, inasprendo le pene pecuniarie.

In particolare, è previsto l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 400 a 25.000 euro per lo svolgimento delle attività vietate nei parchi e nelle aree marine protette in violazione degli articoli 11, comma 3 e

19, comma 5 ed il raddoppio delle sole pene pecuniarie in caso di recidiva per tutte le violazioni ivi richiamate.

La riforma aggiunge, infine, la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della confisca nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali. L'istituto della confisca viene ricondotto alle previsioni (artt. 7, 9 e 12) del decreto legislativo n. 4 del 2012 relativo alla pesca e all'acquacoltura; in particolare, gli articoli 9 e 12 del decreto prevedono la confisca del pescato e degli attrezzi con i quali è stato commesso l'illecito tanto a titolo di pena accessoria (in caso di reato) quanto a titolo di sanzione amministrativa accessoria (in caso di illecito amministrativo).

Il nuovo comma 3 inasprisce, esprimendola in euro, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette, prevedendo una somma da 100 a 2.000 euro. Alla stessa stregua del novellato comma 1, nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20, 21, e 22 della legge n. 689 del 1981, si dispone l'applicazione delle pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012.

Tali sanzioni sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta, in base al procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981.

L'articolo 18, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge quadro sulle aree protette, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, concernenti il coordinamento e la promozione di azioni integrate per le aree protette.

L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale.

L'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti.

L'articolo 28 disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici.

Infine, gli articoli 28-*bis* e 29 recano, rispettivamente, la disciplina transitoria e la clausola di salvaguardia.

Conclusivamente, pone all'attenzione dei commissari alcuni profili problematici che il testo solleva in relazione agli ambiti di competenza della Commissione e che si riserva di approfondire ai fini della predisposizione della proposta di parere che sottoporrà all'organo.

Intende riferirsi in primo luogo alla nuova disciplina prevista dall'articolo 5 per l'individuazione delle aree contigue e per la regolamentazione, al loro interno, dell'esercizio dell'attività venatoria, che pone a suo avviso alcuni profili di coerenza sistematica con il quadro vigente in materia e con le competenze attualmente esercitate dalle regioni.

Si riferisce poi alla disciplina prevista dall'articolo 9, comma 2, che consente l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica solo in presenza di un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat, senza considerare ulteriori presupposti altrettanto significativi per l'attuazione di tali piani, quali la conservazione ed il restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed in caso di danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o in presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992.

Infine, in relazione alle persone autorizzate all'attuazione degli interventi di

gestione della fauna selvatica, evidenzia la necessità di integrare l'elenco delle tipologie di personale abilitato all'attuazione dei piani di contenimento, anche tenuto conto che l'articolo 11.1 riguarda anche le aree protette regionali.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che, essendo l'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto calendarizzato per la prossima settimana, la Commissione dovrà esprimere il proprio parere in tempi celeri.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea la necessità che la Commissione svolga un esame approfondito del provvedimento in titolo per valutare la possibilità di sottoporre alla Commissione di merito taluni interventi migliorativi del testo, con riferimento alla disciplina del prelievo venatorio, che reca norme che potrebbe incidere significativamente – a suo avviso in modo negativo – sul sistema delineato dalla disciplina vigente.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) giudica, nel complesso, insoddisfacente il provvedimento in titolo, di cui ha seguito l'iter di esame presso la Commissione di merito.

Stigmatizza, in particolare, il fatto che non si sia vincolata la nomina degli organi di vertice dell'Ente parco, in special modo del direttore, al possesso della comprovata esperienza professionale in campo ambientale, prevista, all'articolo 4, solo come alternativa al requisito dell'esperienza in campo gestionale.

Ritiene, infatti, che tale scelta sia il sintomo della volontà del legislatore di novellare la legge quadro sulle aree protette introducendo un nuovo modello di Ente parco, che persegue un'ottica produttivistica, volta a favorire non solo un'integrazione con le attività del territorio (che di per sé valuta positivamente), ma anche lo sfruttamento delle loro potenzialità economiche.

Sottolinea, invece, che la *mission* di un'area protetta dovrebbe essere quella della conservazione della biodiversità e che per il perseguimento della stessa è

imprescindibile il possesso, in capo agli organi di vertice dei parchi, di specifiche competenze in campo ambientale. Ciò tanto più in ragione delle competenze che il provvedimento attribuisce all'Ente parco in materia di disciplina della caccia nelle aree contigue.

Valuta inoltre negativamente le disposizioni relative ai poligoni di tiro, alla cave e allo sfruttamento del legname. Osserva poi che, al divieto di introduzione della specie Cinghiale nel territorio nazionale, non si è affiancata la previsione a livello legislativo di specifici interventi di gestione degli esemplari della specie già presenti nelle aree protette, che spesso causano gravi danni alle produzioni agricole e che sono dunque interamente rimessi all'iniziativa dei singoli parchi.

Alessandra TERROSI (PD) osserva che tra le iniziative che il piano del parco può disciplinare è inclusa la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, sottopone all'attenzione del relatore l'opportunità di prevedere che tale metodo sia non soltanto promosso, bensì adottato dagli Enti parco, in modo da rendere le aree protette un laboratorio di esperienza da esportare all'esterno.

Laura VENITTELLI (PD) in relazione alla disciplina dell'attività venatoria nelle aree contigue al territorio del parco naturale, chiede al relatore chiarimenti sulla formulazione recata dal testo all'esame con specifico riferimento al novero dei soggetti a tal uopo autorizzati, ritenendo che la caccia debba essere consentita soltanto ai residenti nel parco o nelle aree contigue.

Soffermandosi inoltre sulla questione dei danni causati dalla fauna selvatica, fa presente di aver presentato presso la Commissione Ambiente una sua proposta emendativa finalizzata ad estendere l'applicazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada al risarcimento dei danni conseguenti a incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.

Colomba MONGIELLO (PD) dopo aver ringraziato il collega Taricco per l'artico-

lata relazione, sottolinea l'importanza che nel provvedimento all'esame trovino un riconoscimento anche i marchi di qualità di cui si sono dotati alcuni parchi, tra i quali cita ad esempio il Parco nazionale del Gargano, che rappresentano strumenti di riconoscibilità e di valorizzazione dei prodotti d'eccellenza delle aziende che svolgono la loro attività all'interno del parco.

Silvia BENEDETTI (M5S) esprime, a nome del suo Gruppo, perplessità sulle lacune evidenziate dal testo in esame sotto il profilo della mancanza di chiarezza nella *governance* dei parchi e di un sufficiente adeguamento tecnico della normativa alle peculiarità delle aree marine protette rispetto a quanto invece si riscontra per le misure riferite ai parchi terrestri.

Riguardo agli interventi di gestione della fauna selvatica, osserva che la mancata risoluzione del problema dei danni causati dagli animali selvatici, ed in particolare dai cinghiali, è legata soprattutto alla carenza di un approccio scientifico nell'organizzazione del sistema dei parchi che, invece, è incentrata prevalentemente sull'aspetto della gestione amministrativa. Evidenzia, invece, che le aree protette dovrebbero, in primo luogo, avere l'obiettivo di garantire la coesistenza e la conservazione delle biodiversità.

Auspica infine che la Commissione possa disporre di un tempo congruo per valutare la proposta di parere che sarà predisposta dal relatore.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) nell'associarsi all'osservazione svolta dalla collega Terrosi sull'opportunità di valorizzare l'agricoltura biologica prevedendone l'adozione nelle aree naturali protette, richiama l'attenzione dei commissari sulla necessità di escludere nelle medesime aree l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Riguardo al tema dei danni causati dalla fauna selvatica, rileva che per risolvere il problema occorrerebbe seguire un approccio scientifico e predisporre risorse e strumenti adeguati a rendere operativa

la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge n. 281 del 1991), che è un fenomeno che in Italia ha assunto dimensioni molto più preoccupanti rispetto a ciò che accade negli altri Paesi europei.

Luca SANI, *presidente*, ritiene che la nuova disciplina contenuta all'articolo 5, che modifica l'articolo 11 della legge quadro sulle aree protette disponendo che il piano per il parco rechi altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale ed assegna al regolamento del Parco il compito di prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca e di ulteriori attività, stabilendo altresì che nell'area contigua l'attività venatoria sia regolamentata dall'Ente parco, determini un cambiamento sostanziale del quadro normativo vigente che desta elementi di preoccupazione e sul quale è necessario riflettere con attenzione.

In proposito, ricorda che oggi le aree contigue, a norma dell'articolo 32 della legge n. 394 del 1991, sono delimitate da confini determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta medesima e che i piani e i programmi di disciplina della caccia al loro interno sono stabiliti anch'essi dalle regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette.

Nell'evidenziare dunque il ruolo di primo piano che le regioni oggi giocano in questo ambito, come del resto previsto dal quadro normativo e costituzionale vigente in materia di prelievo venatorio che vede le regioni chiamate a declinare la normativa di dettaglio e a configurare i poteri gestionali connessi, ritiene che l'attuale

assetto di competenze, oltre ad essere più rispettoso del quadro normativo delineato dalla legge n. 157 del 1992, sia più funzionale ad un corretto esercizio delle funzioni di controllo sul prelievo venatorio svolto dalle regioni nel loro ruolo di *governance* generale del territorio.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, nel condividere pienamente le osservazioni del Presidente, che rappresentano uno dei nodi cruciali che intende affrontare nella proposta di parere che si accinge a predisporre, con riferimento alla questione posta dalla deputata Venittelli in merito ai soggetti autorizzati all'esercizio venatorio nelle aree contigue, fa presente che, a seguito dell'approvazione di emendamenti in sede referente, il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 11 della legge quadro già stabilisce che l'attività venatoria possa essere esercitata solo dai residenti nel parco o nell'area contigua.

In merito all'osservazione svolta dalla deputata Mongiello, fa presente che l'articolo 8, comma 1-*duodecies* consente all'ente di gestione dell'area protetta di concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di ecocompatibilità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Segnala inoltre che in tal caso, l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità garantiti, nonché a predisporre attività di controllo.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 160 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>) | 164 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 165 |
| Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 164 |
| Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 3671-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>) | 164 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.

Nuovo testo C. 4144.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla Com-

missione Ambiente – costituisce un intervento di riordino complessivo della disciplina in materia di aree protette, novellando la legge n. 394 del 1991, e prevedendo ulteriori disposizioni in materia. Il provvedimento è stato approvato dal Senato, in un testo unificato, il 10 novembre 2016, ed ha quindi subito significativi interventi di modifica da parte della Commissione Ambiente della Camera, che vi ha inserito 8 nuovi articoli, per un totale di 37 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della citata legge quadro sulle aree protette, intervenendo sulla classificazione delle aree, disciplinando l'istituzione di aree protette transfrontaliere e definendo i parchi nazionali con estensione a mare; reca inoltre misure per l'istituzione di un nuovo parco, nonché per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA.

Segnala, in particolare, che i nuovi commi da 5-ter a 5-quinquies inseriti nell'articolo 2 della legge quadro prevedono misure per le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea « Natura 2000 », in attuazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE. Si prevede inoltre che la gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) di cui alla direttiva 92/43/CEE, e delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE, laddove rientranti, in tutto o in parte, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale, ovvero in un'area marina protetta, sia affidata al corrispondente ente gestore.

L'articolo 1-bis, introdotto dalla VIII Commissione, sopprime l'articolo 3 e sostituisce l'articolo 4 della legge quadro, definendo il sistema nazionale delle aree protette ed il Piano nazionale triennale per le aree protette. Tale Piano definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti per le aree naturali protette, in coerenza con gli obiettivi contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030. A questo scopo, il Piano indica le risorse finanziarie provenienti anche dall'Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali.

L'articolo 2 consente ai Comuni ubicati nelle isole minori, o nel cui territorio sono presenti isole minori, ove sono presenti aree protette, di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare interventi di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale. Si estende, inoltre, la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai Comuni che fanno parte di un'area protetta marina, ancorché non ubicati in isole minori.

L'articolo 2-bis, introdotto dalla VIII Commissione, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e dell'ambiente, per definire, nell'ambito delle aree

protette, misure di incentivazione fiscale al fine di sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco.

L'articolo 3 modifica l'articolo 8 della legge n. 394/1991 e prevede che sia sentito il Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.

L'articolo 4 modifica l'articolo 9 della legge quadro, intervenendo sulla disciplina dell'Ente Parco e sulla procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, sulla composizione, sulle funzioni e sugli organi del Consiglio direttivo e sullo statuto.

L'articolo 5 modifica gli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge-quadro; interviene sulla disciplina riguardante il regolamento del parco, esplicitando il divieto di esercitazioni militari e il divieto di attività venatoria.

L'articolo 6 modifica l'articolo 13 della legge quadro e interviene sulla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco, che è necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco.

L'articolo 7 modifica l'articolo 15 della legge n. 394/1991, in materia di indennizzi, delimitandone l'ambito ai danni provocati dalla fauna selvatica « nel parco », quindi soltanto nei confini del parco stesso; inoltre, istituisce nel bilancio dell'Ente parco un apposito capitolo, solo per il pagamento di indennizzi ed espungendo la previsione di risarcimenti.

L'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-bis a 1-septiesdecies; in particolare, si individuano in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta; ulteriori disposizioni riguardano: l'affidamento in concessione dei beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta all'ente gestore dell'area protetta medesima; la concessione dell'uso del marchio

del parco; la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché l'inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF, a decorrere dall'anno 2017. Il comma 2 dell'articolo 8 modifica il Codice antimafia inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 9 prevede la redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica, per evitare un impatto negativo sulle specie e sugli *habitat* protetti della rete « Natura 2000 » o ritenuti vulnerabili. Ulteriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani, nonché la destinazione degli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.

L'articolo 9-*bis*, introdotto dalla VIII Commissione, introduce l'articolo 16-*bis* nella legge quadro, in materia di attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali.

L'articolo 9-*ter*, sempre introdotto dalla VIII Commissione, pone il divieto di introduzione della specie « cinghiale » in tutto il territorio nazionale e affida ad un regolamento del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero della salute, la definizione di criteri e modalità di allevamento per impedire e prevenire fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati, dei quali va consentita la tracciabilità.

L'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette (AMP), introducendo una procedura più articolata per l'istituzione delle AMP, nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Nel disciplinare l'istituzione delle aree marine protette, si prevede che il decreto istitutivo sia adottato dal Ministro dell'ambiente anche di concerto con il Ministro della difesa per le aree di interesse militare.

L'articolo 11 riguarda la gestione delle aree marine protette (AMP).

L'articolo 12 aggiunge l'articolo 19-*bis* alla legge quadro sulle aree protette, al fine di disciplinare il programma triennale per le aree protette marine (AMP) e i vari aspetti gestionali.

L'articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, in particolare precisando che tale attività viene svolta dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali, confermando il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e sottoponendo i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dal testo in esame.

L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore.

L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'articolo 29 della legge quadro attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo.

L'articolo 17 modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi.

L'articolo 17-*bis*, introdotto dalla VIII Commissione, sostituisce l'articolo 31 della legge quadro: si affidano le riserve statali all'interno di un parco nazionale o regionale ai relativi enti gestori.

L'articolo 18 prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri

enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

L'articolo 19 istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino).

L'articolo 19-*bis*, introdotto dalla VIII Commissione, prevede che il Ministero dell'ambiente promuova la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica ed individui le modalità operative del progetto « Appennino parco d'Europa » (APE).

L'articolo 20 prevede l'adeguamento della disciplina riguardante la *governance* del Parco nazionale dello Stelvio a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.

L'articolo 21 prevede che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento avvenga sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree protette marine (AMP) e ridenomina alcune aree marine di reperimento (AMdR).

L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge n. 394 del 1991 in materia di demolizione delle opere abusive e riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali, sostituendo i riferimenti a disposizioni abrogate ed operando interventi di coordinamento con le norme vigenti.

L'articolo 23 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso.

L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, dettata dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attribuendo all'Ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.

L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità.

L'articolo 25-*bis*, introdotto dalla VIII Commissione, prevede che il Ministro dell'ambiente promuova la collaborazione e la sinergia tra le attività svolte dal Comitato nazionale delle aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale.

L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale.

L'articolo 27 reca una delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po e detta i principi e i criteri direttivi per l'adozione dell'atto, anche prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 28 delega il Governo all'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, riprendendo il contenuto della delega scaduta dell'articolo 70 della legge n. 221 del 2015.

L'articolo 28-*bis*, introdotto dalla VIII Commissione, detta una disciplina transitoria, per allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali, in deroga all'articolo 9, comma 3, della legge n. 394/1991, prorogandoli fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

L'articolo 29 introduce una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Rileva in conclusione come il provvedimento non rechi profili di rilievo in ordine alle competenze della XIV Commissione; ritiene in ogni caso opportuno rinviare alla seduta di domani l'espressione del parere, al fine di concedere adeguati tempi di analisi e riflessione ai colleghi.

Michele BORDO, *presidente*, preso atto che nessuno intende intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 3918 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatrice*, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta del 15 marzo scorso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Luisa BOSSA (MDP) richiama l'attenzione dei colleghi su due specifiche disposizioni del provvedimento, che appaiono a suo avviso contraddittorie.

La prima si rileva all'articolo 2, comma 2, laddove si stabilisce a quali imprese culturali e creative si applichino le misure di carattere societario di cui al comma 1. In particolare, la lettera *f*) indica le imprese che impieghino una quota di collaboratori costituita da persone in possesso

di titolo di laurea magistrale. Osserva come tale previsione risulti disomogenea rispetto ai criteri indicati nelle precedenti lettere, né si comprende per quale motivo sia indicata quale requisito proprio la laurea magistrale, titolo specifico generalmente finalizzato all'abilitazione all'insegnamento.

Una seconda incongruenza è recata all'articolo 1, avente ad oggetto finalità, definizione e pubblicità del provvedimento. Al comma 3 si prevede che con decreto del Ministro dei beni culturali sia disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti dei cui all'articolo 2. Si tratta di una misura che appare fuori contesto rispetto al tenore dell'articolo e della quale non si comprende la collocazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e onde consentire gli opportuni approfondimenti sui rilievi formulati dalla collega Bossa, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Nuovo testo C. 3671-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 3918 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 3918 Governo recante: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »,

rilevato che il provvedimento inserisce nel codice penale nuovi delitti, per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente, e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri;

osservato inoltre – come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – che i diversi strumenti internazionali, fin qui ratificati, già assicurano una efficace lotta ai traffici di organi umani nel contesto del contrasto alla tratta di persone, restando tuttavia

esclusa da tale sistema di contrasto l'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani, fermo restando che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici;

evidenziato come proprio a tali fattispecie la Convenzione in esame intenda applicare specifiche disposizioni di contrasto;

ritenuto infine opportuno richiamare – in tale contesto – l'importanza sociale della donazione di organi e il rilevante ruolo svolto in tal senso dall'AIDO – Associazione italiana per la donazione di organi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) *(Svolgimento e conclusione)*

166

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.25.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) e della Federa-

zione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO).

Annarosa RACCA, *presidente della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA)*, Alfonso MISASI, *segretario nazionale federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA)*, Maurizio PACE, *segretario della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI)* e Sandro SANVENERO, *consigliere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) e della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) per il loro contributo all'indagine e per le memorie depositate. Dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

| | |
|--|-----|
| Audizione del Prof. Stefano Vicari, responsabile UO di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e del Dr. Luigi Piccinini, Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Responsabile U.O.C. Riabilitazione Funzionale, nonché Responsabile U.O.S. Riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l'Istituto Scientifico « E. Medea » – Bosisio Parini (LC) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> | 167 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 167 |

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

INDAGINE CONOSCITIVA

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione del Prof. Stefano Vicari, responsabile UO di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e del Dr. Luigi Piccinini, Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Responsabile U.O.C. Riabilitazione Funzionale, nonché Responsabile U.O.S. Riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l'Istituto Scientifico « E. Medea » – Bosisio Parini (LC). *(Svolgimento e conclusione).*

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Luigi PICCININI, *medico chirurgo specialista in medicina fisica e riabilitazione, responsabile U.O.C. riabilitazione funzionale, nonché responsabile U.O.S. riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l'Istituto scientifico « E. Medea » – Bosisio Parini (LC)*, svolge un intervento sui temi oggetto di audizione.

Stefano VICARI, *responsabile UO di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di neuroscienze e neuroriabilitazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese, e la deputata Loredana LUPO (M5S).

Stefano VICARI, responsabile UO di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, e Luigi PICCININI, Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Responsabile U.O.C. Riabilitazione Funzionale, nonché Responsabile U.O.S. Riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l'Istituto Scientifico «E. Medea» – Bosisio Parini (LC), replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 169 |
| Audizione della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 169 |

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo PATRIARCA.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano.

(Svolgimento e conclusione).

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Filomena ALBANO, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, svolge la sua relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elena CARNEVALI (PD) ai quali replica Filomena ALBANO, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza*.

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Albano per la disponibilità dimostrata e per aver aperto un dialogo con la Commissione sui temi oggetto dell'inchiesta.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

Comunicazioni della presidente 170

Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 22.20.

Comunicazioni della presidente.

Sofia AMODDIO, *presidente*, ricorda che si è testé conclusa presso la sede del Comando provinciale dei Carabinieri di

Roma, in Piazza San Lorenzo in Lucina, l'audizione di un militare in servizio presso la caserma Gamerra all'epoca di Emanuele Scieri.

Comunica che la Commissione tornerà a riunirsi il prossimo mercoledì 29 marzo 2017, alle ore 8,30, per lo svolgimento di audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 22.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 171 |
| Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Giuseppe Peleggi (<i>Svolgimento e rinvio</i>) | 171 |

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Giuseppe Peleggi.

(Svolgimento e rinvio).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, accompagnato da Teresa Alvaro, *Direttore*

centrale Tecnologie per l'innovazione, che ringrazia della presenza.

Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, e Teresa ALVARO, *Direttore centrale Tecnologie per l'innovazione*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati, Gian Mario FRAGOMELI (PD), Sebastiano BARBANTI (PD), Federico D'INCÀ (M5S), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, e Teresa ALVARO, *Direttore centrale Tecnologie per l'innovazione*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 172 |
| Audizione di rappresentanti di Federcasa (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 172 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 173 |
| Audizione del presidente del CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 173 |
| AVVERTENZA | 173 |

Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono, per Federcasa, il presidente, Luca Talluri, il vicepresidente Giovanni Tamburino, un componente della giunta esecutiva, Alessandro Almadori.

La seduta comincia alle 9.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Federcasa.

(*Svolgimento e conclusione*).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Luca TALLURI, *presidente di Federcasa*, svolge una relazione.

Andrea CAUSIN, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 9.53.

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara ripresa la seduta.

Luca TALLURI, *presidente di Federcasa*, riprende lo svolgimento della relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), il deputato Marco MICCOLI (PD), la deputata Claudia MANNINO (M5S), e il deputato Andrea CAUSIN, *presidente*.

Luca TALLURI, *presidente di Federcasa*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono, per il CONI, il presidente, Giovanni Malagò, il capo di gabinetto, Francesco Soro, e l'assistente del capo di gabinetto, Flaminia Ielo.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente del CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giovanni MALAGÒ, *presidente del CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Marco MICCOLI (PD) e le deputate Claudia MANININO (M5S) e Barbara SALTAMARTINI (LNA).

Giovanni MALAGÒ, *presidente del CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano*, e Francesco SORO, *capo di gabinetto del CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO*

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|---|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako. Doc XXII, n. 12 Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 3 |
| <i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i> | 5 |
| <i>ERRATA CORRIGE</i> | 4 |

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|---|
| Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C. 4009 Civati. Nomina di un Comitato ristretto</i>) | 7 |
| Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 8 |

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione dei rappresentanti di TIM nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche | 12 |
|--|----|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Emendamenti C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato | 13 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 14 |
| <i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative dei Relatori)</i> | 22 |
| <i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i> | 24 |
| Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, | |

| | |
|--|----|
| C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio. | |
| Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4281, n. 4309 e n. 4333</i>) .. | 14 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 21 |
| COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: | |
| DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Emendamenti C. 4286-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 21 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 25 |
| Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Emendamenti C. 1142-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 21 |
| AVVERTENZA | 21 |
| II Giustizia | |
| COMITATO DEI NOVE: | |
| Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale. Esame emendamenti C. 1063-A | 26 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini (<i>Esame e rinvio</i>) | 26 |
| Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 28 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 28 |
| AVVERTENZA | 31 |
| III Affari esteri e comunitari | |
| AVVERTENZA | 32 |
| IV Difesa | |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 33 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Esame e rinvio</i>) | 33 |
| Proposta di nomina del generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 100 (<i>Esame e rinvio</i>) | 43 |
| V Bilancio, tesoro e programmazione | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) | 46 |
| Sui lavori della Commissione | 72 |
| AVVERTENZA | 73 |

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio</i>) | 74 |
| Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) | 79 |
| Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 93 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 95 |
|---|----|

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 388 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 96 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 103 |
| ALLEGATO 2 (<i>Documentazione inviata</i>) | 105 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 97 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini. (<i>Esame e rinvio</i>) | 99 |
| ERRATA CORRIGE | 101 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|-----|
| Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A, Governo | 118 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 118 |
|---|-----|

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|-----|
| Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A, Governo | 119 |
| ERRATA CORRIGE | 120 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) | 121 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 122 |
| AVVERTENZA | 123 |

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 124 |
|--|-----|

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Esame e rinvio</i>) ... | 129 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 141 |
| Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 145 |

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 149 |
|--|-----|

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 151 |
|--|-----|

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 160 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>) | 164 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 165 |
| Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 164 |
| Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 3671-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>) | 164 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

| | |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> | 166 |
|---|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

| | |
|--|-----|
| Audizione del Prof. Stefano Vicari, responsabile UO di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e del Dr. Luigi Piccinini, Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Responsabile U.O.C. Riabilitazione Funzionale, nonché Responsabile U.O.S. Riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l'Istituto Scientifico « E. Medea » – Bosisio Parini (LC) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> | 167 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 167 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 169 |
| Audizione della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano <i>(Svolgimento e conclusione)</i> | 169 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Comunicazioni della presidente | 170 |
|--------------------------------------|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 171 |
| Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Giuseppe Peleggi <i>(Svolgimento e rinvio)</i> | 171 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 172 |
| Audizione di rappresentanti di Federcasa <i>(Svolgimento e conclusione)</i> | 172 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 173 |
| Audizione del presidente del CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò <i>(Svolgimento e conclusione)</i> | 173 |
| AVVERTENZA | 173 |

